



CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
BUREAU DU MEDIATEUR

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI GARANTE

DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE

A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

NELL'ANNO 2016



Aosta – Marzo 2017

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI GARANTE

DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE

A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

NELL'ANNO 2016

Aosta – Marzo 2017

La presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2016 dal Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

*Il Garante dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
Enrico Formento Dojot*

*Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Boniface Festaz, 52 (4° piano)
11100 AOSTA*

Tel. 0165-526081 / 526082

Fax 0165-526085

E-mail: difensore.civico@consiglio.vda.it

Sito internet www.consiglio.vda.it

nella sezione Difensore civico.

INDICE

PRESENTAZIONE	7
LE FUNZIONI DI GARANZIA NEL PANORAMA NAZIONALE E REGIONALE	9
1. La Garanzia nel panorama nazionale.	9
2. La Garanzia nel panorama valdostano.	16
LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE.....	17
1. L’Istituto.....	17
2. I ristretti.....	17
3. Il personale.....	28
4. Le misure alternative alla detenzione.....	29
5. La situazione sanitaria.....	31
6. Il volontariato.....	33
7. L’istruzione.....	33
8. Lavoro e formazione.....	34
L’ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE	38
1. La metodologia adottata.....	38
2. Il bilancio generale dell’attività.....	40
3. Quadro d’insieme.....	43
3.1. L’Istituto.....	43
3.2. Il Personale.....	43
3.3. La situazione sanitaria.....	43
3.4. Le attività lavorative e complementari.....	44
3.5. Questioni emerse nei colloqui.....	44
L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI	45
1. Sede, orari di apertura al pubblico e visite in carcere.....	45
2. Lo staff.....	45
3. Le risorse strumentali.....	46
4. Le attività complementari.....	46
4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.....	46
4.2. Le altre attività.....	48

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	49
APPENDICE.....	53
ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.....	55
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.....	66
ALLEGATO 3 – Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.....	71
ALLEGATO 4 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.....	73
ALLEGATO 5 – Carcere e <i>probation</i>	95
ALLEGATO 6 – Tutela dei diritti.....	125
ALLEGATO 7 – Lettera circolare del Provveditore regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.....	135
ALLEGATO 8 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.....	139
ALLEGATO 9 – Stati generali dell’Esecuzione penale.....	141
ALLEGATO 10 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione.....	143
ALLEGATO 11 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione.....	144
ALLEGATO 12 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica.....	145
ALLEGATO 13 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica.....	146
ALLEGATO 14 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri.....	147
ALLEGATO 15 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età.....	148
ALLEGATO 16 – Detenuti stranieri per classi di età.....	149
ALLEGATO 17 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta.....	150
ALLEGATO 18 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta.....	151
ALLEGATO 19 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.....	152
ALLEGATO 20 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.....	153

ALLEGATO 21 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà nell'anno 2016.	154
ALLEGATO 22 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà nell'anno 2016.	155
ALLEGATO 23 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31 dicembre 2016.....	156
ALLEGATO 24 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato.	157
ALLEGATO 25 – Detenuti stranieri per tipologia di reato.	158
ALLEGATO 26 – Misure alternative alla carcerazione.	159
ALLEGATO 27 – Lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova.	160
ALLEGATO 28 – Riepilogo nazionale detenuti italiani e stranieri lavoratori.....	162
ALLEGATO 29 – Riepilogo nazionale detenuti stranieri lavoratori.....	163
ALLEGATO 30 – Detenuti lavoratori alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria.....	164
ALLEGATO 31 – Detenuti lavoratori non alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria.....	165
ALLEGATO 32 – Relazione relativa alle attività didattiche nella Casa circondariale di Brissogne.....	166
ALLEGATO 33 – Iniziative promosse presso la Casa circondariale di Brissogne.	167
ALLEGATO 34 – Elenco attività complementari.	170
ALLEGATO 35 – Casa circondariale di Brissogne.....	174
ALLEGATO 36 – Regione autonoma Valle d'Aosta.	179
ALLEGATO 37 – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.....	180
ALLEGATO 38 – Amministrazioni periferiche dello Stato.	181
ALLEGATO 39 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	182
ALLEGATO 40 – Questioni tra privati.	185

PRESENTAZIONE

Ho il piacere di presentare la quinta Relazione sull'attività svolta nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, attribuite al Difensore civico dall'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, come novellata dalla legge regionale 19/2011. Sono stato, infatti, eletto il 21 dicembre 2011 e ho assunto la carica in data 1° febbraio 2012. Sono poi stato riconfermato per un secondo mandato di cinque anni dall'Assemblea legislativa valdostana l'11 gennaio 2017, assumendo la carica in data 3 febbraio 2017.

Seguendo la precedente impostazione, l'arco temporale di riferimento di questa Relazione ha ad oggetto l'attività svolta da questo Ufficio nell'anno solare 2016.

Dal punto di vista metodologico, anche in questo quinto anno di attività ho fatto visita personalmente ai detenuti del carcere che ne hanno fatto richiesta dando opportuno seguito a tutte le richieste inoltrate.

Come si è già ampiamente illustrato nelle considerazioni conclusive della Relazione 2012, il 14 dicembre dello stesso esercizio è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Casa circondariale di Brissogne, che, attraverso la definizione dei reciproci impegni, ha consentito un'efficace attività del Garante nonché un clima di collaborazione, nel rispetto dei ruoli.

Ho inoltre cercato di far conoscere la figura del Garante, accettando di buon grado la partecipazione ad interviste e programmi dei mezzi di comunicazione.

Ho inoltre confermato le iniziative presso le Scuole superiori di secondo grado, proponendo una lezione a più classi che si è svolta a gennaio ad Aosta, e infine ho partecipato per la prima volta, in qualità di relatore, ad una conferenza presso l'Università Terza Età di Aosta.

Questa Relazione, trasmessa ai competenti organi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, e dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si colloca in continuità con le precedenti, proponendosi di costituire, oltre che uno strumento di consuntivazione dell'attività effettuata, un documento idoneo a contribuire al miglioramento della gestione della Casa circondariale di Brissogne.

La Relazione è strutturata nei termini che seguono.

Il primo capitolo iscrive l'attività istituzionale del Garante valdostano nell'ambito del sistema ordinamentale e organizzativo che contraddistingue la funzione di Garanzia in Italia, illustrando brevemente le novità più rilevanti intervenute a livello nazionale, regionale e locale.

Nel secondo capitolo vengono analizzati i dati relativi alla situazione dei detenuti, dal punto di vista numerico e delle problematiche ad essi riferibili, alle attività poste in essere ai fini del loro recupero nonché al personale di servizio presso la Casa circondariale.

Nel terzo capitolo, oltre alla metodologia adottata vengono esposte e commentate le aree di intervento, cui si aggiungono contenuti statistici volti a facilitare la comprensione riassuntiva del lavoro.

Il quarto capitolo illustra l'organizzazione dell'Ufficio e le attività complementari svolte dal Garante.

La Relazione termina con alcune considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Mi sia consentito, infine, esprimere un sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati per concorrere al buon funzionamento dell'Ufficio del Garante, in particolare ai due Presidenti del Consiglio regionale, a tutti i Membri dell'Ufficio di Presidenza e della Prima Commissione consiliare che si sono succeduti nel tempo per il sostegno fornito.

Estendo i ringraziamenti al Presidente della Regione e a tutti i componenti dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, al Segretario generale, ai Dirigenti e al personale del Consiglio della Valle per la collaborazione prestata; ai Direttori che si sono avvicendati e al personale della Casa circondariale di Brissogne, al funzionario dell'Ufficio Esecuzione penale esterna di Aosta, ai Dirigenti e al personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, della Presidenza della Regione, degli Assessorati regionali Attività produttive, Energia e Politiche del Lavoro, Istruzione e Cultura, Sanità, Salute e Politiche sociali, nonché ad ogni persona che ha intrattenuto positivi rapporti con l'Ufficio del Garante; e, da ultimo, ma non per ultimi, ai miei collaboratori, per il qualificato apporto professionale e la collaborazione prestata.

Enrico Formento Dojot

LE FUNZIONI DI GARANZIA NEL PANORAMA NAZIONALE E REGIONALE

1. La Garanzia nel panorama nazionale.

Nell'anno in commento, come si è già avuto modo di illustrare nella Relazione presentata nel marzo 2016, è intervenuta una modifica sostanziale nell'Ordinamento giuridico statale in materia di Garanzia in ambito carcerario.

Infatti, il Presidente della Repubblica ha provveduto, ad inizio 2016, alla nomina del *Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*, di seguito "Garante nazionale", figura istituita nel 2013.

Come si ricorderà, anche a seguito della sottoscrizione di un documento da parte di un gruppo di Garanti territoriali, tra cui il Garante valdostano, la nomina fu attribuita, in ragione della terzietà della figura, al Capo dello Stato.

Il Garante nazionale, organo collegiale di garanzia, indipendente, non giurisdizionale, istituito presso il Ministero della Giustizia, è composto da tre persone: il Presidente Mauro Palma¹, persona di grande esperienza sui temi del carcere e della giustizia, fondatore dell'associazione *Antigone*² e rappresentante dell'Italia nel Comitato europeo contro la tortura, nonché due componenti, Emilia Rossi e Daniela de Robert.

Per completezza, si ricorda che, l'11 marzo 2015, il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, aveva firmato il decreto ministeriale n. 36 *Regolamento recante la struttura e la composizione dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*, entrato in vigore il 15 aprile 2015. Tale regolamento dà attuazione all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante *Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Il Garante nazionale (Allegati 3 e 6, pagine 131-132), oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i Garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie, vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai

¹ Nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 1° febbraio 2016.

² Fondata nel 1991, "Antigone" è un'associazione politico-culturale che si occupa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale a cui aderiscono prevalentemente magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e cittadini che a diverso titolo si interessano di giustizia penale.

principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti.

Inoltre, egli visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui recentemente è terminata la procedura di soppressione, con l'introduzione delle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive.

Il Garante nazionale prende anche visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà; richiede altresì alle Amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari, ma se l'Amministrazione non fornisce risposta nel termine di trenta giorni, egli informa il Magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione.

Verifica pure il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti dalla normativa vigente presso i centri di identificazione e di espulsione (C.I.E.), accedendovi senza restrizione alcuna.

Inoltre, formula specifiche raccomandazioni all'Amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'Ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti da detenuti o internati.

Infine, trasmette annualmente una Relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'Interno e al Ministro della Giustizia.

L'istituzione del Garante nazionale rappresenta una risposta alle criticità evidenziate dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.) con la sentenza cosiddetta "*Torreggiani*" del 2013, circa la presenza di efficaci strumenti di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale.

Nell'audizione alla Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato dello scorso 9 novembre, il Garante nazionale ha così sintetizzato l'azione espletata dal mese di marzo, quando quest'organo collegiale è divenuto operativo: "*5 visite in ambito regionale (14 istituti di pena per adulti, 17 camere di sicurezza delle Forze di Polizia, 2 istituti di pena per*

minorenni, 1 comunità di accoglienza per minori in custodia cautelare); il monitoraggio di 4 voli charter di rimpatrio forzato di migranti (2 voli coordinati da Frontex e 2 coordinati dall'Italia) e di 1 volo commerciale; la visita a 2 hotspot e a 2 C.I.E.; 14 visite mirate in altrettanti Istituti di pena per adulti; la visita al centro della Croce Rossa per i migranti nel Parco Roja di Ventimiglia”.

In questa occasione sono state anche sottolineate alcune delle principali criticità finora emerse: *“dalla gestione della salute, con particolare riferimento alla salute mentale, negli istituti penitenziari, alla mancanza di chiarezza normativa sulla privazione della libertà che di fatto viene esercitata negli hotspot, alla necessità di rafforzare e supportare il controllo da parte della Magistratura di sorveglianza, al diritto non sempre pienamente garantito a comprendere dove si è e quali sono i propri diritti sia nei centri per i migranti che negli istituti di detenzione”.*

Il Collegio del Garante nazionale ha incontrato periodicamente i Garanti regionali, al fine di affrontare e approfondire i temi che concernono la restrizione della libertà.

In ambito periferico, erano attivi due organismi: la *Conferenza dei Garanti regionali* e il *Coordinamento nazionale dei Garanti dei diritti delle persone limitate nella libertà personale*, che raggruppa i Garanti regionali e quelli territoriali (provinciali e comunali).

Come già evidenziato nella Relazione relativa all'anno 2015, lo sforzo teso a creare un solo organismo, superando steccati antichi e ormai privi di qualsiasi valenza, è stato premiato: nel corso della riunione del 29 gennaio 2016 a Torino, è stato approvato il *Regolamento del Coordinamento Nazionale dei Garanti dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale*, organismo finalmente unificato, ed è stato eletto Coordinatore Franco Corleone, Garante della Regione Toscana.

Il Regolamento (*“Formento-Corleone”*) è stato redatto dal Garante della Valle d'Aosta in concerto con il Garante della Toscana, tenuto conto delle osservazioni dei colleghi.

Come già sottolineato nelle Relazioni degli anni precedenti, la scelta dell'unico organismo è stata dettata dalla semplice logica, al fine di evitare doppioni senza motivo e, soprattutto, di unire le forze per conseguire un peso maggiore nei confronti delle Istituzioni interessate e, in ultima analisi, per fare sentire la propria voce, forte e autorevole, a favore dei diritti dei ristretti.

Il Coordinamento nazionale si è occupato, nel corso dell'anno, oltre che delle problematiche contingenti relative alla carcerazione che esigevano una risposta condivisa, quali, ad esempio, il vitto e il sopravvitto, la salute e il lavoro in carcere, della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'apertura delle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.), nonché delle conseguenze della ipotizzata riorganizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dei Provveditorati regionali, e dell'auspicata – ma non realizzata – istituzione nell'Ordinamento penale italiano del reato di tortura.

In data 19 gennaio 2016, il Garante dei detenuti della Valle d'Aosta è stato ricevuto a Roma, insieme ad una delegazione di Garanti regionali, dal Ministro della Giustizia Orlando. In questa occasione sono state affrontate diverse questioni di attualità relative alle carceri, in particolare, la riorganizzazione dell'Amministrazione penitenziaria, che comporta l'accorpamento di alcuni Istituti.

Per quanto attiene la Casa circondariale di Brissogne che resterà autonoma, il Garante valdostano ha espresso al Ministro l'auspicio che, attraverso tale riorganizzazione, venga ripristinato un Direttore titolare. Da quasi tre anni, infatti, si alternano Direttori "in missione" da altre sedi, e, al di là del loro fattivo impegno, si creano ovvie difficoltà di gestione, che da tempo sono state sottolineate. L'incontro ha costituito anche l'occasione per fare il punto sull'iniziativa degli *Stati generali dell'esecuzione penale*.

All'incontro ha altresì partecipato il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, al quale il Garante valdostano ha rappresentato la questione del lavoro, interno ed esterno all'Istituto, per i detenuti, sottolineandone la valenza morale e l'efficacia ai fini del futuro reinserimento nella società, lavoro al quale ha accesso un numero limitato di reclusi. Il Dottor Consolo ha concordato sul fatto che il trattamento detentivo passa prioritariamente dal lavoro.

Gli Stati generali dell'Esecuzione penale – come già evidenziato nella scorsa Relazione, particolare rilievo ha assunto, già nel corso del 2015, il lavoro prodotto dalla Consultazione pubblica denominata "*Stati generali dell'Esecuzione penale*", aperti martedì 19 maggio 2015, con la giornata inaugurale svoltasi nel carcere di Milano-Bollate. A questa giornata di presentazione hanno partecipato tutti i Garanti e, altresì, in qualità di relatori, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, il Presidente emerito della Corte costituzionale Valerio Onida, il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli e la giornalista e scrittrice Marcelle Padovani. La sessione conclusiva, come si dirà *infra*, si è svolta nel mese di aprile 2016.

Annunciati più volte dal Ministro della Giustizia, come il passaggio necessario da realizzarsi una volta superata la fase dell'emergenza, gli *Stati generali* sono finalizzati a dare piena applicazione all'articolo 27 della Costituzione italiana che stabilisce che *le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*. Quest'ultimo è infatti un principio che spesso viene ripetuto ma che non si può affermare che abbia già trovato la sua piena applicazione. Le sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.) di Strasburgo – *in primis* la sentenza pilota "*Causa Torreggiani e altri c. Italia*", pronunciata l'8 gennaio 2013 – lo hanno ricordato e l'esperienza quotidiana di chi con difficoltà opera negli Istituti ce lo testimonia.

Gli *Stati generali*, come nelle ambizioni espresse dal Ministro Orlando, hanno rappresentato l'occasione per mettere al centro del dibattito pubblico questo tema e le sue implicazioni, sia

sul piano della sicurezza collettiva sia su quello della possibilità per chi ha sbagliato di reinserirsi positivamente nel contesto sociale, non commettendo nuovi reati.

Articolati in diciotto tavoli tematici su questioni specifiche – *architettura e carcere, la vita e la responsabilizzazione del detenuto, donne e carcere, vulnerabilità e dipendenze, minorenni autori di reato, il mondo degli affetti e la territorializzazione della pena, stranieri, lavoro e formazione, istruzione e sport, salute e disagio psichico, misure di sicurezza, sanzioni all'interno della comunità, mediazione e tutela delle vittime dei reati, regole internazionali, formazione degli operatori penitenziari, ostacoli normativi al trattamento rieducativo, processo di reinserimento, organizzazione e amministrazione dell'esecuzione penale* – gli *Stati generali dell'esecuzione penale* hanno impegnato circa 200 personalità che, a vario titolo, si occupano delle problematiche delle carceri: ogni tavolo ha visto la partecipazione di un Garante.

Si è trattato di sei mesi di ampio e approfondito confronto finalizzato a portare concretamente a definire un nuovo modello di esecuzione penale e una migliore fisionomia del carcere, più dignitosa per chi vi lavora e per chi vi è ristretto.

L'ambiziosa scommessa del Ministro, ma non solo, era che attraverso gli *Stati generali* si potesse aprire un dibattito che coinvolgesse l'opinione pubblica e la società italiana nel suo complesso, dal mondo dell'economia, a quello della produzione artistica, culturale e professionale.

Nominato dal Ministro della Giustizia componente del tavolo tematico *Minorenni autori di reati*, il Garante valdostano con gli altri membri, grazie alla piattaforma web dedicata, ha formulato una serie di proposte in ordine all'armonizzazione della direttiva 2012/29/UE con la legge processuale minorile, all'individuazione di sanzioni di carattere reintegrativo, al progetto di legge delega in punto competenze dei giudici della cognizione e di sorveglianza, all'organizzazione degli Istituti penali per minorenni, alle misure alternative alla detenzione, al rafforzamento dei contatti con il mondo esterno nonché al regime carcerario e alla regolamentazione dell'apparato disciplinare. Il Tavolo ha, altresì, proposto la previsione della mediazione nella fase esecutiva del processo penale minorile e ha formulato osservazioni quanto al trattamento dei minorenni inseriti in contesti di criminalità organizzata, proposte meglio specificate nell'allegato 9.

Lunedì 18 e martedì 19 aprile 2016, presso l'auditorium della Casa circondariale “Raffaele Cinotti” di Roma Rebibbia, si è svolta la prevista sessione conclusiva degli *Stati generali dell'Esecuzione penale*.

Gli interventi succedutisi nelle due giornate si sono caratterizzati per completezza, in ordine ai vari aspetti dell'esecuzione penale, e per gli alti contenuti proposti. Tra gli altri, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno preso la parola il Presidente emerito

della Repubblica, Giorgio Napolitano, il Presidente della Conferenza episcopale italiana, Cardinale Angelo Bagnasco, il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, i Ministri dell'Interno, del Lavoro e della Salute, Angelino Alfano, Giuliano Poletti e Beatrice Lorenzin, il Presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, il Presidente dell'Ufficio del Garante nazionale, Mauro Palma. I Coordinatori dei tavoli tematici hanno illustrato gli esiti dei rispettivi lavori.

Questo percorso, molto fecondo, deve considerarsi un punto di partenza. Infatti, ora si tratta di tradurre in azioni quanto emerso dal confronto all'interno dei tavoli tematici, sintetizzato nelle relazioni finali di ciascun tavolo di lavoro nonché nel documento finale, elaborato dal Comitato di esperti, dove, nell'ultimo passaggio vengono ben sintetizzate le ragioni e gli obiettivi di una scelta che punta a sviluppare una nuova cultura della pena: *“La società che offre un'opportunità ed una speranza alle persone che ha giustamente condannato si dà un'opportunità ed una speranza di diventare migliore”*. Il Presidente del Consiglio nazionale Forense ha sottolineato tra l'altro che *“Oggi in Italia esiste una grande detenuta: è la nostra società chiusa nella cella della demagogia, del populismo e di un strisciante giustizialismo. Occorre impegnarsi per far evadere la società dall'idea che detenzione e punizione siano i soli capisaldi di una democrazia che protegge i suoi cittadini”* auspicando *“di poter essere insieme correi dell'evasione della nostra società dalla cella dell'egoismo e della punizione a tutti i costi”*.

I lavori degli *Stati generali* – come preannunciato dal Ministro Orlando – hanno proceduto in parallelo al percorso della legge delega in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio e alla riorganizzazione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Esecuzione penale esterna. È evidente che la valorizzazione delle misure alternative alla detenzione, che hanno già contribuito a ridurre significativamente l'affollamento carcerario, non può prescindere da Uffici dell'Esecuzione penale esterna rafforzati e consolidati.

È opportuno ricordare una volta ancora che con decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, è stato sancito il contenuto della *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* (Allegato 4) di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 136/2012.

Tale *Carta*, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati, prevista dal citato Regolamento, è consegnata a ciascun detenuto o internato nel corso del primo colloquio con il Direttore o con un Operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in Istituto al fine di consentire il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel

contesto carcerario. Sono previste altresì le modalità con le quali la *Carta* deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. Essa è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.

Sul versante degli Ordinamenti delle Regioni e degli Enti locali sono intervenute alcune novità.

In primis, l'Assemblea legislativa della Regione Umbria ha eletto, in data 7 aprile 2016, il nuovo *Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale*, e, successivamente, anche l'Assemblea legislativa della Regione del Lazio ha provveduto, in data 15 giugno 2016, all'elezione del nuovo *Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale*.

Si sottolinea, altresì, che lo stesso Consiglio regionale del Lazio, con legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante *Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio*, all'articolo 16 dal titolo *Politiche in favore delle persone sottoposte a provvedimenti penali*, ha disposto che “*il sistema integrato sostiene le persone detenute e in regime di semilibertà e promuove, in collaborazione con i competenti uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ... servizi ed interventi*” volti in particolare a: migliorare le condizioni di vita nelle carceri, con particolare riguardo alle madri con figli minori; informare sulle possibilità e sulle procedure per ottenere l'esecuzione penale esterna e favorire le misure alternative alla detenzione; sostenere l'accoglienza e il reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone soggette a misure alternative alla detenzione; sostenere i diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio, nonché promuovere tutte le attività formative interne alla struttura detentiva, che permettono alle persone sottoposte a provvedimenti penali coercitivi, sia di aumentare il proprio livello di istruzione e sia di imparare nuove professionalità utili al loro reinserimento nella società e nel mondo del lavoro. Per adempiere a tali finalità, la Regione opera in collaborazione con gli Enti locali, con particolare riferimento ai Comuni sedi di Istituti di prevenzione e pena che adottano specifici piani di intervento, nonché i soggetti del terzo settore con competenze specifiche e in particolare le cooperative che hanno il trenta per cento dei soci detenuti o ex detenuti e le associazioni che hanno come scopo preminente la risocializzazione di detenuti.

Si aggiunga, sulla stessa linea, che l'Assemblea legislativa della Regione Sicilia, con l'adozione della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale*, ha deliberato alcune modifiche all'articolo 33 della legge regionale 5/2005 con cui era stato istituito il *Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale*, successivamente integrata in

parte con l'articolo 16 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1. In data 13 aprile 2016, il Presidente della Regione autonoma siciliana ha nominato il Garante regionale.

Da segnalare, infine, oltre a quanto già illustrato per le Regioni Lazio, Sicilia e Umbria, l'elezione del nuovo Garante regionale dell'Emilia Romagna, in ambito locale, la nomina del Garante del Comune di Oristano.

2. La Garanzia nel panorama valdostano.

Le funzioni di Garanzia, nell'ordinamento valdostano, sono state attribuite, come si diceva nella presentazione, all'Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, istitutiva della difesa civica, come novellata dalla legge regionale 19/2011.

Si tratta di una funzione ormai consolidata per la realtà della Valle d'Aosta, che si sta affermando anche nella coscienza civile.

Nel corso dell'esercizio in esame sono stati affrontati vari casi, soprattutto attraverso visite presso la Casa circondariale di Brissogne, la maggior parte dei quali attinenti a questioni personali e specifiche dei detenuti, ma anche relative all'organizzazione dell'Istituto.

Dell'attività concreta di esame dei casi e di iniziativa istituzionale si dà conto nelle altre parti della presente Relazione.

LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE

1. L'Istituto.

In Valle d'Aosta è presente un solo Istituto, la Casa circondariale di Brissogne, aperta nel 1984, articolata in sezioni ordinarie, di transito, per collaboratori di Giustizia, femminile, per detenute a disposizione dell'Autorità giudiziaria locale e semiliberi.

2. I ristretti.

La capienza regolamentare della struttura è di 181 unità; i detenuti effettivamente presenti al 31 dicembre 2016 erano 145.

Si è pertanto, al momento, scongiurato il ritorno al problema principe, l'affollamento carcerario; si pensi che, a fine 2012, rispetto ad un organico pari a 181 unità, le presenze ammontavano a ben 281 unità, poi ridotte a 200 a fine 2013 e a 134 a fine 2014, mentre i detenuti effettivamente presenti al 31 dicembre 2015 erano 171 (Tabella 2).

È ancora l'effetto delle misure definite "svuota carceri" varate negli ultimi anni, di cui si darà conto *infra*, a seguito delle sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.). La più conosciuta è la sentenza dell'8 gennaio 2013, *Causa Torreggiani e altri c. Italia*, la quale ha stabilito che lo spazio raccomandato dal Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa (C.P.T.) per ciascun detenuto, pari a 4 metri quadrati, può ridursi a 3 metri quadrati, in considerazione di altri aspetti delle condizioni detentive, quali la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.

La popolazione carceraria effettiva alla data del 31 dicembre 2016 è di 145 unità, di cui:

- detenuti italiani 44;
- detenuti stranieri 101;
- detenuti tossicodipendenti 36;
- detenuti collaboratori di Giustizia sottoposti a programmi di protezione 16;
- detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Istituto 47;
- detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Istituto 6.

Non può che accogliersi positivamente tale dato che nel contempo ha reso, già a partire da gennaio 2014, la Casa circondariale più vivibile.

Il decremento registrato già da gennaio 2014 non è stato colmato, come temuto, da un nuovo incremento per trasferimenti da Istituti italiani più affollati. Per completezza è da segnalare che la sospensione dell'assegnazione di detenuti da parte del Provveditorato regionale del Piemonte e Valle d'Aosta è stata condizionata anche dai lavori di ristrutturazione delle docce, che hanno comportato la chiusura di due sezioni.

Si ricorda che con deliberazione n. 237 in data 28 febbraio 2014, la Giunta regionale aveva approvato, su proposta di miglioramento amministrativo del Garante, le nuove modalità di realizzazione degli interventi assistenziali a favore dei detenuti nonché delle persone giunte a fine pena, residenti e non residenti sul territorio della Valle d'Aosta, che versano in situazione di disagio economico.

Per quanto riguarda i detenuti giunti a fine pena, gli interventi assistenziali si sostanziano in contributi erogati al momento della scarcerazione, volti a fronteggiare le spese di vitto e viaggio con mezzi pubblici, ai fini del rientro presso le proprie abitazioni.

Per quanto riguarda i detenuti che si trovano in stato di bisogno, sono previste provvidenze economiche per far fronte alle spese di prima necessità (quali, ad esempio, generi in sopravvitto, prodotti per l'igiene personale, telefonate ai familiari), nonché alle spese per eventuali bisogni di carattere straordinario (quali, ad esempio, protesi dentarie, occhiali da vista, farmaci non a carico del Servizio sanitario regionale); questi ultimi benefici sono erogati quando il ristretto non può contare su una rete familiare o amicale.

Si segnala che in data 21 settembre 2016 un detenuto ha gravemente danneggiato la cella ferendo quattro Agenti della Polizia penitenziaria accorsi per calmarlo. Il pronto intervento degli Agenti ha risolto la situazione.

Per i dati relativi alla popolazione carceraria, complessiva o suddivisa per le singole Regioni di detenzione, presente in Italia al 31 dicembre 2016, si rinvia agli allegati dal 10 al 27, mentre la situazione della Casa circondariale di Brissogne nello stesso periodo di riferimento è illustrata nelle tabelle dalla 1 alla 17, di seguito riportate, realizzate in base ai dati forniti dalla Direzione della Casa circondariale di Brissogne, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, dalle Strutture regionali Sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, Sovrintendenza agli Studi e Politiche del lavoro e della formazione – Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati, interpellati in tal senso, nonché ai dati pubblicati sul sito ufficiale del Ministero menzionato.

In allegato, altresì, i documenti relativi a *Carcere e probation* (Allegato 5) e *Tutela dei diritti* (Allegato 6) nonché la *Lettera circolare del Provveditore regionale del Piemonte e Valle d'Aosta* del 30 luglio 2013 (Allegato 7) concernente il sopravvitto, cioè i generi che i detenuti possono acquistare personalmente, in aggiunta al vitto garantito a tutti dall'Istituto.

TABELLA 1 – Detenuti presenti e capienza anno 2016³.

Mese di riferimento	N. Istituti	Capienza regolamentare ⁴	Detenuti presenti		di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ⁵	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
31.01.2016	1	181	174	0	103	1	0
29.02.2016	1	181	181	0	108	1	0
31.03.2016	1	181	169	0	104	1	0
30.04.2016	1	181	185	0	112	1	0
31.05.2016	1	181	172	0	104	1	0
30.06.2016	1	181	176	0	106	1	0
31.07.2016	1	181	172	0	107	1	0
31.08.2016	1	181	157	0	101	1	0
30.09.2016	1	181	155	0	104	1	0
31.10.2016	1	181	155	0	107	1	0
30.11.2016	1	181	147	0	99	1	0
31.12.2016	1	181	145	0	101	1	0

³ Dati tratti mensilmente dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

⁴ I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 m² per singolo detenuto + 5 m² per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 m² + 4 stabiliti dal C.P.T. + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

⁵ I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

TABELLA 2 – Detenuti presenti e capienza – Anni 2012-2016⁶.

Anno di riferimento	N. Istituti	Capienza regolamentare	Detenuti presenti		di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ⁷	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
2012	1	181	281	0	203	1	0
2013	1	181	200	0	136	2	1
2014	1	180 ⁸	134	0	84	1	0
2015	1	181 ⁹	171	0	104	0	0
2016	1	181	145	0	101	1	0

⁶ Dati tratti annualmente dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

⁷ I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

⁸ Ad aprile 2014 la capienza regolamentare è variata per effetto della diminuzione di un posto letto.

⁹ A giugno 2015 la capienza regolamentare è variata per effetto del ripristino di un posto letto.

TABELLA 3 – Dati generali relativi ai ristretti.

Ristretti per tipologia	N°
Presenti	145
di cui:	
Stranieri	101
Italiani	44
di cui:	
Nati in Valle d'Aosta	10
Residenti in Valle d'Aosta	34
In attesa di primo giudizio	5
Totale condannati non definitivi	13
di cui:	
Appellanti	3
Ricorrenti	9
Misto ¹⁰	1
Condannati definitivi	127
Ristretti tossicodipendenti	36
Ristretti nella sezione collaboratori di giustizia sottoposti a programmi di protezione	16

¹⁰ Nella categoria "misto" confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

TABELLA 4 – Detenuti presenti per posizione giuridica¹¹.

Detenuti	Attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati ⁽¹²⁾	Da impostare ¹³	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misto ⁽¹⁴⁾	Totale condannati non definitivi				
Anno 2012									
Italiani	4	1	4	1	10	68	0	0	78
Stranieri	9	5	27	2	43	160	0	0	203
Totale	10	2	31	3	53	228	0	0	281
Anno 2013									
Italiani	6	0	2	2	4	54	0	0	64
Stranieri	4	2	12	0	14	118	0	0	136
Totale	10	2	14	2	18	172	0	0	200
Anno 2014									
Italiani	1	2	1	1	4	45	0	0	50
Stranieri	6	4	3	0	7	71	0	0	84
Totale	7	6	4	1	11	116	0	0	134
Anno 2015									
Italiani	4	1	2	1	4	59	0	0	67
Stranieri	3	5	10	1	16	85	0	0	104
Totale	7	6	12	2	20	144	0	0	171
Anno 2016									
Italiani	2	0	2	0	2	40	0	0	44
Stranieri	3	3	7	1	11	87	0	0	101
Totale	5	3	9	1	13	127	0	0	145

¹¹ Dati tratti annualmente dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

¹² Dal 2016, i dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica, prevedono per la categoria “internati” un’ulteriore suddivisione in “internati in ex O.P.G.” e “internati in case lavoro, colonie agricole, altro”. Essendo il valore complessivo relativo alla Casa circondariale di Brissogne pari a zero, non è stata evidenziata nel grafico *de quo* la menzionata suddivisione.

¹³ La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell’archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

¹⁴ Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

TABELLA 5 – Detenuti per classi di età¹⁵.

Detenuti	da 18 a 20 anni	da 21 a 24 anni	da 25 a 29 anni	da 30 a 34 anni	da 35 a 39 anni	da 40 a 44 anni	da 45 a 49 anni	da 50 a 59 anni	da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Anno 2012												
Italiani	/	1	5	8	16	10	14	19	5	/	/	78
Stranieri	11	45	47	27	38	16	11	8	/	/	/	203
Totale	11	46	52	35	54	26	25	27	5	/	/	281
Anno 2013												
Italiani	/	4	6	9	10	12	9	12	2	/	/	64
Stranieri	3	27	42	26	20	11	5	2	/	/	/	136
Totale	3	31	48	35	30	23	14	14	2	/	/	200
Anno 2014												
Italiani	/	3	5	6	8	6	11	12	2	/	/	64
Stranieri	2	14	22	16	11	9	6	3	/	/	1	84
Totale	2	17	27	22	19	15	17	11	3	/	1	134
Anno 2015												
Italiani	0	4	7	5	13	6	8	17	5	2	/	67
Stranieri	6	16	18	20	19	14	5	3	/	2	1	104
Totale	6	20	25	25	32	20	13	20	5	4	1	171
Anno 2016												
Italiani	/	2	2	7	10	4	6	10	2	1	/	44
Stranieri	5	17	14	21	16	10	8	8	1	1	/	101
Totale	5	19	16	28	26	14	14	18	3	2	/	145

¹⁵ Dati tratti annualmente dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

TABELLA 6 – Detenuti condannati per pena inflitta¹⁶.

Anni di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	Totale
Anno 2012									
N° detenuti	39	42	39	52	39	10	4	3	228
Anno 2013									
N° detenuti	17	33	31	44	28	10	5	4	172
Anno 2014									
N° detenuti	14	25	14	25	19	7	7	5	116
Anno 2015									
N° detenuti	22	25	21	29	22	12	4	9	144
Anno 2016									
N° detenuti	12	28	25	22	24	9	3	4	127

¹⁶ Dati tratti annualmente dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

TABELLA 7 – Detenuti per tipologia di reato^{17, 18}.

Tipologia di reato	Italiani	Stranieri	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	15	//	15
Legge droga	16	32	48
Legge armi	19	2	21
Ordine pubblico	5	1	6
Contro il patrimonio	33	66	99
Prostituzione	1	//	1
Contro la pubblica Amministrazione	3	18	21
Incolunità pubblica	2	1	3
Fede pubblica	7	16	23
Contro la famiglia	1	3	4
Contro la persona	21	34	55
Contro l'Amministrazione della giustizia	5	2	7
Economia pubblica	2	//	2
Contravvenzioni	6	4	10
Legge stranieri	//	2	2
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	2	//	2
Altri reati	6	1	7

¹⁷ Dati tratti annualmente dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

¹⁸ La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti con quella tipologia di reato. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse, egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

TABELLA 8 – Ingressi in carcere dalla libertà¹⁹.

Cittadini	Donne	Uomini	Totale
Anno 2012			
Italiani e stranieri	/	65	65
Stranieri	/	24	24
Anno 2013			
Italiani e stranieri	1	82	83
Stranieri	/	32	32
Anno 2014			
Italiani e stranieri	5	58	63
Stranieri	3	35	38
Anno 2015			
Italiani e stranieri	/	54	54
Stranieri	/	25	25
Anno 2016			
Italiani e stranieri	2	73	75
Stranieri	/	40	40

¹⁹ Dati tratti annualmente dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

TABELLA 9 – Misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e altre misure²⁰.

Tipologia	N°
Libertà vigilate	
Libertà vigilata	13
Totale	13
Sanzioni sostitutive	
Semidetenzione	//
Libertà controllata	1
Totale	1
Altre misure	
Lavoro di pubblica utilità	1
Lavoro di pubblica utilità – <i>Violazione Codice della Strada</i>	2
Sospensione condizionale della pena	//
Lavoro all'esterno	8
Assistenza all'esterno dei figli minori	/
Totale	11

²⁰ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna – Ufficio primo – Sezione Osservatorio Misure alternative.

3. Il personale.

In primo luogo, è da sottolineare il persistere dell'assenza di un Direttore titolare. Assenza che viene colmata attraverso dirigenti "in missione", cioè titolari di altri Istituti. Si tratta di una carenza grave, sia per i ristretti e per il personale, cui manca il punto di riferimento, sia per lo stesso Garante, che incontra ovvie difficoltà ad interfacciarsi in ordine ai problemi da risolvere.

Il Garante ha nuovamente rappresentato il problema al Ministro della Giustizia nel corso di un incontro a Roma in data 19 gennaio 2016, con l'auspicio che, attraverso la prevista riorganizzazione dell'Amministrazione penitenziaria, venga ripristinato un Direttore titolare. L'organico di Polizia penitenziaria è pari a 145 unità (uomini 60 e donne 85). Sono presenti 2 Commissari, 13 Ispettori, 12 Sovrintendenti nonché 118 Agenti e Assistenti.

Sono inoltre presenti 4 Educatori di cui uno, tuttavia, in distacco presso altro Istituto.

Merita approfondimento l'organico degli Assistenti sociali, 3 di cui uno a tempo parziale e due a contratto.

È, questa, ancora un'area di criticità forte, in quanto il ruolo dell'Assistente sociale è da ritenersi centrale per fornire idoneo supporto ai detenuti.

Un Cappellano assicura il sostegno religioso. Sono presenti, altresì, dei ministri di culto della Chiesa evangelica e dei Testimoni di Geova.

TABELLA 10 – Personale di Polizia penitenziaria.

Tipologia	N°
Organico assegnato	145
di cui:	
donne	85
uomini	60
di cui:	
Commissari	2
Ispettori	13
Sovrintendenti	12
Agenti e Assistenti	118

TABELLA 11 – Altri soggetti operanti nella Casa circondariale.

Tipologia	N°
Educatori	4 ²¹
Assistenti sociali	3 ²²
Cappellano	1

4. Le misure alternative alla detenzione.

Nell'arco dell'anno 2016, sono state attivate misure alternative alla detenzione, come in dettaglio illustrate alla tabella 12, prese in carico dall'Ufficio Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Novara.

È appena il caso di ricordare, in quanto il dato è ben noto a tutti coloro che operano in campo penitenziario, che le misure alternative alla detenzione, in primo luogo la possibilità di esercitare un'attività lavorativa, abbattano il tasso di recidiva di circa quattro volte.

Come si diceva *supra*, le recenti normative “*svuotacarceri*” hanno ridotto sensibilmente l'affollamento. Di conseguenza, in parallelo sono state implementate le misure alternative alla detenzione. Purtroppo, però, non è stato conseguentemente rinforzato l'organico dell'Ufficio Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Novara, che versa in condizioni di criticità.

²¹ Quattro Educatori di cui uno in distacco presso altro Istituto.

²² Tre Assistenti sociali di cui uno a tempo parziale e due a contratto.

TABELLA 12 – Misure alternative alla detenzione²³.

Tipologia	In corso al 1/1/2016	Pervenute nel periodo	Eseguite nel periodo	In corso al 31/12/2016
Affidamento in prova				
Condannati dallo stato di libertà	19	6	25	11
Condannati dallo stato di detenzione ²⁴	3	1	4	2
Condannati in misura provvisoria	2	//	2	//
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	//	3	3	2
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione ²⁵	2	2	4	1
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	//	//	//	//
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	//	//	//	//
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ²⁶	//	//	//	//
Totale	26	12	38	16
Semilibertà				
Condannati dallo stato di libertà	//	//	//	//
Condannati dallo stato di detenzione ²⁷	//	1	1	1
Totale	//	1	1	1
Detenzione domiciliare				
Condannati dallo stato di libertà	11	17	28	8
Condannati dallo stato di detenzione ²⁸	4	9	13	5
Condannati in misura provvisoria	//	//	//	//
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	//	//	//	//
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ²⁹	//	//	//	//
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	//	//	//	//
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione ³⁰	//	//	//	//
Totale	15	26	41	13

²³ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna – Ufficio primo – Sezione Osservatorio Misure alternative.

²⁴ “dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

²⁵ *Idem.*

²⁶ *Idem.*

²⁷ *Idem.*

²⁸ *Idem.*

²⁹ *Idem.*

³⁰ *Idem.*

TABELLA 13 – Detenuti domiciliari ex legge 199/2010 in carico agli Uffici di Esecuzione penale esterna³¹.

Periodo: 16 dicembre 2010 – 31 dicembre 2016	
Detenzione domiciliare	N°
Anno 2012	
Condannati dallo stato di detenzione ³²	10
Condannati dallo stato di libertà	17
Anno 2013	
Condannati dallo stato di detenzione ³³	15
Condannati dallo stato di libertà	24
Anno 2014	
Condannati dallo stato di detenzione ³⁴	22
Condannati dallo stato di libertà	24
Anno 2015	
Condannati dallo stato di detenzione ³⁵	20
Condannati dallo stato di libertà	25
Anno 2016	
Condannati dallo stato di detenzione ³⁶	27
Condannati dallo stato di libertà	25

5. La situazione sanitaria.

Dopo un inopinato ritardo, il previsto trasferimento delle competenze in materia di medicina e sanità penitenziaria in capo alla Regione, avvenuto con il decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie del 14 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2014, n. 283, ha formalmente avuto luogo il 1° gennaio 2015.

³¹ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale dell'Esecuzione penale esterna – Osservatorio delle misure alternative.

³² “dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari e/o dagli arresti domiciliari.

³³ *Idem.*

³⁴ *Idem.*

³⁵ *Idem.*

³⁶ *Idem.*

Il Governo centrale, infatti, aveva rinunciato al ricorso presentato avverso la legge regionale 10 maggio 2011, n. 11, per cui la Corte costituzionale, con ordinanza n. 266 del 19 novembre 2012, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio.

La definizione giuridica della questione lasciava insoluto il nodo del trasferimento delle risorse finanziarie.

Con il decreto menzionato, sono state individuate tali risorse da assegnare alla Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio delle nuove funzioni trasferite in materia di sanità penitenziaria di cui l'articolo 5 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 271.

Tali risorse finanziarie, trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, sono state attribuite alla nostra Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in sede di ripartizione della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per la sanità penitenziaria, sulla base dei criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Dal 5 gennaio 2015 è operativa anche una convenzione sottoscritta tra Ministero della Giustizia e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per l'utilizzo dei locali destinati allo svolgimento delle attività sanitarie all'interno della struttura carceraria, concessi all'Azienda sanitaria valdostana in comodato d'uso e a titolo gratuito.

Come emerso nelle varie riunioni semestrali dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, nell'anno 2015 l'Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche sociali, l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e il Provveditorato regionale del Piemonte e Valle d'Aosta hanno steso e condiviso un nuovo quadro normativo finalizzato a garantire un presidio sanitario nell'Istituto penitenziario, presidio tuttavia condizionato dalle risorse finanziarie che vengono riconosciute alla Regione dallo Stato, ma che sembra comunque essere in linea con quanto applicato nell'ambito più generale del sistema sanitario valdostano di emergenza/urgenza, come evidenziato dall'Assessore regionale competente.

Successivamente, con delibera della Giunta regionale n. 1850 del 10 dicembre 2015, sono state approvate le direttive all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta in materia di sanità penitenziaria e attribuite le relative risorse finanziarie, trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto ministeriale 14 ottobre 2014.

Ha quindi preso avvio la gestione dell'assistenza sanitaria presso la Casa circondariale di Brissogne da parte dell'Azienda sanitaria valdostana sulla base di standard – tra cui l'esternalizzazione dei servizi medici e infermieristici – studiati e condivisi dall'Assessorato regionale alla Sanità, salute e Politiche sociali, dal Provveditorato regionale del Piemonte e Valle d'Aosta e dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Dal 1° dicembre 2016, il servizio di sanità penitenziaria è stato esternalizzato con affidamento, per un periodo di 36 mesi più eventuali 36 mesi di rinnovo, all'impresa Cooperativa sociale *Nuova SAIR Onlus* di Roma, che assicura la presenza di 3 Medici, a turnazione con orario feriale 8.00-18.30 e festivo 8.00-14.00, di 6 Infermieri, a turnazione 24 ore su 24, nonché di un Coordinatore.

TABELLA 14 – Servizio di sanità penitenziaria.

Tipologia	N°
Coordinatore	1
Medici	3
Infermieri	6

6. Il volontariato.

Merita attenzione il lavoro, proficuo e generoso, svolto dall'*Associazione Valdostana Volontariato Carcerario onlus (A.V.V.C.)*, operante all'interno del Carcere con Assistenti volontari, che svolgono la loro attività con interventi di sostegno morale, economico, di gestione degli indumenti e di generi di igiene di prima necessità, di gestione della biblioteca e di pratiche di segretariato sociale a favore dei detenuti che ne fanno richiesta.

L'Associazione ha anche organizzato momenti di intrattenimento culturale e di svago, di rilevanza significativa per la vita dei ristretti.

Il Garante non ha mai mancato di rimarcare l'importanza del volontariato, soprattutto in tempi di scarse risorse pubbliche.

7. L'istruzione.

Ultimati a giugno i corsi relativi all'anno scolastico 2015-2016, anche per l'anno scolastico 2016-2017 sono stati attivati gli interventi modulari di alfabetizzazione linguistica, rivolti ai detenuti stranieri interessati all'apprendimento della lingua italiana. I corsi sono stati suddivisi in due livelli di apprendimento per effetto del risultato dei test di ingresso che si sono realizzati: un corso di livello preparatorio (analfabeti o semianalfabeti) e un corso di livello A1 e A2. Avviati il 6 ottobre 2016, tali corsi di sei ore di lezione settimanale per ciascun livello, sono tenuti, il lunedì e il giovedì, dagli stessi insegnanti alfabetizzatori già incaricati negli anni

scorsi. Il numero di allievi frequentanti si è attestato attorno alle 12/15 unità, numero condizionato dai nuovi ingressi e/o dal fine pena.

In occasione delle riunioni semestrali dell'Osservatorio, il Sovrintendente agli Studi ha sottolineato l'ottima collaborazione che si è instaurata tra il Centro territoriale permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta (C.T.P.), che si è occupato delle attività didattiche presso l'Istituto penitenziario, i responsabili della Casa circondariale e il personale educativo.

Si rinvia per i dettagli all'allegato 32.

8. Lavoro e formazione.

Il progetto relativo al laboratorio di panificazione "*Brutti e buoni*", gestito dalla Cooperativa sociale *EnAIP Vallée d'Aoste* – il cui progetto è stato co-finanziato dal Fondo sociale europeo (F.S.E.) – come si ricorda, il 17 novembre 2014 aveva assunto i primi due detenuti a tempo parziale indeterminato e con l'aumentare del lavoro, dal mese di febbraio 2015, aveva assunto un terzo detenuto sempre a tempo parziale indeterminato.

Nei mesi di aprile e maggio 2016 sono venute meno due unità, un primo lavoratore è stato inaspettatamente espulso dal territorio italiano mentre il secondo per fine pena. Pertanto, da marzo sono stati inseriti due tirocinanti selezionati nell'ambito del progetto F.S.E. "*Discovery*" gestito dall'Ente di formazione *Trait d'Union* e da agosto uno di questi è stato assunto a tempo parziale indeterminato.

A novembre, infine, all'interno del panificio è stato attivato un tirocinio finanziato dalla cooperativa *EnAIP Vallée d'Aoste* con l'Ente di formazione *Trait d'Union*.

A fine anno, quindi, vi lavorano due detenuti assunti a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato e un tirocinante.

Visto il *turn over* che ha caratterizzato il panificio, gli operatori esterni della Cooperativa sono presenti in maniera costante e quotidiana per la maggior parte delle ore di attività del panificio.

Si sono consolidate le collaborazioni con i clienti del panificio: la Cooperativa *Noi e gli Altri* – mense scolastiche della città di Aosta e della cintura, asili nido –, la Cooperativa *Lo Pan Ner* – supermercato di via Parigi e punto vendita di via de Tillier –, la Cooperativa *La Sorgente*, il *GAS Valle d'Aosta*, le Terme di Pré-Saint-Didier, *Sky-way* Funivie Monte Bianco, l'*Officina della Pasta* di Aosta, i punti vendita *A&O* di Antey-Saint-André e di Valtournenche. Continuano anche le collaborazioni in occasione di eventi particolari con la Caritas diocesana, il C.S.V., l'Ufficio catechistico diocesano e vari clienti privati.

Novità positiva è che da settembre 2016 la Cooperativa *EnAIP Vallée d'Aoste* ha aderito con il marchio "*Brutti e buoni*" alla rete commerciale "*Freedhome*", rete costituita da realtà di

economia carceraria presente su tutto il territorio nazionale. Pertanto, i prodotti del panificio della Casa circondariale di Brissogne, oggi presenti nel punto vendita di Torino, possono così essere conosciuti e apprezzati anche fuori dal territorio valdostano.

Per quanto riguarda la lavanderia interna alla Casa circondariale, gestita dalla Cooperativa sociale *Mont Fallère*, è da rilevare che l'attività è proseguita regolarmente nel corso dell'esercizio in esame.

È tuttavia da rilevare che la Cooperativa nel mese di novembre non è riuscita ad aggiudicarsi l'appalto per la gestione quinquennale della lavanderia interna alla Casa di riposo "J.B. Festaz" (gestita dal 1° gennaio 2013) causa un'offerta economica meno vantaggiosa rispetto alla ditta aggiudicataria.

La lavanderia del "J.B. Festaz" ha rappresentato un luogo nel quale è stato concretizzato un pezzetto di *welfare* attraverso la realizzazione di percorsi formativi e di inserimento lavorativo. Grazie a questa opportunità tre detenuti hanno avuto l'opportunità di proseguire il proprio percorso di riabilitazione all'esterno della Casa circondariale usufruendo di misure alternative alla detenzione e altri detenuti hanno potuto lavorare all'interno del Carcere grazie ad alcune lavorazioni che venivano effettuate a Brissogne. Oltre a questi detenuti, attualmente operano presso la Casa di riposo due persone disabili prese in carico dal servizio sociale territoriale e un ragazzo con meno di 30 anni che si occupa della logistica.

In questi anni presso la lavanderia del "J.B. Festaz" hanno inoltre operato quattro volontari del servizio civile e quattro richiedenti asilo presenti sul territorio regionale.

La Cooperativa, che opera all'interno della Casa di riposo in regime di proroga, si è attivata per trovare altre commesse che possano garantire almeno in parte i posti di lavoro³⁷.

Nel mese di ottobre un ex detenuto impiegato presso la lavanderia della Casa di riposo ha rassegnato le dimissioni al fine di potersi occupare di suo figlio residente fuori Valle.

Al termine del progetto "*Discovery*", finanziato dal Fondo sociale Europeo, due corsisti sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato presso la lavanderia della Casa circondariale.

Il quadro dei ristretti occupati presso la Lavanderia a fine anno è così composto: un detenuto *full time*, in semi libertà, presso la lavanderia del "J.B. Festaz" e tre detenuti *part time* presso la lavanderia interna alla Casa circondariale.

A fine anno, presso la Casa circondariale è, altresì, attivo un corso di formazione – a valere sul bando 18/2014 – per addetto alle aree verdi e alle piccole manutenzioni murarie, denominato "*Co.Op.*", della durata complessiva di 400 ore, rivolto a otto detenuti.

³⁷ Dal 1° febbraio 2017, ha avuto inizio la collaborazione della Cooperativa sociale *Mont Fallère* con il *Refuge Père Laurent* di Aosta per il servizio di lavanderia interno.

Il gruppo in formazione è composto da vari ragazzi: due nigeriani, due tunisini, uno marocchino, uno italiano, uno rumeno e uno dominicano. L'attività formativa, avviata a marzo 2016, ha permesso ai corsisti di imparare facendo delle attività utili e non solo delle simulazioni didattiche.

Si rinvia per i dettagli all'allegato 33.

TABELLA 15 – Riepilogo detenuti lavoranti³⁸.

Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione			Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione			Totale detenuti lavoranti		
numero detenuti	di cui donne	di cui stranieri	numero detenuti	di cui donne	di cui stranieri	numero detenuti	di cui donne	di cui stranieri
Anno 2016								
47	//	29	6	//	5	53	//	34

TABELLA 16 – Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria³⁹.

Lavorazioni	Colonie agricole	Servizi d'Istituto	Manutenzione ordinaria fabbricati	Servizi extramurari (ex art. 21 L. 354/75) ⁴⁰	Totale
Anno 2016					
//	//	42	2	3	47

³⁸ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

³⁹ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

⁴⁰ Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'articolo 21 della legge 354/75 stipendiati dall'Amministrazione penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'Istituto.

TABELLA 17 – Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria⁴¹.

Semiliberi ⁴²		Lavoro all'esterno ex articolo 21, legge 354/75	Lavoranti ⁴³ in Istituto per conto di:		Totale
in proprio	Per datori di lavoro esterni		Imprese	Cooperative	
Anno 2016					
//	1	//	//	5	6

⁴¹ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

⁴² Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.

⁴³ Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci, collaboratori, dipendenti per cooperative/impresе, inclusi i lavoranti a domicilio ex articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie non gestite dall'Amministrazione penitenziaria.

L'ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici che seguono sono finalizzati al contemperamento di varie esigenze: l'immediatezza, l'informalità degli interventi e il contatto diretto con i detenuti o familiari o rappresentanti e la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti.

A – Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento del Garante possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei detenuti o familiari o rappresentanti; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

B – La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate dai detenuti o familiari o rappresentanti con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax, messaggio di posta elettronica e posta elettronica certificata.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione, o comunque in caso di ristretti, solitamente il Garante si reca presso la Casa circondariale di Brissogne, secondo le modalità stabilite nel Protocollo d'intesa (Allegato 8). La modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Garante e dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Garante può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il detenuto abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata correttamente, oppure

intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Garante.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il detenuto o familiare o rappresentante si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con una Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Garante competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al detenuto cercando di comunicare con la Casa circondariale per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio – non riguardando le Amministrazioni pubbliche – non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del detenuto che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il detenuto o familiare o rappresentante verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio d'azione.

Le richieste rivolte al Garante sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'ordine di istanza del soggetto che le ha presentate.

C – La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria – che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) – diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

D – La fase conclusiva.

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2016, l'Ufficio ha trattato 346 casi. Si tratta di casi strettamente connessi alla condizione di restrizione della libertà personale, quindi attinenti, sostanzialmente, al rapporto con il carcere.

Il notevole incremento dei casi portati all'attenzione del Garante valdostano, rilevato nel corso dell'esercizio in esame, è per 242 casi il portato di alcune istanze collettive.

TABELLA 18 – Casi trattati e nuovi dal 2012 al 2016.

Anno	Numero casi trattati	Casi nuovi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2012	16	15	7	9
2013	72	63	70	2
2014	60	58	46	14
2015	91	77	79	12
2016	346	334	334	12

Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 19, illustrativa della prevalenza della Casa circondariale, accompagnata dalla rilevante presenza delle Amministrazioni ed Enti fuori competenza – che in questo caso, sono per il 50% composte dall’Amministrazione della giustizia – verso alcuni dei quali il Garante può intervenire a titolo di collaborazione interistituzionale. In questo esercizio anche l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta compare con sette unità relative a questioni attinenti i servizi sanitari, mentre un’Amministrazione periferica dello Stato compare con un’unica unità. Altra unica unità è attribuita alle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati, di cui l’Ufficio del Garante si trova comunque ad occuparsi pur non avendo possibilità di intervento. Per converso, nessun caso è stato in questo esercizio esposto al Garante attinente la Regione autonoma Valle d’Aosta.

TABELLA 19 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti
Anno 2016.

Enti	Casi	%
1 – Casa circondariale di Brissogne	309	89%
2 – Regione autonoma Valle d’Aosta	0	0%
3 – Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta	7	2%
4 – Amministrazioni periferiche dello Stato	1	0%
5 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	30	9%
6 – Questioni tra privati	1	0%
Totale	348*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto due istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali.		

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge che le aree tematiche (Tabella 20) che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza sono quelle afferenti le questioni attinenti l'“organizzazione”, in netta ascesa (252 casi pari al 72% contro i 45 casi del 2015 pari al 46% e i 25 casi del 2014 pari al 39%), seguite da quelle concernenti il “diritto alla salute”, anch'essi in ascesa numerica (66 casi pari al 19% contro i 12 casi del 2015 pari al 12% e i 7 casi del 2014 pari all'11%), e da quelle attinenti l'“ordinamento”, nuovamente in diminuzione (17 casi pari al 5% contro i 18 casi pari al 18% del 2015 e i 21 casi pari al 33% del 2014).

L'area tematica “organizzazione” comprende materie trasversali quali le condizioni dell'Istituto e della detenzione, i rapporti con il personale dell'Istituto, il rispetto del regolamento interno della Casa circondariale, il vitto, il sopravvitto, i colloqui, la corrispondenza, le visite.

L'area tematica “ordinamento” comprende i rapporti istituzionali e, trattati anche a livello di collaborazione interistituzionale, giurisdizione, trasferimenti, danni nonché ordine e sicurezza pubblica.

TABELLA 20 – Suddivisione dei casi per area tematica.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Diritto all'affettività	3	1%
2 – Diritto all'istruzione e alla formazione	0	0%
3 – Diritto alla salute	66	19%
4 – Diritto di difesa	0	0%
5 – Diritto di voto	0	0%
6 – Diritti fondamentali	9	3%
7 – Diritti specifici dei detenuti stranieri	0	0%
8 – Misure alternative alla detenzione	0	0%
9 – Ordinamento	17	5%
10 – Organizzazione	252	72%
11 – Politiche sociali	0	0%
12 – Previdenza sociale	0	0%
13 – Questioni tra privati	1	0%

N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto due istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali.

Raccogliendo le istanze pervenute e approfondito il quadro d'insieme, si possono trarre le seguenti osservazioni.

Per l'elenco dei casi trattati, come si diceva si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 35-40).

3. Quadro d'insieme.

3.1. L'Istituto.

Il carcere valdostano è caratterizzato da un elevato *turn over* e da un'abbondante presenza di stranieri, tenendo altresì conto che i collaboratori di giustizia sono italiani. Sono caratteristiche che comportano un'assenza di una precisa identità, che si ripercuote, ad esempio, sulle iniziative promosse in tema di lavoro. Recentemente, la panetteria interna al carcere, che si è sviluppata nel tempo fino a fornire i propri prodotti anche in esercizi privati all'esterno, si è vista privare, causa trasferimento improvviso, di un detenuto che aveva acquisito una notevole professionalità, con l'esperienza e a seguito di adeguata formazione. Si è creata una situazione di criticità, in quanto è conseguentemente iniziato nuovamente un percorso, con l'individuazione di altro detenuto, per il quale, ovviamente, è stato necessario un congruo periodo di adeguata formazione.

3.2. Il Personale.

La criticità maggiore riguarda l'assenza di un Direttore titolare. Assenza che viene colmata da Direttori "*in missione*" da altre carceri. Si tratta, all'evidenza, di una carenza grave, sia per i ristretti che per il personale, cui manca il punto di riferimento, sia per lo stesso Garante, che incontra ovvie difficoltà ad interfacciarsi in ordine ai problemi da risolvere. Si ritiene che la figura del Direttore non sia vicariabile nei fatti da altri operatori, non a livello personale ma sicuramente a livello sistemico, che hanno altra preparazione e altre funzioni.

Carente si appalesa anche il servizio di carattere sociale, che non può essere adeguatamente assicurato da una sola Assistente sociale a tempo parziale e da due a contratto.

3.3. La situazione sanitaria.

Da dicembre 2016, l'assistenza sanitaria viene gestita da una Cooperativa convenzionata di figure mediche e infermieristiche. Pur riconoscendo che il periodo appena trascorso male si presta a riflessioni per la sua brevità, è lecito esprimere qualche riserva sulla funzionalità del nuovo assetto, che appare, *prima facie*, meno strutturato rispetto al passato.

Alcuni problemi sono stati comunque evidenziati anche per il periodo pregresso. In particolare, si sono registrate lagnanze in ordine all'effettuazione di cure e visite mediche. È il caso di rammentare che l'accompagnamento di un detenuto fuori dal carcere, per impossibilità di

attivazione all'interno, comporta il rispetto – doveroso – di procedure di sicurezza stringenti, che, oltre ad impegnare risorse sottratte ad altre funzioni, potrebbero, date le tempistiche, compromettere il buon esito per il detenuto.

Altra criticità evidenziata dai ristretti, la carenza di adeguato supporto psicologico-psichiatrico.

3.4. Le attività lavorative e complementari.

Si è sopra accennato all'attività del laboratorio di panificazione, denominato “*Brutti e Buoni*”.

Altra realtà commerciale è la lavanderia, che conta su due locali, uno interno e l'altro presso Struttura di accoglienza per anziani, che ha iniziato ad indirizzarsi anche alle famiglie valdostane. Anche la lavanderia, per altro, è stata condizionata nel suo percorso dal predetto problema del *turn over*.

3.5. Questioni emerse nei colloqui.

Le questioni emerse nei colloqui con i ristretti, oltre a quelle sanitarie, appena trattate, sono state di varia ampiezza. Tra le più rilevanti, la territorialità della pena, che si concretizza nella richiesta di trasferimento ad altro Istituto, strettamente legata al diritto all'affettività, la scarsità di opportunità lavorative, all'interno e all'esterno, che riguardano una netta minoranza di detenuti e la fornitura non sempre puntuale di materiali per l'igiene delle celle.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede, orari di apertura al pubblico e visite in carcere.

Nessuna variazione è stata apportata all'orario di apertura al pubblico; infatti il Garante riceve il pubblico, cioè parenti o rappresentanti dei detenuti, il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento, assicurando disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, concordati direttamente con gli interessati.

Ai soggetti che presentano disabilità fisiche e motorie viene garantita la possibilità di incontro in altro luogo, in attesa che si compia il previsto trasferimento dell'Ufficio in un edificio privo di barriere architettoniche.

Il Garante accede, altresì, alla Casa circondariale per effettuare i colloqui con i detenuti che ne fanno richiesta, nonché le visite che ritiene opportune, secondo le norme sull'Ordinamento penitenziario e il Protocollo d'intesa.

2. Lo staff.

Si ricorda, come già esposto nelle due precedenti Relazioni di questo Ufficio, che l'organico, composto dal 14 febbraio 2011 da quattro unità, due istruttori amministrativi che si occupavano dell'esame dei reclami e due coadiutori, dal 1° gennaio 2014 era sceso a tre unità e dal mese di giugno 2014 a due unità, venendo a mancare anche il secondo istruttore amministrativo, per assegnazione ad altro incarico, pur mantenendo il posto in organico presso l'Ufficio.

Dopo una prima indagine conoscitiva, aperta a fine 2014 che non è andata a buon fine per rinuncia dei candidati, nel mese di luglio 2015 è stata aperta una seconda indagine conoscitiva sulla disponibilità al trasferimento presso l'Ufficio di personale regionale di stessa categoria e posizione per la copertura del menzionato posto vacante, procedura conclusasi positivamente in data 2 maggio 2016 con il trasferimento da altra Struttura regionale di un istruttore amministrativo che si è occupato dell'esame dei reclami.

Dal 2 maggio, quindi, l'organico dell'Ufficio di fatto è composto dal menzionato istruttore amministrativo e dai due coadiutori, impiegati però in compiti amministrativi. Sino a questa data le mansioni svolte dall'istruttore amministrativo sono state garantite dallo stesso Garante.

Questa integrazione dell'organico è stata quanto mai necessaria per far fronte anche al notevole incremento di attività registrato negli ultimi cinque esercizi dalla difesa civica valdostana, per altro ampliata anche in ragione delle accresciute funzioni attribuite dalla richiamata legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che, novellando la legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, ha conferito a questa figura anche le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni strumentali dell'Ufficio anche nel corso dell'esercizio in esame sono state adeguatamente monitorate dalla Struttura competente del Consiglio regionale.

Le risorse finanziarie originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio, ammontanti a euro 160.000, ossia euro 11.000 in meno rispetto al 2015 (mentre erano di euro 244.220 nel 2012, euro 193.290 nel 2013, euro 171.000 nel 2014 e nel 2015), si sono rivelate sufficienti, risultando al termine dell'esercizio impegni a valere sui corrispondenti dettagli pari a circa l'89% della somma stanziata.

4. Le attività complementari.

4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.

Il *Coordinamento nazionale dei Garanti dei diritti delle persone limitate nella libertà personale*, cui il Garante valdostano ha assiduamente partecipato, si è occupato delle principali novità normative e delle problematiche che hanno interessato il mondo carcerario.

Il Garante dei detenuti valdostano ha altresì partecipato, a Bologna il 23 febbraio, alla giornata di studio sul tema *Vittime e autori di reato: un incontro possibile?*, voluta dalla Fondazione per le vittime dei reati e dal Garante dei detenuti della Regione Emilia-Romagna, durante la quale i relatori hanno cercato di rispondere a quesiti quali: *È davvero possibile un incontro tra la vittima e l'autore di un reato? In che modo il sostegno alle vittime e l'amministrazione della giustizia possono favorirlo, traendone linfa e illuminando di nuovi significati l'esperienza di chi riceve e di chi provoca tale dolore o disagio? Quali sono i luoghi e le forme idonee perché ciò avvenga senza compromettere il corretto accertamento delle responsabilità individuali e senza comprimere il diritto al giusto processo e all'umanizzazione della pena nei confronti dell'autore di reato, così come senza strumentalizzare la persona offesa ma facendosi carico delle sue necessità a prescindere dall'evoluzione del percorso di incontro?* Altri temi dell'incontro sono stati: il lavoro con gli imputati – maggiorenni e minorenni – e la fase di esecuzione della pena, quando le modalità di intervento possono contribuire fortemente ad un percorso di responsabilizzazione rispetto alle conseguenze dei propri comportamenti. In

questo campo, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale è attivo sia nella sua funzione di vigilanza sui luoghi dove le persone scontano la pena o attendono l'accertamento dell'eventuale responsabilità, sia nel proprio ruolo di promozione di rapporti e di progetti tra istituzioni coinvolte e società civile, per l'umanizzazione e la socializzazione della risposta sanzionatoria.

L'11 aprile, il Garante ha indirizzato una nota al Direttore della Casa circondariale di Brissogne al fine di conoscere le azioni intraprese affinché i detenuti, indipendentemente dalla volontà soggettiva di esercitare il proprio diritto di voto o di astenersene, avessero ricevuto opportune informazioni sulla consultazione referendaria.

Come si è già avuto modo di illustrare nella parte prima di questa Relazione, il 18 e 19 aprile, il Garante valdostano ha partecipato alla sessione conclusiva degli *Stati generali dell'Esecuzione penale*, avviata dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando il 19 maggio 2015 a Milano-Bollate.

Al fine di promuovere la conoscenza del Garante e di favorire il ricorso al medesimo da parte degli interessati, questo Ufficio si è avvalso della collaborazione dei mezzi di comunicazione, in mancanza del cui apporto non è ormai possibile comunicare con il grande pubblico, rilasciando interviste su argomenti specifici ed effettuando come consuetudine, dopo l'audizione con la I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio della Valle *Istituzioni e autonomia*, una conferenza stampa per presentare l'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente. Parallelamente, è stata regolarmente aggiornata la sezione dedicata all'Istituto del sito Internet del Consiglio regionale.

Per il particolare interesse, si richiama il *Protocollo d'intesa* (Allegato 8) siglato dal Garante e dal Direttore della Casa circondariale di Brissogne, in data 14 dicembre 2012, alla presenza del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale, già ampiamente illustrato nella Relazione per l'anno 2012, volto a regolare i rapporti e le modalità di intervento del Garante medesimo. Si tratta di un documento agile, che ha garantito l'aspetto sostanziale del rapporto con il detenuto.

Questo Ufficio ha poi riproposto, per l'anno scolastico 2016/2017, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Valle e ai rispettivi Docenti delle discipline giuridiche, il *Progetto difesa civica e scuola* al fine di promuovere nel mondo della scuola la cultura della difesa civica e di garanzia dei diritti dei ristretti. Nel corso dell'anno in esame, è stato organizzato un incontro con più classi di una Istituzione scolastica di Aosta che si è svolto a gennaio. Nell'ambito dello stesso *Progetto*, il 2 marzo il Difensore civico valdostano ha partecipato per la prima volta, in qualità di relatore, ad una conferenza presso l'Università Terza Età di Aosta.

Ad inizio 2016, il Garante ha indirizzato ai detenuti della Casa circondariale di Brissogne un messaggio di auguri per il nuovo anno, nei termini che seguono.

“Da ormai quattro anni mi reco periodicamente presso la Casa circondariale di Brissogne. Ho visto tanti detenuti, ognuno con la propria storia, le proprie sofferenze e, per fortuna, le proprie prospettive ed aspirazioni nella futura vita libera. I detenuti mi hanno posto le richieste più disparate e spero di essere stato di aiuto, attraverso un impegno quotidiano e attento. Ma credo che, nel complesso, siano stati i detenuti a darmi di più. Persone che vivono in uno stato di restrizione, che vedono fuori dalle grate delle loro celle il mondo che si muove liberamente, non si perdono d’animo e si fanno forza, esprimendo quella speranza che, forse, tanti uomini liberi faticano a coltivare. Se devo riassumere ciò che ho trovato oltre le sbarre mi vengono in mente due stati d’animo, entrambi nobili: la dignità e la solidarietà. Dignità nel formulare le richieste e, soprattutto, nel vivere giorno per giorno una condizione di disagio quale la privazione della libertà. Solidarietà, perché in più occasioni ho potuto notare, nel concreto, l’aiuto vicendevole, il reciproco soccorso tra i detenuti. Tanto mi sono sentito di esprimere, in occasione del nuovo anno. Auguro a Voi e alle Vostre Famiglie un sincero e sereno 2016”.

4.2. Le altre attività.

L’Ufficio del Garante ha partecipato alle riunioni dell’Osservatorio, organismo che si riunisce di norma semestralmente per verificare l’applicazione del Protocollo d’intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d’Aosta, atto sottoscritto per favorire dialogo e cooperazione tra Gestione penitenziaria e Servizi sociali, sanitari, educativi e di promozione del lavoro operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti della Casa circondariale di Brissogne.

L’Osservatorio, unico ausilio per monitorare la situazione carceraria fino all’attribuzione nel 2011 al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si è rivelato ancora una volta un utile strumento non solo di conoscenza ma anche di tutela dei ristretti.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, novellando la legge regionale 17/2001, ha attribuito al Difensore civico le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Compito del Garante è quello di provvedere alla tutela dei diritti dei detenuti e di vigilare sul rispetto delle regole di legalità all'interno del carcere.

A titolo riassuntivo e di sistema, possono rassegnarsi le seguenti conclusioni.

Il Garante ha affrontato diversi casi concreti portati alla sua attenzione; le tematiche più interessanti sono trattate in apposito capitolo della presente Relazione.

Al fine di una migliore azione dell'organo, in data 14 dicembre 2012, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, il Garante e il Direttore della Casa circondariale di Brissogne avevano sottoscritto un Protocollo d'intesa, volto a regolare i rapporti reciproci.

Si sottolinea che il Garante può accedere al carcere senza autorizzazione e colloquiare con i detenuti negli appositi locali.

Come già esplicitato, soprattutto la prima parte dell'anno 2015 ma anche l'esercizio in esame, ad eccezione del mese di aprile, è stato caratterizzato dai significativi effetti, iniziati nel 2014, dei due interventi normativi illustrati nella Relazione 2013, entrambi definiti "svuota carceri", volti a ridurre il problema principale che, da tempo, affliggeva pesantemente le Istituzioni penitenziarie: il sovraffollamento.

A fine dicembre 2016, il totale dei detenuti presenti nella Casa circondariale di Brissogne era pari a 145 unità su una capienza di 181; si pensi che, a fine 2012, il totale era di 281 unità su una capienza di 181.

L'atmosfera continua pertanto ed essere più vivibile, anche se il sovraffollamento non è l'unico problema; restano da affrontare e risolvere questioni che attengono ad altri parametri, come la qualità dell'igiene personale e delle celle, una maggiore apertura delle medesime e delle sezioni, il funzionamento delle docce, nonché l'individuazione di ulteriori spazi idonei per la socializzazione e le attività sportive, ricreative e culturali.

Restano, poi, i problemi relativi alla territorialità della pena, al lavoro interno ed esterno al carcere, ai servizi sanitari, al sopravvittuto ed altri, di cui si è dato conto in altre parti della presente Relazione.

La Casa circondariale di Brissogne vive, e non da oggi, una condizione di assenza di identità, come si è già accennato.

Si tratta, cioè, di un Istituto caratterizzato da una presenza di stranieri in percentuale decisamente più elevata rispetto al resto delle altre carceri, e soprattutto da un elevato *turn over*, che condiziona, come si è già rilevato, le attività economiche in essere e eventuali nuove implementazioni.

Un'altra condizione di criticità riguarda, come si è già accennato nel corpo della presente Relazione, l'assenza di un Direttore titolare, che garantisca la necessaria stabilità.

L'attribuzione dell'incarico a dirigenti "in missione", cioè titolari in altri Istituti, priva la Casa circondariale della guida di cui necessiterebbe. Questo stato di cose pregiudica, ovviamente, la qualità della detenzione e la funzionalità degli Uffici ma si riverbera, altresì, sull'attività del Garante, che incontra altrettanto ovvie difficoltà nel rapportarsi con il suo interfaccia naturale. Inoltre – e direi conseguentemente – spesso i detenuti si rivolgono direttamente al Garante senza interessare la Direzione, contrariamente alla prassi usuale e soprattutto alla natura dell'organo terzo, che prevede l'intervento del Garante quando si crea un problema tra detenuto e Amministrazione.

La conduzione del carcere viene così limitata alla gestione delle urgenze e dell'ordinaria amministrazione, mentre occorrerebbero tempo ed impegno continuo per affrontare questioni di ampio respiro, come, ad esempio, il lavoro.

Come ogni anno, insisto su questo tema, non solo perché attiene a diritti fondamentali e perché contribuisce ad abbattere drasticamente la recidiva, ma anche perché la rieducazione e il reinserimento nella società, principi sanciti dall'articolo 27 della Costituzione, passano attraverso l'assegnazione ad attività lavorative.

Il lavoro è dignità, non dimentichiamolo, fa sentire l'individuo utile alla collettività, lo fa sentire da una parte autonomo e non un carico per gli altri amministrati e dall'altra come soggetto che, al pari degli altri cittadini, concorre al mantenimento e allo sviluppo della comunità.

Sono concetti, si badi, molto concreti e chi non ha e non intravede opportunità vive come un peso la sua condizione.

Sono perfettamente consapevole che, in un momento di congiuntura sfavorevole, che per altro si sta trasformando ormai in un ridimensionamento a carattere strutturale, il reperimento di un'occupazione rappresenta uno scoglio per tutti, detenuti e liberi; direi, in certi settori, quasi un miraggio, ma dobbiamo essere consapevoli che la conseguenza di tutto ciò non può diventare la causa di una guerra tra poveri, che ha notoriamente conseguenze pericolose.

Dignità, ecco la parola che potrebbe sintetizzare al massimo lo spirito del contenuto di questa Relazione.

Dignità anche riguardo alle condizioni delle celle, soprattutto dal punto di vista igienico. Non sono pochi i detenuti che lamentano la carenza di prodotti di pulizia, il malfunzionamento delle docce, di cui è in corso, per altro, la risistemazione.

Dignità riguardo alla qualità del vitto, del momento di chiusura dei blindi e delle sezioni, su cui si è già fatto un primo passo con uno spirito progressivo nel 2016.

Tutto questo richiede un coinvolgimento pieno e convinto da parte di tutti: Direzione, operatori, volontari ma anche Enti territoriali.

Da questo ultimo punto di vista, vedo, anche se a piccoli *step*, un avvicinamento tra carcere e territorio, il superamento della cultura della diffidenza a favore della cultura dell'integrazione e dell'accoglienza.

Si può sbagliare, nella vita (e, tra l'altro, per i motivi più diversi), ma chi ha sbagliato ha diritto ad un'altra opportunità, a vedersi come un uomo nuovo, che responsabilmente si confronta con i suoi concittadini e assieme a loro si impegna per un futuro, individuale e collettivo, migliore.

Da un punto di vista più generale, come già evidenziato nella passata Relazione, non posso che accogliere con soddisfazione l'avvenuta nomina del Garante nazionale, nel febbraio 2016, più volte auspicata dal Coordinamento dei Garanti regionali e territoriali.

Con il collegio, presieduto da Mauro Palma, esperto di forte caratura, i Garanti regionali hanno già iniziato un percorso di incontri periodici, al fine di una disamina congiunta delle criticità in essere.

R rassegno, quindi, la presente Relazione, che mi auguro possa essere di aiuto a tutti gli attori del pianeta-carcere affinché i problemi e le questioni evidenziate siano oggetto di sforzo comune verso una detenzione autenticamente e completamente dignitosa.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.....	55
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.....	66
ALLEGATO 3 – Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.....	71
ALLEGATO 4 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.....	73
ALLEGATO 5 – Carcere e <i>probation</i>	95
ALLEGATO 6 – Tutela dei diritti.....	125
ALLEGATO 7 – Lettera circolare del Provveditore regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.....	135
ALLEGATO 8 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.....	139
ALLEGATO 9 – Stati generali dell’Esecuzione penale.....	141
ALLEGATO 10 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione.....	143
ALLEGATO 11 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione.....	144
ALLEGATO 12 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica.....	145
ALLEGATO 13 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica.....	146
ALLEGATO 14 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri.....	147
ALLEGATO 15 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età.....	148
ALLEGATO 16 – Detenuti stranieri per classi di età.....	149
ALLEGATO 17 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta.....	150
ALLEGATO 18 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta.....	151
ALLEGATO 19 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.....	152
ALLEGATO 20 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.....	153
ALLEGATO 21 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà nell’anno 2016.....	154
ALLEGATO 22 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà nell’anno 2016.....	155

ALLEGATO 23 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31 dicembre 2016.....	156
ALLEGATO 24 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato.	157
ALLEGATO 25 – Detenuti stranieri per tipologia di reato..	158
ALLEGATO 26 – Misure alternative alla carcerazione.	159
ALLEGATO 27 – Lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova.	160
ALLEGATO 28 – Riepilogo nazionale detenuti italiani e stranieri lavoratori.....	162
ALLEGATO 29 – Riepilogo nazionale detenuti stranieri lavoratori.....	163
ALLEGATO 30 – Detenuti lavoratori alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria.....	164
ALLEGATO 31 – Detenuti lavoratori non alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria.....	165
ALLEGATO 32 – Relazione relativa alle attività didattiche nella Casa circondariale di Brissogne.....	166
ALLEGATO 33 – Iniziative promosse presso la Casa circondariale di Brissogne.....	167
ALLEGATO 34 – Elenco attività complementari.	170
ALLEGATO 35 – Casa circondariale di Brissogne.....	174
ALLEGATO 36 – Regione autonoma Valle d'Aosta.	179
ALLEGATO 37 – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.....	180
ALLEGATO 38 – Amministrazioni periferiche dello Stato.	181
ALLEGATO 39 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	182
ALLEGATO 40 – Questioni tra privati.	185

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell’azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

*(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)*⁴⁴

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

*(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)*⁴⁵

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 3

(Requisiti)

2. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
3. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza⁴⁶;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis⁴⁷;
 - f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5⁴⁸.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;

⁴⁴ Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴⁵ Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴⁶ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴⁷ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴⁸ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
 3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
 4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
 5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale⁴⁹.

⁴⁹ Comma così modificato dall'articolo 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione⁵⁰.
- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi⁵¹.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale⁵².
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione⁵³.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con

⁵⁰ Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵¹ Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵² Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵³ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta⁵⁴.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale⁵⁵.

⁵⁴ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵⁵ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato⁵⁶.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali⁵⁷.

Art. 10bis

*(Aspettativa e regime contributivo)*⁵⁸

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

⁵⁶ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵⁷ Comma inserito dall'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵⁸ Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi⁵⁹;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato⁶⁰.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

⁵⁹ Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁶⁰ Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ⁶¹.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
 3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
 4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni

⁶¹ Lettera abrogata dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica⁶².

2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può⁶³:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

⁶² Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁶³ Comma così modificato dall'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.

2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.

Costituzione della Repubblica Italiana – Articoli 2, 3, 13, 24, 25, 27, 37, 79 e 111.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte⁶⁴.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale⁶⁵.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge⁶⁶.

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge⁶⁷.

⁶⁴ Cfr. *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* – «Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte» (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, supplemento ordinario), nonché legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull'«Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra» (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).

⁶⁵ Così sostituito dall'articolo 1, legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.

⁶⁶ *Idem*.

⁶⁷ Comma aggiunto dall'articolo 1, legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata⁶⁸.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo⁶⁹.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore⁷⁰.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita⁷¹.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* – Articoli 18 e 67.

Art. 18

(Colloqui, corrispondenza e informazione)^{72, 73}

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici⁷⁴.

⁶⁸ Comma aggiunto dall'articolo 1, legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

⁶⁹ *Idem.*

⁷⁰ *Idem.*

⁷¹ *Idem.*

⁷² Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1.

⁷³ La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 dicembre 2012, n. 301, ha dichiarato l'inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo comma sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31, 32, primo e secondo comma, della Costituzione.

⁷⁴ Comma così sostituito dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia⁷⁵.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'Amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

*Omissis*⁷⁶.

Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto⁷⁷.

*Omissis*⁷⁸.

Art. 67

(Visite agli istituti)

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
- b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
- d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
- e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
- f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
- g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
- h) gli ispettori generali dell'Amministrazione penitenziaria;

⁷⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1997, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

⁷⁶ Comma abrogato dall'articolo 3, comma 2, legge 8 aprile 2004, n. 95, a decorrere dal 15 aprile 2004.

⁷⁷ Comma sostituito dall'articolo 4, legge 10 ottobre 1986, n. 663 e, successivamente, così modificato dall'articolo 16, comma 2, decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 e dall'articolo 3, comma 3, legge 8 aprile 2004, n. 95, a decorrere dal 15 aprile 2004.

⁷⁸ Comma abrogato dall'articolo 3, legge 8 aprile 2004, n. 95, a decorrere dal 15 aprile 2004.

- i) l'ispettore dei cappellani;
- l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
- l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati⁷⁹;
- l-ter) i membri del Parlamento europeo⁸⁰.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-bis⁸¹.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

⁷⁹ Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12-bis, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

⁸⁰ Lettera aggiunta dalla lettera a), comma 1, decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

⁸¹ Comma così modificato dall'articolo 16, comma 1, decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

ALLEGATO 3 – Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale⁸².

Il Garante (o Difensore civico o *Ombudsman*) è un organo di garanzia che ha funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale. Istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 con il compito principale di sorvegliare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei Giudici e degli Ufficiali, nella seconda metà dell'Ottocento si è trasformato in un organo di controllo della pubblica Amministrazione e di difesa del cittadino contro ogni abuso.

Oggi questa figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 23 paesi dell'Unione europea e nella Confederazione Elvetica.

Nell'Ordinamento italiano il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato introdotto con il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (articolo 7) convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Con il decreto ministeriale 11 marzo 2015, n. 36, si è definito il Regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio. Il quadro dei riferimenti normativi del Garante nazionale è completato dalla direttiva UE n. 115 del 2008 - *Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* (articolo 8, comma 6), e dal *Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* (OPCAT), ratificato dall'Italia il 3 aprile 2013 (articoli 20 e 21)

Il Garante nazionale:

- *vigila*, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
- *visita*, senza di autorizzazione, gli Istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli Istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
- *prende visione*, previo consenso dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
- *richiede* alle Amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

⁸² Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_21_2.page, aggiornata al 20 luglio 2016.

- *verifica* il rispetto degli adempimenti normativi connessi alla tutela dei diritti nei centri di identificazione e di espulsione nei cui locali accede senza restrizione alcuna;
- *formula* specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'Amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
- *trasmette* annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'Interno e al Ministro della Giustizia;
- *monitora* le procedure relative ai rimpatri forzati rientrando nel sistema previsto dall'articolo 8, comma 6 della direttiva U.E. n. 115 del 2008.

Il Garante nazionale e la rete dei garanti territoriali

L'Italia ha designato il Garante nazionale come organismo di monitoraggio indipendente (NPM), previsto dal *Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*.

Il Garante, agendo come NPM, coordina la rete dei Garanti territoriali per promuovere il monitoraggio della privazione della libertà e il dialogo istituzionale sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone ristrette.

Il collegio del Garante nazionale è costituito dal presidente Mauro Palma e dalle componenti Daniela de Robert ed Emilia Rossi.

La sede è a Roma in via S. Francesco di Sales, 34.

ALLEGATO 4 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati⁸³.

La *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* è prevista dal *Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*.

La Carta è consegnata a ciascun detenuto o internato – nel corso del primo colloquio con il Direttore o con un Operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in Istituto – per consentire il migliore esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario.

Al fine di consentire ai familiari di prenderne conoscenza, la Carta è pubblicata sul sito internet <http://www.giustizia.it> e una copia è a disposizione per la consultazione nella sala colloqui di ogni singolo Istituto.

Al detenuto, oltre alla *Carta*, sono consegnati gli estratti della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*), del Regolamento interno dell'Istituto e delle altre disposizioni, anche sovranazionali, attinenti ai diritti e ai doveri del detenuto e dell'internato, alla disciplina e al trattamento penitenziario, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Contestualmente viene indicato al detenuto il luogo ove è possibile consultare i testi integrali delle predette norme.

Ingresso dalla libertà.

L'ingresso in Istituto è curato dal personale di Polizia penitenziaria preposto all'Ufficio Matricola.

Il detenuto ha il *diritto di avvertire i propri familiari*, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento da altro Istituto.

Il detenuto ha diritto di nominare uno o due difensori di fiducia (in mancanza, gli viene nominato dal magistrato un difensore di ufficio). Inoltre, salvo che l'Autorità giudiziaria ponga al momento dell'arresto un divieto (che non può essere superiore a 5 giorni), il detenuto ha *diritto ad avere colloqui con il proprio difensore* sin dal momento dell'ingresso e per tutta la permanenza in carcere, negli orari e con le modalità stabilite, facendone richiesta attraverso l'Ufficio Matricola.

Il detenuto è sottoposto al *prelievo delle impronte digitali* e alla perquisizione e deve *consegnare denaro, orologio, cintura e oggetti di valore*. Deve anche sottoporsi a *visita medica e psicologica* durante la quale potrà riferire eventuali problemi di salute, dipendenze, intolleranze e necessità di assunzione di farmaci. Egli *può chiedere di non convivere* con altri detenuti per motivi di tutela della propria incolumità personale.

⁸³ Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, con cui è stato stabilito il contenuto della *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento sull'Ordinamento penitenziario), come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136.

Vita quotidiana.

Gli Istituti penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento delle attività in comune, locali che devono essere di ampiezza sufficiente, areati e riscaldati, e muniti di servizi igienici riservati.

Il detenuto ha diritto di ricevere biancheria, vestiario e corredo per il letto; deve averne cura e provvedere alla pulizia della cella e al decoro della sua persona. Gli è assicurata la possibilità di fare la doccia e di fruire di un periodico taglio di barba e capelli.

Ciascun detenuto o internato ha *diritto di permanere all'aperto* almeno per due ore al giorno o, in determinati regimi di custodia, per un tempo più breve ma non meno di un'ora.

Il detenuto o internato ha *diritto a un'alimentazione sana* e adeguata alle proprie condizioni. Ha diritto a tre pasti al giorno, somministrati negli orari stabiliti dal regolamento interno di Istituto. Ha diritto di avere a disposizione acqua potabile e di utilizzare, nel rispetto delle regole di sicurezza, un fornello personale. È pure consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto (cosiddetto "sopravvito") ed è garantito il diritto di ricevere dall'esterno analoghe merci in pacchi, ma entro limiti di peso prefissati. Una rappresentanza dei detenuti controlla sia la preparazione del vitto che i prezzi dei generi venduti in Istituto.

Sono salvaguardati il *diritto alla salute* e l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza. I servizi disponibili all'interno di ciascun Istituto sono indicati nella *Carta dei servizi sanitari* per i detenuti e gli internati.

È riconosciuto il *diritto di praticare il proprio culto*, di fruire dell'assistenza spirituale del cappellano cattolico e di partecipare ai riti religiosi nelle cappelle cattoliche o nei locali adibiti ai culti acattolici.

Doveri di comportamento.

Il detenuto deve osservare le norme che regolano la vita dell'Istituto e le particolari disposizioni impartite dal personale di Polizia penitenziaria. Le infrazioni disciplinari (tra cui la negligenza nella pulizia e nell'ordine, il volontario inadempimento di obblighi lavorativi, il possesso o traffico di oggetti non consentiti, denaro e strumenti atti ad offendere, le comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, le intimidazioni o sopraffazioni, i ritardi nel rientro e tutti i fatti previsti dalla legge come reato) sono sanzionate – secondo la loro gravità – con il richiamo, l'ammonizione, l'esclusione dalle attività ricreative e sportive (fino a un massimo di dieci giorni), l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta (per non più di dieci giorni) e l'esclusione dalle attività in comune (fino a un massimo di quindici giorni).

Il detenuto ha l'obbligo di sottoporsi a perquisizione tutte le volte che sia necessario per motivi di sicurezza. Egli ha *diritto a non subire mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari (quali l'uso delle manette)* e può proporre reclamo al Magistrato di Sorveglianza in ordine alle condizioni di esercizio del potere disciplinare.

Più in generale, egli può proporre reclamo al Magistrato di Sorveglianza per far valere i diritti riconosciuti dalla legge penitenziaria, e può rivolgersi per ogni tipo di doglianza al Direttore dell'Istituto, agli Ispettori, al Ministro della Giustizia, al Magistrato di Sorveglianza, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'Istituto, al Presidente della Giunta regionale e al Capo dello Stato.

Istruzione e attività culturali, sportive e ricreative.

Negli Istituti penitenziari si svolgono corsi scolastici a livello di scuola d'obbligo e di scuola secondaria superiore.

I detenuti possono ricevere un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale, per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai detenuti che seguono corsi di istruzione secondaria di secondo grado o corsi universitari, e che hanno superato tutti gli esami di ciascun anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento. Ai detenuti che si sono distinti per particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale sono concesse ricompense. È altresì consentita la possibilità di svolgere la preparazione da privatista per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e della laurea universitaria.

Gli Istituti sono forniti di una biblioteca, alla cui gestione collaborano gli stessi detenuti. L'accesso ai locali della biblioteca delle rispettive sezioni avviene in giorni ed orari stabiliti nel regolamento interno di Istituto.

Nell'Istituto vengono organizzate attività culturali, sportive e ricreative che fanno parte del trattamento rieducativo. La loro organizzazione è curata da una commissione composta dal Direttore, da uno o più Educatori, da uno o più Assistenti sociali e da una rappresentanza di detenuti. Per partecipare ai corsi e alle altre attività è sufficiente una richiesta scritta. Durante la permanenza all'aperto è consentito ai detenuti lo svolgimento di attività sportive.

Lavoro.

Il lavoro è uno degli elementi fondamentali del trattamento carcerario.

I detenuti imputati possono partecipare, a loro richiesta, ad attività lavorative, sia all'interno dell'Istituto (cuciniere, barbiere, magazziniere...) che all'esterno. Il lavoro all'esterno è una modalità di esecuzione della pena: per i condannati per reati comuni è applicabile senza alcuna limitazione, per i condannati alla pena della reclusione per delitti particolari è applicabile dopo l'espiazione di 1/3 della pena e per i condannati all'ergastolo è applicabile dopo l'espiazione di almeno 10 anni. Il Magistrato di Sorveglianza approva il provvedimento del Direttore dell'Istituto e indica le prescrizioni cui attenersi.

I condannati e gli internati sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro hanno l'obbligo di prestare attività lavorativa.

La mercede è stabilita in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Ricompense.

I detenuti e gli internati che si sono distinti per particolare impegno nel lavoro, nello studio, nell'aiuto prestato agli altri o in atti meritori, sono premiati con l'encomio del Direttore o con la proposta – formulata dal consiglio di disciplina – di concessione della grazia, della liberazione condizionale, della revoca anticipata della misura di sicurezza o di altri benefici.

Trasferimenti.

Le istanze di trasferimento devono essere rivolte, tramite il Direttore dell'Istituto, al Provveditore regionale quando è chiesto il trasferimento in un carcere dello stesso distretto, ovvero al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia quando si chiede il trasferimento in un carcere fuori dalla circoscrizione.

È favorito il criterio di destinare i detenuti ad Istituti prossimi alla residenza delle famiglie. I detenuti hanno il diritto a non essere trasferiti d'ufficio se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'Istituto e per motivi di giustizia.

Peculio e gestione dei rapporti economici con le istituzioni.

È vietato il possesso di denaro; le somme di cui il detenuto dispone al momento dell'ingresso in Istituto e quelle che successivamente riceve tramite vaglia postale o con deposito in portineria (peculio), sono depositate e possono essere liberamente destinate dal detenuto all'acquisto di prodotti, per la corrispondenza o per comunicazioni telefoniche.

Il detenuto è obbligato al pagamento delle spese di mantenimento, comprensive del costo dei pasti e dell'uso del corredo personale fornito dall'Amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola, piatti, posate, ecc.). Su istanza del detenuto, il Magistrato di Sorveglianza può disporre la remissione del debito in caso di difficoltà economiche, se l'interessato ha mantenuto una buona condotta.

Rapporti con la società esterna.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di avere colloqui visivi con i familiari o con persone diverse (quando ricorrono ragionevoli motivi), oltre che con il difensore e con il Garante dei diritti dei detenuti. Durante il colloquio, che si svolge in appositi locali senza mezzi divisorii e sotto il controllo visivo e non auditivo del personale di Polizia penitenziaria, il detenuto deve tenere un comportamento corretto; in caso contrario, può essere escluso dai colloqui. Ogni detenuto in regime ordinario ha diritto a sei colloqui al mese, ciascuno per un massimo di un'ora e con non più di 3 persone per volta.

Il detenuto ha pure diritto a *colloqui telefonici* con i familiari e conviventi, e in casi particolari (per accertati motivi) con persone diverse; tali colloqui sono concessi una volta a settimana per la durata massima di 10 minuti ciascuno, nonché al rientro in Istituto dal permesso o dalla licenza. Le spese sono a carico del detenuto. Regole più restrittive sono previste per i regimi speciali.

La richiesta deve essere indirizzata, per gli imputati, all'Autorità Giudiziaria che procede; per i condannati (anche con sentenza di primo grado) e per gli internati, invece, essa va inoltrata al Direttore dell'Istituto.

La *corrispondenza* può essere ricevuta in carcere senza limitazioni nel regime ordinario; quella indirizzata dal detenuto a difensori, o a membri del Parlamento, rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, non può subire limitazione alcuna.

Ogni detenuto può ricevere quattro pacchi mensili non eccedenti i 20 kg, sia in occasione dei colloqui, sia se siano stati spediti per posta qualora nei quindici giorni precedenti egli non abbia fruito di alcun colloquio visivo.

È assicurata la relazione dei detenuti con le proprie famiglie. Ai familiari deve essere comunicato il trasferimento ad altra struttura detentiva. Il detenuto ha il diritto di indicare i familiari ai quali vuole

sia data tempestiva notizia in caso di decesso o grave infermità, ed in relazione ai quali vuole ricevere le medesime notizie.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di esercitare il voto in occasione di consultazioni elettorali in un seggio speciale, previa dichiarazione della volontà di esprimerlo, indirizzata entro il terzo giorno antecedente la votazione al Sindaco del luogo ove si trova l'Istituto.

È consentito usare un apparecchio radio personale, nonché computer e lettori di dvd, per motivi di studio o di lavoro.

Misure premiali.

Permessi.

I permessi sono parte integrante del programma di trattamento, perché consentono di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Possono essere concessi dal Magistrato di Sorveglianza permessi premio ai condannati che non risultino socialmente pericolosi, se hanno tenuto una condotta regolare ed hanno già espiato una parte considerevole della pena. I permessi premio non possono avere una durata superiore a 15 giorni e non possono essere concessi per più di 45 giorni complessivi in un anno. Sono stabilite limitazioni ed esclusioni in relazione ai condannati per reati gravi e a coloro i quali sono evasi o hanno avuto la revoca di una misura alternativa.

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il Giudice che procede o il Magistrato di Sorveglianza può concedere agli imputati, ai condannati e agli internati il permesso di recarsi a visitare l'infermo.

Il detenuto che senza giustificato motivo non rientra in Istituto allo scadere del permesso è punito in via disciplinare se l'assenza si protrae per oltre 3 ore e non più di 12; negli altri casi è punibile per il reato di evasione.

In caso di diniego del permesso, il detenuto può proporre reclamo entro termini brevissimi.

Liberazione anticipata.

Il Magistrato di Sorveglianza può concedere ai detenuti condannati la liberazione anticipata, che consiste in una riduzione di pena pari a 45 giorni per ogni 6 mesi di pena espiata.

Il beneficio della liberazione anticipata compete soltanto a chi ha tenuto una regolare condotta ed ha partecipato alle attività di osservazione e trattamento. È riconosciuto anche per il periodo trascorso in custodia cautelare ed agli arresti domiciliari. Può essere concesso, dietro analoghe condizioni, anche in relazione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza può essere proposto motivato reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 10 giorni dalla notifica del rigetto.

Misure alternative alla detenzione.

Affidamento in prova al Servizio sociale.

Se la condanna o il residuo della pena è inferiore a tre anni, il detenuto, in base ai risultati dell'osservazione della sua personalità, può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena

ancora da scontare, durante il quale egli verrà seguito dall'Ufficio esecuzione penale esterna. L'istanza di affidamento è rivolta al Magistrato di Sorveglianza e la misura può essere concessa dal Tribunale di Sorveglianza.

Lo stesso Tribunale di Sorveglianza, se accerta l'esito positivo del periodo trascorso in affidamento, dichiara l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna.

La persona tossicodipendente e/o alcooldipendente, con condanna o residuo di pena inferiori a 6 anni (4 anni per reati particolari), che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi (d'accordo con il servizio tossicodipendenze della sua AUSL) può beneficiare dell'affidamento "terapeutico".

La misura dell'affidamento non può essere concessa più di due volte.

Detenzione domiciliare.

Il Tribunale di Sorveglianza concede la detenzione domiciliare a chi ha compiuto 70 anni, se non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non è recidivo reiterato.

Possono ottenere la stessa misura, per una pena o un residuo di pena inferiore ai quattro anni, la donna in stato di gravidanza, la madre o il padre con prole convivente di età inferiore ai 10 anni, la persona in particolari condizioni di salute o di età anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile) o inferiore ai 21 anni; la persona con una pena o residuo di pena inferiore ai due anni.

L'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi.

Oltre ai casi anzidetti, la legge prevede che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi – anche se parte residua di pena maggiore – sia eseguita presso l'abitazione o altro luogo di dimora, salvo che si tratti di soggetti condannati per i reati gravi di cui all'art. 4 bis della legge n. 354/75 (vedi glossario).

La madre con prole di età non superiore a 10 anni, qualora abbia espiato un terzo della pena (15 anni se la pena è quella dell'ergastolo), può beneficiare dell'esecuzione presso il domicilio se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

Semilibertà.

La semilibertà consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'Istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

È concessa dal Tribunale di Sorveglianza a chi è:

- sottoposto ad una misura di sicurezza;
- condannato all'arresto o alla reclusione non superiore a 6 mesi;
- condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbia scontato metà pena (2/3 per i reati più gravi indicati all'articolo 4 bis, comma 1 O.P.);
- condannato all'ergastolo ed abbia scontato 26 anni di detenzione.

Liberazione condizionale.

La liberazione condizionale può essere concessa a chi ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della pena inflitta, qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni

di pena e non meno di 3/4; se si tratta di condannato all'ergastolo, gli anni scontati devono essere almeno 26).

Per ottenere il beneficio bisogna aver tenuto, durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento. La liberazione è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si dimostri l'impossibilità di adempierle.

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per tossicodipendenti o alcool dipendenti.

Il Tribunale di Sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni a colui che deve scontare una pena o un residuo pena non superiore a 6 anni (4 se condannati per reati particolari) per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza / alcoolodipendenza e si è sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso una struttura pubblica o autorizzata ai sensi di legge.

Regimi di detenzione speciali.

Regime di sorveglianza particolare.

Il regime di sorveglianza particolare può essere disposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (di propria iniziativa o su segnalazione del Direttore o dell'Autorità giudiziaria con parere favorevole del consiglio di disciplina) in relazione a reiterati comportamenti offensivi dell'ordine e della sicurezza negli Istituti penitenziari. Esso comporta particolari restrizioni che riguardano l'accesso alle attività lavorative e alle attività in comune, la corrispondenza epistolare e telefonica, la detenzione di oggetti normalmente consentiti.

Le restrizioni non possono riguardare l'igiene e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario ed il corredo, la lettura di libri e periodici, le pratiche di culto, l'uso di apparecchi radio del tipo consentito, la permanenza all'aperto per almeno un'ora al giorno, i colloqui con i difensori nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori e i fratelli.

Avverso il provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel termine di dieci giorni.

Regime dei condannati per particolari delitti.

I detenuti e internati per i gravi delitti elencati nell'art. 4 bis l. 354/1975 (vedi glossario) possono usufruire di non più di quattro colloqui visivi e due colloqui telefonici al mese, e subiscono limitazioni nell'applicazione dei benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno e alle attività culturali e sportive, dei permessi premio e delle misure alternative.

Isolamento continuo.

È ammesso per ragioni sanitarie nei casi di malattia contagiosa; può essere disposto durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune (con divieto di comunicare con gli altri), nonché durante l'istruttoria penale e nel procedimento di prevenzione quando sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua, nonché i controlli medici. I detenuti in isolamento possono comunque ricevere la visita delle autorità politiche, giudiziarie, amministrative e religiose indicate nell'art. 67 della legge n. 354/75.

Sospensione temporanea delle normali regole di trattamento.

Il Ministro della Giustizia, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, ha facoltà di sospendere nell'Istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati al fine di ripristinare l'ordine e la sicurezza e per il tempo strettamente necessario a tale fine.

Il Ministro della Giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte l'applicazione delle normali regole di trattamento nei confronti dei detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o per delitti di associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva.

La sospensione comporta le restrizioni necessarie ad impedire i contatti con le organizzazioni criminali (un solo colloquio al mese con familiari e conviventi, con controllo auditivo e registrazione – fatta eccezione per i colloqui difensivi; limitazione di somme e beni ricevuti dall'esterno, esclusione dalle rappresentanze, sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, limitazione della permanenza all'aperto); ha durata pari a quattro anni, prorogabile per successivi periodi di due anni. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di Istituti a loro esclusivamente dedicati o comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'Istituto, custoditi da reparti specializzati della Polizia penitenziaria.

Avverso il provvedimento applicativo può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel termine di venti giorni dalla comunicazione.

Il detenuto o internato in regime di 41 bis legge n. 354/1975 (vedi glossario) partecipa alle udienze a distanza, con le modalità previste dall'art. 146 bis delle norme di attuazione del c.p.p.

Detenute gestanti, puerpere e madri con prole.

Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di donne incinte o madri con prole di età non superiore ai sei anni, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

L'esecuzione penale è differita nei confronti di donne incinte o madri di infanti inferiori di un anno; può altresì essere differita l'esecuzione penale nei confronti di madri con prole di età inferiore ai tre anni; l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattano la propria prole fino a un anno; le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci; è assicurata alle gestanti e alle madri con bambini assistenza adeguata di medici specialisti, ostetriche e operatori in puericultura e le detenute sono ospitate in luoghi adeguati.

Detenuti stranieri.

I detenuti stranieri hanno il diritto di chiedere che le autorità consolari del loro Paese siano informate dell'arresto, di ricevere l'estratto delle norme nella propria lingua, di effettuare telefonate e colloqui con l'ausilio di un interprete.

Hanno il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari e le loro esigenze di vita religiosa e spirituale.

I detenuti stranieri che devono scontare una pena, anche residua, inferiore ai due anni, hanno il diritto di essere espulsi verso il loro Paese di origine.

Con la condanna penale può essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione, eseguita dopo aver scontato la pena detentiva. In ogni caso non può essere espulso il detenuto che nel suo paese di provenienza rischia di subire persecuzioni per motivi razziali, politici, religiosi, di sesso, lingua, cittadinanza, ecc.

Il detenuto può chiedere il trasferimento nel Paese di cui è cittadino per scontare la condanna (superiore a sei mesi) subito in Italia; la relativa richiesta va presentata al Ministero della Giustizia dell'Italia oppure, se il fatto costituisce reato in entrambi i Paesi, al Ministero della Giustizia dello Stato di cui è cittadino.

Dimissione.

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione dall'Istituto, con interventi di servizio sociale e con un programma di trattamento orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita a cui dovranno andare incontro. La dimissione ha luogo nel giorno indicato nel relativo provvedimento, a meno che non debba seguire una misura di sicurezza detentiva. All'atto della dimissione vengono consegnati all'interessato il peculio e gli altri oggetti di sua proprietà.

ALLEGATI:

1. glossario delle voci;
2. elenco delle fonti del diritto penitenziario.

ALLEGATO – Glossario.**Amnistia.**

L'amnistia estingue il reato e fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie relative ai reati per i quali è stata concessa (art. 151 c.p. e 672 c.p.p.). Va distinta dalla grazia e dall'indulto che fanno cessare la pena ma non estinguono il reato.

Appellante.

È la persona condannata nel processo di primo grado nei cui confronti pende il procedimento di appello.

Arresti domiciliari.

È una misura cautelare personale coercitiva che viene applicata agli indagati o agli imputati nel corso delle indagini preliminari e del procedimento penale. La sua durata massima dipende dalla gravità del reato contestato e dalla fase del procedimento (artt. 284 e 303 c.p.p.).

Gli arresti domiciliari, in quanto sono una misura cautelare, non vanno confusi con la detenzione domiciliare.

Articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’Ordinamento penitenziario”.

Prevede un regime di detenzione speciale che comporta il divieto di concedere determinati benefici (assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione) ai condannati per i seguenti delitti:

- delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione;
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- riduzione in schiavitù e tratta di persone (artt. 600, 601, 602 c.p.);
- sequestro di persona (art. 630 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291 quater D.P.R. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- qualsiasi delitto commesso al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, a meno che il condannato abbia collaborato con la giustizia e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata.

Assistente sociale.

È un dipendente del Ministero della Giustizia (da non confondere con l’Assistente sociale del Comune o della ASL), che fa capo agli Uffici esecuzione penale esterna (UEPE). Tiene i contatti con le famiglie dei detenuti e con gli enti locali, segue le persone in affidamento al servizio sociale e ha un ruolo importante per la concessione e l’esecuzione dei benefici di legge.

Braccialetto elettronico.

Nel disporre la misura degli arresti domiciliari il Giudice può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici se l’imputato acconsente (art. 275 bis c.p.p.). Il consenso all’eventuale utilizzo di queste procedure di controllo viene richiesto al detenuto all’ingresso in carcere (art. 23 O.P).

Cassa delle Ammende.

È un ente con personalità giuridica istituito presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che finanzia i programmi di reinserimento in favore di detenuti e internati e delle loro famiglie e i progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. Fra le entrate che concorrono a costituire il conto patrimoniale della Cassa vi sono i proventi delle manifatture carcerarie, le sanzioni pecuniarie e le altre sanzioni connesse al processo.

Condannato (o definitivo).

È l’imputato nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato.

Cooperative sociali.

Società cooperative, regolate dalla legge 381/1991, che gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi e attività di vario genere finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate.

Corte di assise.

La Corte di assise giudica i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e tutti gli altri gravi reati indicati nell'art. 5 c.p.

La Corte di assise è composta da due giudici togati e da sei giudici popolari.

D.A.P. Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

È la struttura del Ministero della Giustizia deputata allo svolgimento dei compiti relativi al sistema carcerario.

Detenuto.

È il termine generico con il quale si indica una persona ristretta in un Istituto di pena senza specificarne la posizione giuridica.

Grazia.

La grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p. e 681 c.p.p.).

È un provvedimento di indulgenza a carattere individuale, a differenza dell'indulto che è a carattere generale.

La domanda di grazia, sottoscritta dal condannato o da un suo congiunto o avvocato, è diretta al Presidente della Repubblica tramite il Ministro della Giustizia. Se il condannato è detenuto o internato, va presentata al Magistrato di Sorveglianza che la trasmette al Ministro della Giustizia con il proprio parere motivato.

Imputato.

È la persona indagata nei cui confronti è stato disposto il rinvio a giudizio. (art. 60 c.p.p.).

Indagato.

È la persona nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini preliminari (art. 347, comma 2, c.p.p.).

Indulto.

L'indulto condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p. e 672 c.p.p.). Viene applicato direttamente dal Giudice che ha emesso la sentenza di condanna. Nel caso in cui la sentenza preveda l'applicazione di misure di sicurezza, le eventuali modifiche conseguenti all'indulto sono di competenza del Magistrato di Sorveglianza. È un provvedimento di indulgenza a carattere generale, mentre la grazia è a carattere individuale.

Internato.

È una persona socialmente pericolosa sottoposta a misure di sicurezza all'interno di un Istituto penitenziario.

Istituto penitenziario.

Comunemente chiamato carcere, è il luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere i detenuti. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Fra gli Istituti penitenziari sono comprese:

- la Casa circondariale in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni);
- la Casa di reclusione, che è l'Istituto adibito all'espiazione delle pene di maggiore entità;
- l'Istituto penale minorile adibito alla detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni);
- gli Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza: Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura e custodia, Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) che saranno sostituiti dalle strutture di cui al comma 2 art. 3 ter decreto legge 22.12.2011 n. 211 (convertito dalla legge 17.2.2012 n. 9).

Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti (I.C.A.T.T.).

Istituto in cui si provvede alla riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti, mediante l'attuazione di programmi di attività ai quali collaborano i servizi pubblici per le tossicodipendenze, il Servizio sanitario regionale, gli enti territoriali, il terzo settore, il volontariato e le comunità terapeutiche.

Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM).

Compatibilmente con esigenze cautelari non eccezionalmente rilevanti, il Giudice può disporre presso gli Istituti a custodia attenuate (I.C.A.M.), la custodia cautelare o l'espiazione della pena per le donne incinte o madri con prole sotto i sei anni, o per il padre qualora la madre sia deceduta od assolutamente impossibilitata ad assisterla.

Istituto Penale Minorile.

È un Istituto in cui viene attuata la detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni).

Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Gli Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive sono le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici giudiziari (art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario).

Liberazione anticipata.

Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

La liberazione anticipata viene richiesta dal condannato e concessa dal Magistrato di Sorveglianza.

Nei linguaggio del carcere la concessione della detrazione viene chiamata concessione dei "giorni".

Anche gli affidati in prova al servizio sociale e gli affidati in casi particolari come la tossicodipendenza possono ottenere questo beneficio quando diano prova di un loro concreto recupero sociale.

Ministero della Giustizia.

È il Dicastero del Governo italiano che si occupa dell'Amministrazione giudiziaria civile, penale e minorile, di quella penitenziaria e dei magistrati.

Misure cautelari coercitive personali.

Possono essere applicate a indagati o imputati per delitti la cui pena massima prevista sia superiore ai tre anni di reclusione, e solo se sussistono pericoli di fuga, o di inquinamento delle prove, o di commissione di nuovi delitti.

Le misure cautelari coercitive personali sono: divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari (vedi), custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. Sono regolate dagli artt. 272-286 c.p.p. e, per quanto riguarda l'esecuzione e la durata dei provvedimenti, dagli artt. 291-308 c.p.p.

Misure di sicurezza.

Sono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

Le misure di sicurezza si applicano:

- alle persone considerate socialmente pericolose;
- in caso di commissione di un reato, o di un reato impossibile ai sensi dell'articolo 49 del codice penale, ovvero in caso di accordo o di istigazione a commettere un reato;
- quando si ritiene possano commettere nuovi fatti previsti dalla legge come reato.

Tali misure sono ordinate dal Giudice nella sentenza di condanna. Hanno una funzione non solo di contenimento della pericolosità sociale, ma anche rieducativa, vale a dire tendono a favorire il reinserimento dell'individuo nel contesto sociale. Hanno una durata indeterminata: la legge fissa il termine minimo di durata e spetta poi al Giudice valutare, alla scadenza del periodo, se la persona è ancora socialmente pericolosa.

Le misure di sicurezza sono personali quando limitano la libertà individuale (detentive e non detentive), sono patrimoniali quando incidono soltanto sul patrimonio del soggetto (cauzione di buona condotta e confisca).

Le misure di sicurezza detentive sono:

- l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza);
- il ricovero in una casa di cura e custodia (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool e sostanze stupefacenti);
- il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli imputati prosciolti per i motivi di cui sopra; non è applicabile ai minorenni);
- il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori.

Le misure di sicurezza non detentive sono:

- la libertà vigilata (che implica l'obbligo di avere una stabile attività lavorativa o di cercarsene una, obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora);
- il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in una o più province);

- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
- l'espulsione dello straniero dallo Stato (vedi).

Il Magistrato di Sorveglianza sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali; accerta se l'interessato sia persona socialmente pericolosa; emette o revoca le dichiarazioni di tendenza a delinquere e di abitudine o professionalità nel reato. Contro tali provvedimenti possono proporre appello al Tribunale di Sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato o il difensore (artt. 679 e 680 codice procedura penale).

Notificazione.

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona indicata dalla legge (come la polizia giudiziaria), porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale. Il destinatario, ricevuto l'atto, ne deve firmare una copia per ricevuta ("relata di notifica") che l'ufficiale giudiziario invierà all'autorità che l'ha emesso.

Patrocinio a spese dello Stato ("gratuito patrocinio").

Consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita in favore dei non abbienti per agire e difendersi davanti al Giudice penale nel giudizio e anche nei procedimenti di sorveglianza.

Pena pecuniaria.

È una delle due tipologie di pena che vengono inflitte dal Giudice penale al condannato (l'altra è la pena detentiva). Si distingue in multa, applicata per i delitti, e in ammenda, applicata per le contravvenzioni. È anche una delle sanzioni sostitutive (vedi) di pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Depenalizzazione e modifiche al sistema penale" (artt. 53 e seguenti). La pena pecuniaria può essere rateizzata o convertita in pena detentiva.

Pericolosità sociale.

È socialmente pericolosa la persona che ha commesso reati, qualora sia probabile che ne commetta nuovamente (art. 203 c.p.).

Permesso di soggiorno.

È l'autorizzazione amministrativa rilasciata al cittadino straniero al quale lo Stato italiano permette di soggiornare in Italia. La richiesta del permesso deve essere presentata entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio italiano allo Sportello Unico per l'Immigrazione nel caso sia stato già rilasciato il nulla osta per ricongiungimento familiare o lavoro, altrimenti alla Questura.

Perquisizione personale.

I detenuti possono essere sottoposti a perquisizione per motivi di sicurezza nel pieno rispetto della loro persona. (Art. 34 OP e art. 74 Reg).

Pubblico ministero.

È il magistrato che acquisisce la notizia di reato, esercita l'azione penale, rappresenta l'accusa nei procedimenti penali e promuove la fase di esecuzione delle pene.

Recidiva.

La recidiva è la condizione personale di chi, dopo essere stato condannato per un delitto con sentenza passata in giudicato, ne commette un altro (art. 99 c.p.). Costituisce uno dei c.d. effetti penali della condanna e va inquadrata tra le circostanze inerenti alla persona del colpevole. La recidiva comporta la possibilità di un aumento di pena.

Reclusione.

La reclusione è la pena inflitta al condannato per i delitti. Si estende da 15 giorni a 24 anni ed è scontata in uno stabilimento penitenziario. La pena della reclusione può essere convertita, quando ne ricorrono i presupposti, in pena pecuniaria.

Rateizzazione della pena pecuniaria.

Nel caso di condanna a pena pecuniaria o di conversione della pena della reclusione in pena pecuniaria, qualora si presentino situazioni di insolvenza a causa dell'impossibilità temporanea di effettuare il pagamento, il condannato può chiedere il differimento o la rateizzazione del pagamento (art. 660, 3° c, c.p.p.).

Il Magistrato di Sorveglianza, valutate le condizioni economiche del condannato, può disporre che la pena pecuniaria sia pagata in non più di trenta rate mensili (art. 133 ter c.p.).

La pena pecuniaria può essere convertita in libertà controllata o in lavoro sostitutivo.

Riabilitazione.

È un beneficio di legge (artt. 178 e seguenti c.p. e art. 683 c.p.p.) che cancella completamente gli effetti di una condanna penale.

La riabilitazione è concessa dopo che sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena è stata scontata (in carcere, o in misura alternativa, o estinta per indulto o altri benefici). Devono decorrere almeno otto anni nel caso di recidiva (art. 99 c.p.) e dieci anni nel caso in cui il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Per ottenere la riabilitazione è necessario che il condannato, se è stato sottoposto a misura di sicurezza, ne abbia ottenuto la revoca, e che abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, cioè abbia risarcito il danno provocato.

Per ottenere la riabilitazione è necessario aver mantenuto una buona condotta per tutto il periodo considerato, non solo evitando di compiere reati ma anche osservando un comportamento corretto e responsabile.

L'istanza di riabilitazione va presentata al Tribunale di Sorveglianza, che decide collegialmente.

Ricorrente.

È l'imputato condannato che ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione.

Ricorso per cassazione.

L'imputato e il Pubblico Ministero possono ricorrere alla Corte di Cassazione contro la sentenza di appello o contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere (articolo 607 c.p.p.).

Il pubblico ministero, l'interessato e, in determinati casi, l'Amministrazione penitenziaria, possono ricorrere per cassazione contro le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza (art. 71 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario").

I motivi per i quali si può presentare ricorso sono stabiliti dall'art. 606 c.p.p. e riguardano principalmente, nel caso del Tribunale di Sorveglianza, vizi di legittimità e vizi di motivazione nell'ordinanza.

Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione di una pena può essere rinviata (art. 147 c.p. e art. 684 c.p.p.) nel caso in cui:

- sia stata presentata domanda di grazia;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia in condizioni di grave infermità fisica;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia madre di un figlio di età inferiore a tre anni.

Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione delle pene detentive, della semidetenzione e della libertà controllata deve essere rinviata (articolo 146 c.p. e articolo 684 c.p.p) nel caso in cui il condannato sia:

- donna incinta;
- madre di figli di età inferiore a un anno;
- persona affetta da Aids o da altra malattia particolarmente grave, non compatibile con lo stato di detenzione in carcere, sempreché ricorra il requisito della "non rispondenza alle cure".

Soggetti che operano all'interno dell'Istituto penitenziario con i quali ogni detenuto può chiedere di conferire:

- il Direttore e i vicedirettori dell'Istituto penitenziario, i quali hanno la responsabilità dell'indirizzo e della corretta gestione detentiva;
- il Comandante, gli Ispettori, i Sovrintendenti, gli Assistenti e gli Agenti della Polizia penitenziaria i quali garantiscono l'ordine e tutelano la sicurezza all'interno dell'Istituto, partecipano alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo ed espletano il servizio di traduzione;
- il personale di Polizia penitenziaria preposto all'ufficio matricola, che sovrintende alle operazioni di immatricolazione e scarcerazione dei detenuti, organizza la partecipazione alle udienze, agli interrogatori, ai colloqui con i difensori e con gli investigatori e riceve le richieste ("domandine") del detenuto rivolte al Direttore dell'Istituto;
- il responsabile dell'area educativa e gli educatori i quali predispongono, organizzano, coordinano le attività interne inerenti la scuola, il lavoro e le iniziative culturali, ricreative e sportive. Fanno parte dell'équipe di osservazione e trattamento;
- gli operatori del Ser.T. i quali svolgono attività per l'assistenza dei detenuti che presentano problematiche di tossicodipendenza e alcooldipendenza;
- gli Assistenti sociali i quali nell'ambito dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna partecipano all'attività di osservazione e trattamento occupandosi del rapporto tra il detenuto e l'ambiente

esterno anche in previsione di ammissione a benefici di legge (misure alternative) o dimissione dal carcere, svolgendo altresì azioni a favore delle famiglie dei detenuti;

- gli Assistenti volontari i quali partecipano alle attività trattamentali anche in forme organizzate ed associate;
- il Cappellano ed i Ministri di culto;
- lo Psicologo, lo Psichiatra, il Responsabile dell'area sanitaria, i Medici e gli Infermieri;
- il Responsabile dell'area amministrativo-contabile e i Contabili.

Soggetti che operano all'esterno dell'Istituto ai quali il detenuto può rivolgersi:

- il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria il quale programma le attività trattamentali, coordina le attività in materia di lavoro e addestramento professionale, le attività scolastiche, sportive e culturali ed è competente tra l'altro in ordine alle assegnazioni e trasferimenti nell'ambito della circoscrizione;
- l'Autorità Giudiziaria che procede;
- il Magistrato di Sorveglianza che vigila sulla organizzazione degli Istituti di prevenzione e pena e, in particolare, ha la competenza a decidere sulle istanze dei detenuti volte all'ottenimento delle misure alternative e sui reclami presentati dagli stessi avverso provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria, sulle richieste di permessi o licenze presentate dai detenuti e per l'applicazione e revoca delle misure di sicurezza;
- la Corte europea dei Diritti dell'Uomo alla quale ci si può rivolgere soltanto dopo che siano esauriti tutti i rimedi giurisdizionali davanti ai giudici nazionali (entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza), quando si ritengono violate le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo del 4.11.1950;
- il Presidente della Repubblica al quale può anche essere diretta la richiesta di grazia o di commutazione della pena. La domanda del provvedimento di clemenza deve essere presentata al Ministro della Giustizia tramite il Magistrato di Sorveglianza;
- il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, ove sia istituito nell'ambito territoriale dell'Istituto penitenziario; il Garante svolge attività di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani e sulla finalità rieducativa della pena.

Sopravvitto.

Generi alimentari che i detenuti possono acquistare a proprie spese entro limiti fissati.

Sospensione condizionale della pena.

Se il Giudice emette una condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni può sospenderne l'esecuzione.

Se per cinque anni (o due in caso di contravvenzione) il condannato non commetterà altri reati, obbedirà agli obblighi impostigli e non riporterà altre condanne, il reato viene dichiarato estinto. In caso contrario la sospensione verrà revocata e la condanna dovrà essere eseguita.

Se il condannato ha meno di 18 anni, la sospensione condizionale può essere concessa anche in caso di pene fino a tre anni di arresto o di reclusione. Se ha tra i 18 e i 21 anni, o ne ha più di 70, la pena detentiva che può essere sospesa non deve superare i due anni e sei mesi.

La sospensione condizionale della pena può essere concessa se il Giudice presume che il colpevole non commetterà ulteriori reati, se non vi sono precedenti condanne a pene detentive e se non sono state inflitte misure di sicurezza personale per pericolosità sociale del condannato.

La sospensione condizionale è regolata dagli articoli 163-168 del codice penale.

Spese di giustizia.

Sono le spese per il processo e per il mantenimento in carcere, che vengono addebitate all'imputato nella sentenza di condanna. Possono essere rimesse (cioè eliminate) se il condannato si trova in condizioni economiche disagiati e ha mantenuto una condotta corretta.

Trattamento.

Nei confronti dei condannati e internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al loro reinserimento sociale. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Tribunale di Sorveglianza.

Il Tribunale di Sorveglianza ha competenza territoriale nel distretto della Corte d'Appello.

È organo collegiale specializzato, composto da magistrati ordinari e da esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche.

I provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza sono adottati da un collegio formato da quattro persone: il presidente, un Magistrato di Sorveglianza e due esperti.

Il Tribunale di Sorveglianza decide sia come Giudice di primo grado sia come Giudice di appello.

In primo grado delibera sulla concessione o la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà, della liberazione condizionale; sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive; sulle richieste di riabilitazione.

In secondo grado, come Giudice di appello, il Tribunale decide sulle impugnazioni presentate contro le sentenze di proscioglimento con contestuale applicazione di misure di sicurezza emesse dai tribunali penali ordinari e contro le ordinanze risultate da udienze dei magistrati di sorveglianza. Decide inoltre in sede di reclamo nei confronti dei provvedimenti adottati dai magistrati di sorveglianza in tema di permessi, liberazione anticipata, espulsione dallo Stato, e nei confronti di alcuni provvedimenti emessi dall'Amministrazione penitenziaria. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha competenza a decidere in ordine ai reclami avverso il provvedimento di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis comma 2 legge n. 354 del 1975.

Avverso le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza può essere proposto ricorso per cassazione.

Tribunale penale.

Il Tribunale penale in composizione collegiale (tre giudici) giudica i reati gravi indicati nell'art. 33 bis c.p.; in composizione monocratica (un unico Giudice) giudica i reati meno gravi non previsti dall'art. 33 bis c.p.

Ufficio di esecuzione penale esterna (U.e.p.e.).

L'UEPE (istituito con la legge di riforma penitenziaria n. 354 del 1975, è un ufficio periferico del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria.

Svolge le indagini di servizio sociale richieste dal Tribunale di Sorveglianza per conoscere la realtà personale, familiare, lavorativa delle persone sottoposte ad una condanna o a misure di sicurezza, anche al fine di decidere sull'applicazione delle misure alternative alla detenzione, o sulle misure restrittive della libertà, o sul programma di trattamento.

Ufficio di sorveglianza.

L'Ufficio di sorveglianza ha competenza territoriale pluricircostrizionale. La circoscrizione indica l'area territoriale di competenza del tribunale ordinario.

L'Ufficio di sorveglianza è composto da uno o più magistrati. A ciascun magistrato vengono assegnati gli Istituti di pena e i condannati di cui occuparsi. L'Ufficio di sorveglianza è un organo monocratico.

Il Magistrato di Sorveglianza ha il compito di vigilare sull'organizzazione degli Istituti di prevenzione e pena.

Al Magistrato di Sorveglianza spettano l'approvazione del programma di trattamento rieducativo individualizzato per ogni singolo detenuto (che l'amministrazione del carcere è tenuta per legge a redigere), la concessione dei permessi, l'ammissione al lavoro all'esterno, l'autorizzazione a effettuare visite specialistiche, ricoveri ospedalieri o ricoveri per infermità psichica, la decisione sulla liberazione anticipata e sulla remissione del debito dovuto per spese processuali penali o di mantenimento in carcere.

La legge pone al Magistrato di Sorveglianza l'obbligo di recarsi frequentemente in carcere e di sentire tutti i detenuti che chiedono di parlargli, e gli attribuisce il compito di valutare i reclami presentati dai detenuti per provvedimenti disciplinari disposti dall'Amministrazione penitenziaria o per altri motivi. Egli autorizza i colloqui telefonici dei detenuti e l'eventuale controllo della corrispondenza. Autorizza anche, visto il parere della Direzione dell'Istituto, l'ingresso di persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, come quanti prestano attività di volontariato o partecipano a iniziative di formazione o di lavoro rivolte ai detenuti.

Il Magistrato di Sorveglianza inoltre decide sulle sospensioni e i differimenti nell'esecuzione della pena, sovrintende all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria (affidamento in prova ai Servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà).

Provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario. Determina in merito alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie. Decide per quanto concerne le espulsioni di detenuti stranieri e le prescrizioni relative alla libertà controllata. Esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia.

Volontari in carcere.

Un volontario entra in carcere per dare il suo contributo all'azione rieducativa e al reinserimento nella società (artt. 17 e 78 O.P.).

L'art. 17 dà la possibilità ad un singolo privato o ad una associazione di sottoporre alla Direzione del carcere un progetto che ritiene utile al fine di avvicinare la comunità carceraria alla società libera. L'art. 78 invece consente l'ingresso in carcere dei volontari affinché questi diano sostegno morale ai detenuti e ne favoriscano il reinserimento nella società.

ALLEGATO 2 – Le fonti del diritto penitenziario.

I principi costituzionali.

Art. 2: garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche se detenuto.

Art. 3 comma 1: assicura il principio di eguaglianza formale sia nel trattamento penitenziario sia nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 2 disciplina l'eguaglianza di fatto o sostanziale.

Art. 10: prescrive all'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale.

Art. 11: impone al nostro Paese una rinuncia alla sovranità in favore dell'Unione europea in materia di giustizia.

Art. 13 comma 2: stabilisce la riserva di giurisdizione per cui solo un atto motivato dell'Autorità giudiziaria può privare o limitare la libertà personale.

Art. 24 comma 2: garantisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, anche nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 3 assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi anche nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 4 impone la previsione legislativa della revisione delle sentenze di condanna ingiuste.

Art. 25 comma 1: garantisce che la competenza del Giudice sia predeterminata per legge con criteri obiettivi.

Il comma 2 prescrive che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Il comma 3 prevede che nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27 comma 2: detta la presunzione di non colpevolezza dell'imputato.

Il comma 3 stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Il comma 4 bandisce la pena di morte.

Artt. 35 e 36: tutelano il lavoro in tutte le sue forme e quindi anche quello svolto dai detenuti.

Art. 79: regola la procedura di formazione delle leggi in materia di amnistia e indulto.

Art. 87: attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere la grazia e commutare le pene.

Art. 101: afferma che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 104: garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

Art. 111: garantisce il diritto a un giusto processo, di ragionevole durata, regolato dalla legge, nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità e davanti a un Giudice terzo e imparziale.

Art. 117: prescrive che la potestà legislative è esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Le fonti sovranazionali.

La *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948.

Le *regole penitenziarie europee* da ultimo ribadite nella Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri degli Stati membri.

La *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

Risoluzioni e Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, tra cui da ultimo R(1999)22 in materia di sovraffollamento, R(2006)13 sull'uso della custodia cautelare, R(2010)1 in materia di *Probation*, R(2012)12 sui detenuti stranieri.

Gli standard del Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) pubblicati nel 2006 e contenenti i rilievi essenziali e generali dei rapporti del C.P.T.

La legge ordinaria.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 “*Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”.

Legge 10 ottobre 1986, n. 662 (cd legge Gozzini) “*Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”.

Legge 27 maggio 1998, n. 165 (cd legge Simeone-Saraceni) “*Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni*”.

Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd legge ex Cirielli) “*Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*”.

Codice penale: in vigore dal 1930.

Codice di procedure penale: introdotto con d.p.r. n. 447 del 1988.

Testo unico sull'immigrazione approvato con d.p.r. n. 286 del 1998 “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”.

Legge n. 193 del 2000 (cd *Legge Smuraglia*) “*Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti*”
legge n. 40 del 2001 (cd *Legge Finocchiaro*) “*Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*”.

D.p.r. n. 230 del 2000 “*Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*”.

ALLEGATO 5 – Carcere e *probation*⁸⁴.

L'Ordinamento penitenziario vigente, introdotto con la legge di riforma del 26 luglio 1975, n. 354 e ripetutamente innovato con successivi interventi normativi, prevede diverse modalità di esecuzione della pena, dalla privazione totale della libertà a limitazioni parziali di essa.

È ancora diffusa nel comune sentire, quando si affronta il tema dell'esecuzione delle pene, l'opinione che identifica l'espiazione della sanzione penale con il carcere: nell'immaginario collettivo il carcere, con la sua fisicità, presente nella società ma distinta da essa, rappresenta ancora il luogo esclusivo della pena, che sembra escludere forme diverse di espiazione.

Il sistema è in realtà articolato e complesso e comprende il carcere e l'area penale esterna, oggi comunemente conosciuta a livello internazionale come *probation*.

CARCERE⁸⁵.

La privazione della libertà personale tramite la reclusione in carcere si è affermata nel XIX secolo ed è la pena più diffusa negli ordinamenti contemporanei per i reati di non lieve entità.

La nostra *Costituzione* con l'*articolo 27, comma 3*, affermando i fondamentali principi di umanità e funzione rieducativa della pena, ha superato, pur non rinnegandola, la funzione punitivo-retributiva della pena, per cui il reo ha un debito con la società determinato dalla violazione della legge, che deve essere pagato.

All'Amministrazione penitenziaria è assegnato il mandato istituzionale di promuovere interventi “*che devono tendere al reinserimento sociale*” (articolo 1, della legge 354/1975 sull'Ordinamento penitenziario) dei detenuti e degli internati e ad avviare “*un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale*” (articolo 1, comma 2, regolamento di esecuzione, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230).

Il complesso di attività, misure ed interventi che concorrono a conseguire l'obiettivo della risocializzazione della persona detenuta prende il nome di *trattamento rieducativo*.

In questa area informativa si trovano schede sulle attività praticate negli Istituti penitenziari che costituiscono “*elementi del trattamento*” individuati dall'articolo 15 dell'Ordinamento penitenziario. Informazioni sui i diritti che condannati e internati conservano durante la privazione della libertà e gli strumenti di tutela.

Le misure di sicurezza detentive non sono pene, ma sanzioni che comunque richiedono la limitazione della libertà e perciò sono applicate in Istituti che rientrano nel sistema penitenziario.

Osservazione e trattamento⁸⁶.

Nell'attuale sistema penitenziario l'osservazione scientifica della personalità, rappresenta il metodo scientifico attraverso cui l'Amministrazione deve favorire il reinserimento sociale dei condannati,

⁸⁴ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3.page, aggiornata al 6 dicembre 2016.

⁸⁵ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0.page, aggiornata al 10 marzo 2016.

⁸⁶ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_9.page, aggiornata al 26 novembre 2014.

attraverso la rimozione delle cause di disadattamento sociale che starebbero alla base della devianza criminale, secondo la definizione dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario).

L'osservazione è espletata, secondo quanto disposto dall' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento di esecuzione) da personale dipendente dell'Amministrazione (Educatori, Assistenti sociali, Personale di Polizia penitenziaria) e, se necessario, anche dai professionisti indicati nell'articolo 80 dell'Ordinamento penitenziario (esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica), sotto il coordinamento e la responsabilità del Direttore dell'Istituto.

L'articolo 27 del regolamento di esecuzione precisa la metodologia da seguire in sede di osservazione comprendente:

- acquisizioni documentali di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali;
- svolgimento di colloqui con il soggetto sottoposto ad osservazione sulla base dei dati acquisiti, finalizzati a stimolare il processo di cosiddetta revisione critica, cioè una riflessione sulle condotte anti giuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e prosegue nel corso di essa. Periodicamente il Gruppo di osservazione e trattamento (G.O.T.) formato dai soggetti indicati dall'articolo 29, comma 2, si riunisce per redigere la relazione di sintesi dell'osservazione scientifica della personalità contenente una proposta di programma trattamento che dovrà essere approvata con decreto dal Magistrato di Sorveglianza.

Il programma di trattamento consiste nell'insieme degli interventi rieducativi che gli Operatori penitenziari propongono di attuare nei confronti del condannato o internato nel corso dell'esecuzione della pena.

Durante l'esecuzione in carcere o in misura di sicurezza, il programma di trattamento è compilato dal Gruppo di osservazione e trattamento (G.O.T.) composto dai soggetti indicati dall'articolo 29, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230).

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione della pena e proseguita nel corso di essa per registrare l'evoluzione della personalità del detenuto o internato in rapporto al suo grado di adesione alle offerte trattamentali.

Scrittura e lettura in carcere⁸⁷.

Scrittura in carcere.

Tra le attività culturali organizzate all'interno degli Istituti penitenziari la scrittura nelle sue varie forme ha assunto negli ultimi anni il rilievo di efficace strumento di supporto per la crescita personale e il reinserimento sociale delle persone in stato di reclusione.

Negli Istituti sono diffuse iniziative di scrittura in forma di narrazione anche autobiografica, di poesia, di sceneggiatura per il teatro ed il settore audiovisivo e/o di forme di comunicazione finalizzate all'informazione (giornali, siti internet, trasmissioni radiotelevisive).

⁸⁷ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_2.page, aggiornata al 3 ottobre 2014.

Biblioteche penitenziarie.

Gli articoli 12 e 19 della legge 354/1975 prevedono esplicitamente la presenza di una biblioteca in ogni Istituto penitenziario; mentre, l'articolo 21 del regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 dispone che la biblioteca deve essere costituita da libri e periodici scelti secondo criteri che garantiscano una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società, assicurando ai soggetti in esecuzione di pena un agevole accesso alle pubblicazioni presenti in biblioteca, oltre alla possibilità di consultare altre pubblicazioni mediante l'attuazione di specifiche intese con biblioteche e centri di lettura pubblici.

È attiva una collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e con gli organismi di rappresentanza degli Enti locali (Regioni, Province e Comuni), il cui scopo è di siglare protocolli d'intesa finalizzati al miglioramento ed alla promozione dei servizi di biblioteca in favore dei soggetti in esecuzione pena.

Giornali dal carcere.

Un'importante attività risocializzante si esprime attraverso la creazione di redazioni giornalistiche all'interno degli Istituti penitenziari. Generalmente i periodici nascono grazie alla collaborazione di giornalisti che operano come volontari all'interno e all'esterno delle strutture e che, attraverso alcuni corsi di formazione, insegnano ai detenuti gli elementi del mestiere. In molti Istituti l'attività redazionale si svolge in locali dedicati nei quali i detenuti si incontrano per discutere della stesura e della definizione del giornale. Diversi periodici, vengono pubblicati e distribuiti in alcuni circuiti esterni o diffusi tramite internet. Alcune esperienze si sono ormai consolidate negli anni, e costituiscono un importante contributo all'informazione sul carcere.

(L'elenco è solo indicativo e non esaurisce tutte le pubblicazioni realizzate negli Istituti, alcune delle quali hanno una diffusione solo interna o limitata nel tempo).

Nome del giornale	Chi lo produce o dove si produce
Albatros	Istituto Penale Minorile di <i>Torino</i>
Altra chiave news	Casa di reclusione di <i>Fermo</i>
Altrove	Casa di reclusione di <i>Alessandria</i>
Area di servizio	Carcere e territorio di <i>Genova</i>
Beccati a scrivere	Terza casa di <i>Rebibbia Roma</i>
Bollettino	Associazione <i>Liberarsi</i>
Bollettino	Osservatorio <i>Calamandrana</i>
Buona condotta	Casa circondariale di <i>Modena</i>
Carte Bollate	Casa di reclusione di <i>Milano Bollate</i>
Da quale pulpito	Casa circondariale di <i>Benevento</i>
Dignitas, percorsi di carcere e giustizia	Sesta Opera <i>San Fedeale</i>

Espressioni	Casa circondariale di <i>Lucca</i>
Facce e Maschere	Progetto Ekotonos <i>Milano San Vittore</i>
Frammenti	Carcere di <i>Napoli</i> Secondigliano
Fuori riga	Casa circondariale di <i>Ancona</i>
Gutenberg	Casa circondariale di <i>Firenze</i> Sollicciano
Il Due (periodico <i>online</i>)	Casa circondariale di <i>Milano San Vittore</i>
Il Panneggio	Casa circondariale di <i>Firenze</i> Sollicciano
L'impronta	Casa circondariale di <i>Venezia</i>
Il Ponte	Casa circondariale di <i>Massa</i>
Il miglio rosso	Casa circondariale di <i>Verona</i>
Io e Caino	Casa circondariale di <i>Ascoli Piceno</i>
Kasanzababbà	Casa circondariale di <i>Pisa</i>
La Gazza ladra	Casa circondariale di <i>Novara</i>
La Grande Promessa	Casa di reclusione di <i>Porto Azzurro</i>
La Rondine	Casa di reclusione di <i>Fossano</i>
La storia di Nabuc	Ospedale psichiatrico giudiziario di <i>Aversa</i>
La Voce nel silenzio	Casa circondariale di <i>Udine</i>
L'Alba	Casa circondariale di <i>Ivrea</i>
Le Voci Dentro	Ospedale psichiatrico giudiziario <i>Barcellona Pozzo di Gotto</i>
L'Eco di Gorizia	Carcere di <i>Gorizia</i>
Liberamente	Carcere Pagliarelli di <i>Palermo</i>
L'oblò	Casa circondariale di <i>Milano San Vittore</i>
Mai dire mai	Bollettino per l'abolizione dell'ergastolo
Mezzo Busto	Carcere di <i>Busto Arsizio</i>
Micro Cosmo	Casa circondariale di <i>Verona</i>
Mondo a quadretti	Casa di reclusione di <i>Fossombrone</i>
Non solo chiacchiere	Associazione Il Gruppo Libero
Nuovo Effatà	Ospedale psichiatrico giudiziario di <i>Reggio Emilia</i>

9m2news	Casa circondariale di <i>Varese</i>
Orizzonti	Casa circondariale di <i>Agrigento</i>
Orti Oricellari 18	Istituto penale minorile Meucci di <i>Firenze</i>
Pagine speciali ⁸⁸	Casa circondariale di <i>Aosta</i>
Penna libera tutti	Casa circondariale di <i>Pesaro</i>
Piano di fuga	Casa circondariale di <i>Lecce</i>
Prospettiva Esse	Casa circondariale di <i>Rovigo</i>
Ragazze Fuori	Istituto a Custodia attenuata di <i>Empoli</i>
Ristretti Orizzonti	Casa di reclusione <i>Padova</i> Carcere femminile della Giudecca <i>Venezia</i>
Roma Dentro	Detenuti delle carceri di <i>Roma</i>
Salute in Grata (periodico sulla salute)	Casa di reclusione <i>Milano Bollate</i>
Senza Sbarre	Bollettino su figli e genitori, carcere, territorio
Sosta Forzata	Casa circondariale di <i>Piacenza</i>
Spiragli	Ospedale psichiatrico giudiziario di <i>Montelupo Fiorentino</i>
33,3	Ospedale Psichiatrico Giudiziario di <i>Napoli</i>
Uomini liberi	Casa circondariale di <i>Lodi</i>
Voce nel silenzio	Casa circondariale di <i>Udine</i>
Voci di dentro	Casa circondariale di <i>Chieti</i>
Zona 508	Istituti Penitenziari di <i>Brescia</i>

Attività ricreative e sport⁸⁹.

Le attività di tipo ludico-ricreativo sono valorizzate dall'Ordinamento penitenziario perché utili a favorire aggregazione e approcci relazionali positivi oltre a concedere in molti casi margini di autonomia nella loro organizzazione ai detenuti.

Alle attività sportive in particolare l'Ordinamento penitenziario attribuisce una funzione educativa desumibile oltre che dall'art. 15 (elementi del trattamento) dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/75) anche dall'articolo 59 (decreto del Presidente della Repubblica 230/2000), che richiede una

⁸⁸ Dato non presente nel sito del Ministero della Giustizia, aggiunto dall'Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta, nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

⁸⁹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_4.page, aggiornata al 3 ottobre 2014.

programmazione delle attività culturali, ricreative e sportive in grado di “*favorire possibilità di espressioni differenziate*”.

I numerosi programmi sportivi realizzati all'interno degli Istituti penitenziari per adulti e per minori sono attuati principalmente tramite apposite convenzioni con organismi nazionali e locali preposti alla cura di questo genere di attività.

Teatro in carcere⁹⁰.

All'inizio degli anni '80 il teatro in carcere – già presente in alcuni Istituti con esperienze amatoriali – assume significati, metodologie e obiettivi nuovi che si precisano e si consolidano negli anni. Si pone l'accento sulla pratica teatrale piuttosto che sullo spettacolo, sull'attività laboratoriale e creativa dei detenuti, sulla funzione terapeutica e pedagogica di quest'ultima, in grado di intervenire sugli aspetti relazionali e la cura di sé. Il teatro diviene anche uno strumento importante per far conoscere alla società la realtà del carcere, sia tramite rappresentazioni negli Istituti aperte al pubblico, sia con spettacoli di compagnie di detenuti in teatri esterni.

Il 5 luglio 1982 rappresenta una data storica per il teatro penitenziario. Per la prima volta sei detenuti-attori si esibiscono al di fuori del carcere. Fanno parte del *Teatro-Gruppo* (oggi *Compagnia stabile assai*) costituitosi qualche mese prima nella casa di reclusione di Rebibbia per iniziativa di Antonio Turco, educatore convinto che il teatro possa entrare a pieno titolo e con una propria specificità a far parte delle attività trattamentali. Lo spettacolo “*Sorveglianza speciale*” di Jean Genet venne rappresentato all'interno della Rocca di Albronz a Spoleto, con oltre cinquecento invitati. L'esperienza è stata resa possibile dalla collaborazione tra il direttore e il gruppo educativo della casa di reclusione con il Magistrato di Sorveglianza Luigi Daga che ha concesso permessi eccezionali agli attori, interpretando in maniera estensiva l'articolo 30 dell'Ordinamento penitenziario. In quegli anni nascono compagnie ancora oggi sulla scena del teatro civile. Nel 1984 Luigi Pagano crea un laboratorio di teatro nella casa circondariale di Brescia a cui segue la compagnia *Ticvin* a Milano, nel carcere di San Vittore.

Il 22 dicembre 1986 sono ben 53 i detenuti del Teatro - Gruppo di Rebibbia reclusione che usufruiscono dei permessi premio, introdotti dall'appena approvata Legge Gozzini, per rappresentare “*Bazar napoletano*” al “*Argentina*” di Roma. Lo stesso teatro in cui l'anno precedente si è esibita, durante la tappa romana della tournée italiana, “*The San Quentin Drama Workshop*”, una compagnia fondata nel 1957 nel carcere di San Quintino, in California, per volere di alcuni detenuti diretti da Rick Cluchey, ergastolano graziato per meriti teatrali. La drammaturgia del gruppo statunitense influenza e offre spunti di ricerca espressiva ai laboratori nascenti in altre carceri. A. Volterra, nel 1988 Armando Punzo fonda la *Compagnia della Fortezza* con la quale precisa metodologie e scopi dell'attività di ricerca teatrale con i detenuti.

Da allora le esperienze di teatro carcere si sono moltiplicate, l'Amministrazione penitenziaria ha aperto nuovi spazi, sostenuto progetti di sperimentazione e formazione, promosso forme di collaborazione con gli enti locali e culturali, come il protocollo d'intesa firmato nel 2011 tra il *Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna*, il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria e la Regione Emilia Romagna o come quello, siglato nel 2013 tra *Il Teatro stabile del Veneto*, l'Associazione di promozione sociale “*Balamos*” e la casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia per incentivare gli scambi artistici e culturali tra il prestigioso ente veneto e le iniziative teatrali promosse nelle carceri. Per alcuni

⁹⁰ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_6.page, aggiornata all'11 novembre 2016.

anni, fino al 2001, anche l'Ente Teatrale Italiano ha sostenuto un progetto speciale per il teatro in carcere. Alcune esperienze hanno assunto una dimensione europea il progetto Socrates/Grundvig Teatro e carcere in Europa – promosso da Carte Blanche-Compagnia della Fortezza e Newo (Italia), Riksdrama/Riksteatern (Svezia), Escape Artists (Inghilterra), Théâtre de l'Opprimé (Francia), Aufbruch Kunst Gefängnis Stadt (Germania), Kunstrand (Austria).

Dal 2014, ogni anno, il 27 marzo è la *Giornata Nazionale del Teatro in Carcere* in concomitanza con la Giornata Mondiale del Teatro (*World Theatre Day*), indetta dall'Istituto Internazionale del Teatro presso la sede UNESCO di Parigi.

Le compagnie che lavorano negli Istituti penitenziari sono oggi oltre cento.

Queste esperienze sviluppano diverse forme di collaborazione tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e vari soggetti istituzionali, principalmente le istituzioni culturali del territorio e degli enti locali. Gruppi e compagnie, pur con differenti caratteristiche operative e stilistiche, realizzano spettacoli in cui la qualità espressiva ed artistica si coniuga con l'uso ai fini pedagogici della pratica teatrale.

Molti gruppi si esibiscono anche nei teatri cittadini, in altri casi sono stati i teatri interni alle carceri ad aprire le porte al pubblico esterno, come quello della casa circondariale di Rebibbia che dal 2003 al 2011 ha accolto circa 22.000 spettatori. Nell'Istituto romano operano tre compagnie teatrali costituite dall'associazione *La ribalta-Centro studi Enrico Maria Salerno* che ha collaborato con i fratelli Taviani nella realizzazione del film *Cesare deve morire*, vincitore dell'Orso d'oro al 62° Festival di Berlino e di cinque David di Donatello nel 2012.

Varie le iniziative di studio promosse dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e, tra queste, il Protocollo d'intesa sottoscritto nel settembre 2013 con il Coordinamento nazionale Teatro in Carcere, esteso nel luglio 2014 all'Università di Roma Tre, con l'obiettivo di ricondurre a sistema “*non solo le esperienze teatrali, ma anche le altrettanto diffuse buone prassi cinematografiche, culturali ed artistiche...*”

Compagnie che conducono o hanno condotto laboratori teatrali in carcere:

- Accademia della Follia – Gorizia e Trieste;
- Agita Teatro Associazione Nazionale (Patrizia Mazzoni, Salvatore Guadagnuolo);
- Alessandra Amicarelli – L'Aquila (Charleville Mezieres);
- Alessio Traversi – Arci Livorno;
- Appunti di viaggio – Rimini;
- Argomm teatro – Milano (Francesco Mazza);
- Artestudio – Roma (Riccardo Vannuccini);
- Associazione culturale Factory – Lecce (Paola Leone);
- Associazione Sobborghi – San Gimignano (Altero Borghi);
- Associazione sobborghi – Siena;
- Associazione Sted – Modena;
- Associazione Volontari Carcere “Dialogo” – Porto Azzurro (Manola Scali);
- Balamos – Venezia (Michalis Traitsis);
- Carmela Cosentino e Piero Ristagno – Catania;
- Carte Blanche e Compagnia della Fortezza – Volterra;

- Cast – Torino (Claudio Montagna, Elisabetta Baro);
- Centro Europeo Teatro e Carcere – Milano (Donatella Massimilla);
- Centro studi “Enrico Maria Salerno” – Teatro La Ribalta – Castelnuovo di Porto (RM);
- Centro teatro internazionale – Firenze;
- Compagnia Artestudio – Roma e Lazio;
- Compagnia Opera Liquida – Opera Milano;
- Compagnia stabile assai – Roma casa di reclusione di Rebibbia (Antonio Turco);
- Cooperativa Dioniso – Palermo;
- Cooperativa Estia Teatro-in-stabile – Bollate a Milano;
- Cooperativa Giolli – Reggio Emilia di Montachiarugolo (Rob. Mazzini);
- Dario La Ferla – Siracusa;
- Elisa Taddei – Firenze;
- Giallo mare-minimal teatro – Empoli (Mariateresa Delogu e Vania Pucci);
- Giorgia Palombi – Napoli;
- Giulia Innocenti Malini – Brescia;
- Gruppo della Trasgressione – Milano San Vittore;
- I Liberanti – Lauro/Avellino;
- I Naviganti – Cassino (FR);
- Il Carro di Tespi – Porto Azzurro, Livorno;
- King Kong studios – Latina, Civitavecchia, Viterbo, Paliano, Roma Regina Coeli (Maria Sandrelli);
- Krill teatro – Firenze;
- La botte e il Cilindro – Sassari;
- La città invisibile – Bologna;
- Le mani parlanti – Parma (Corrado Vecchi);
- Lello Tedeschi e Roberto Ricco, Teatro Kismet – Bari;
- Lollo Franco – Palermo;
- Luigi Marangoni – Rovigo;
- Maniphesta teatro – Napoli;
- Maniphesta teatro – Pozzuoli, Secondigliano, Santa Maria Capua Vetere;
- Marika Massara – Bari;
- Massimo Altomare – Firenze;
- Muses – Roma (Daniele Cappelli);
- Officine Ouragan – Palermo – Istituto penale minorile “Malaspina”;
- Patrizia Spagnoli – Spoleto;
- Petra Santilio – Matera;
- Presi per caso – Roma;
- Puntozero teatro – Milano (Giuseppe Scutella);
- Salvatore Guadagnolo – Napoli;

- Stefano Luca – Sondrio;
- Stolker teatro – Torino (Gabriele Boccaccini);
- Tam Teatro musica – Padova (Cinzia Zanellato);
- Teatri della diversità – Urbino;
- Teatriingestazione – Aversa (Anna Gesualdi e Giovanni Trono);
- Teatro 41 – Spoleto;
- Teatro Aenigma – Pesaro (Vito Minoia);
- Teatro dei Venti – Castelfranco Emilia (Stefano Tè);
- Teatro del Pratello – Bologna;
- Teatro delle Nuvole – Chiavari (Franca Fioravanti);
- Teatro Metropolitano – Prato (Ilaria Cristini e Livia Gionfrida);
- Teatro Necessario – Genova (Sandro Baldacci e Mirella Cannata);
- Teatro nucleo – Ferrara;
- Teatro Popolare d’arte – Arezzo e Pistoia (Gianfranco Pedullà);
- Teatro popolare d’arte – Firenze/Prato;
- Ticvin-CETEC (Centro europeo teatro e carcere) – Milano San Vittore;
- Valeria Ottolenghi – Parma;
- Vito Alfarano – Brindisi;
- Voci Erranti – Saluzzo (Grazia Isoardi).

Misure di sicurezza detentive⁹¹.

Le misure di sicurezza sono sanzioni che si applicano nei confronti di autori di reato considerati socialmente pericolosi allo scopo di prevenirne il pericolo di recidiva.

Si distinguono dalla pena in quanto:

- scaturiscono da un giudizio di pericolosità e non di responsabilità – infatti si applicano anche ad autori di reato non imputabili – e di probabilità di recidiva futura;
- non hanno funzione retributiva, ma solo una funzione rieducativa del reo.

Queste misure erano caratterizzate dall’indeterminatezza del loro termine in quanto legate alla prognosi di pericolosità, ma la legge 30 maggio 2014, n. 81, ha introdotto in proposito un’importante modifica stabilendo che *“Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima”*.

Le misure di sicurezza possono essere personali, detentive e non detentive, e patrimoniali. Le misure personali detentive per adulti sono l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, l’assegnazione ad una casa di cura e di custodia, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

⁹¹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_8.page, aggiornata all’8 aprile 2015.

Misure di sicurezza personali detentive.

Esecuzione in colonia agricola o casa di lavoro (art. 216 c.p.).

Prevede il lavoro come strumento di rieducazione e reinserimento sociale del reo. La durata minima è di *un anno*, di *due* per i delinquenti abituali, di *tre* per i professionali, di *quattro* per i delinquenti per tendenza. La distinzione tra colonia agricola e casa di lavoro si basa sul tipo di attività che vi si svolge in via prevalente, agricola nella prima, di carattere industriale o artigianale nella seconda. Le misure sono comunque intercambiabili e pertanto nel corso dell'esecuzione l'assegnazione all'una o all'altra può essere modificata.

Esecuzione in case di cura e custodia (art. 219 c.p.).

Dal 1° aprile 2015, l'esecuzione nelle case di cura e custodia è sostituita dall'esecuzione nelle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), come previsto dall'articolo 3-ter - Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari nel decreto legge 211/2011 relativo a interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

È una misura stabilita per gli autori di delitto non colposo, condannati ad una pena diminuita a causa dell'infermità psichica o della cronica intossicazione derivante da alcool o da sostanze stupefacenti oppure affetti da sordomutismo. La durata minima varia da sei mesi e tre anni e viene eseguita dopo che la pena detentiva è stata scontata o si è altrimenti estinta. In casi particolari, è possibile ordinare il ricovero prima dell'esecuzione della pena, per evitare che l'immediata esecuzione di questa possa aggravare le condizioni di infermità psichica del condannato.

Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

Dal 1° aprile 2015, l'esecuzione nelle case di cura e custodia è sostituita dall'esecuzione nelle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), come previsto dall'articolo 3-ter - Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari nel decreto legge 211/2011 relativo a interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

Questa misura di sicurezza è destinata a:

- persone non imputabili a causa di infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, sordomutismo, che siano socialmente pericolosi;
- persone sottoposte ad altra misura di sicurezza detentiva colpite da un'infermità psichica tale da richiedere il ricovero.

La durata minima è determinata in base alla gravità della pena astrattamente prevista per il reato commesso per un periodo non inferiore a due anni nel caso di proscioglimento per salvo che si tratti di contravvenzioni o di reati per i quali legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un periodo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'autorità di pubblica sicurezza.

La durata minima del ricovero in O.P.G. è di dieci anni se per il fatto la legge prevede la pena dell'ergastolo, di cinque se la pena stabilita è della reclusione per un periodo non inferiore nel minimo a 10 anni.

Il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia.

Gli ospedali psichiatrici giudiziari strutture che a metà degli anni '70 hanno sostituito i manicomi criminali, dovranno cessare di esistere il 31 marzo 2015, secondo quanto stabilito dalla legge 30 maggio 2014, n. 81. Già sull'articolo 222 del Codice penale si era più volte espressa la Corte costituzionale. Di particolare rilievo la sentenza n. 253/2003 con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non “*non consente al giudice di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, “una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale”*”.

Il percorso di superamento di queste strutture è stato avviato dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata.

Nel 2011, il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, successivamente convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, ha disposto all'articolo 3-ter la chiusura delle strutture per la data del 31 marzo 2013. Il tempo richiesto dalla realizzazione da parte di regioni di completare gli interventi strutturali finalizzati ad assicurare l'assistenza terapeutico-riabilitativa per il recupero e il reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari hanno comportato due rinvii, l'ultimo dei quali, improrogabilmente stabilito dalla legge n. 81/2014 al 31 marzo 2015.

Cosa cambia.

- Il giudice deve disporre nei confronti del seminfermo di mente e dell'infermo di mente anche in via provvisoria, una misura di sicurezza diversa dal ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia;
- si ricorre alle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia solo se le altre misure non sono adeguate a far fronte alla sua pericolosità sociale del reo e sono applicate in strutture di esclusiva gestione sanitaria;
- la pericolosità sociale va accertata in base alle qualità soggettive della persona e non in base alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo (art. 133 2c n. 4 c.p.);
- e misure di sicurezza del ricovero in O.p.g. e dell'assegnazione a casa di cura e custodia saranno eseguite presso strutture residenziali socio-sanitarie denominate *Residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza* (Rems).

Sotto il monitoraggio dell'Organismo di coordinamento istituito presso il Ministero della Salute quasi tutte le regioni hanno individuato e allestito le strutture che saranno disponibili entro il termine previsto: sono strutture definitive o in alcuni casi provvisorie, predisposte per garantire il rispetto della scadenza fissata dalla legge. Sarà il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in collaborazione con l'Autorità giudiziaria, con le Regioni e con le Province autonome, a provvedere ai trasferimenti presso le Rems dei soggetti destinatari delle misure di sicurezza.

Istruzione e formazione⁹².

L'articolo 15 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) prevede l'istruzione come fondamentale elemento di risocializzazione. L'istruzione è strumento per la formazione scolastica e professionale e per promuovere lo sviluppo della personalità attraverso nuovi interessi.

Negli Istituti penitenziari sono organizzati, secondo quanto stabilito dall'articolo 19 dell'Ordinamento penitenziario, corsi d'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e corsi professionali. In molte sedi sono presenti poli universitari.

Gli studenti detenuti ed internati, secondo quanto previsto dall'art 45 del decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, ricevono premi di rendimento e sussidi economici in base alla tipologia del corso frequentato, ai risultati scolastici, alle condizioni personali e sociali.

Corsi di istruzione di scuola primaria e secondaria di 1° grado.

Sono organizzati dagli organi periferici della pubblica istruzione in base ad intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della Giustizia. Il numero e la dislocazione dei corsi nei vari Istituti viene stabilito dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale di concerto con il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, sulla base delle richieste provenienti dalle direzioni degli Istituti e dei Dirigenti scolastici.

Nell'ambito dell'istruzione di base, un ruolo importante è rivestito dai corsi di italiano per detenuti stranieri, d'integrazione linguistica e culturale.

Corsi di istruzione secondaria di 2° grado.

Sono organizzati su richiesta dell'Amministrazione penitenziaria dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tramite l'istituzione di succursali negli Istituti penitenziari. Per agevolare i detenuti che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la Direzione dell'Istituto può concordare con un Istituto vicino dei percorsi individuali di preparazione agli esami.

Corsi di formazione professionale.

Sono organizzati a seguito di accordi con le regioni e gli enti locali competenti, in base alle esigenze della popolazione detenuta e alle richieste del mercato del lavoro. Le direzioni possono progettare anche attività formative per rispondere ad esigenze del lavoro penitenziario.

Studi universitari.

Il regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, ha introdotto diverse agevolazioni per gli studi universitari. L'articolo 44 prevede che, per potersi concentrare nello studio gli studenti siano assegnati, ove possibile, a camere e reparti adeguati e siano resi per loro disponibili appositi locali comuni. I detenuti possono inoltre essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali libri, pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari.

L'Amministrazione penitenziaria ha istituito poli universitari in diversi Istituti nel territorio nazionale, grazie alle convenzioni stipulate con quegli Atenei che si sono dimostrati sensibili alla crescita culturale dei soggetti reclusi.

⁹² Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_8.page, aggiornata al 27 novembre 2014.

Lavoro in carcere⁹³.

L'articolo 15 dell'Ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975, n. 354, individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurata un'occupazione lavorativa.

L'articolo 20 dell'Ordinamento penitenziario definisce le principali caratteristiche del lavoro negli Istituti penitenziari.

- È *obbligatorio* per i detenuti condannati e per i sottoposti alla misura di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. Negli Istituti penitenziari deve essere favorita la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi professionali. In questo senso, possono essere stipulati rapporti con aziende pubbliche o con aziende private convenzionate e con l'Ente Regione al fine di organizzare negli Istituti lavorazioni o corsi di formazione professionale.

L'organizzazione di attività lavorative rappresenta, quindi, un obbligo di fare per l'Amministrazione penitenziaria.

- *Non ha carattere afflittivo*. Non rappresenta pertanto un inasprimento della pena, ma è considerato una forma di organizzazione necessaria alla vita della comunità carceraria. Carattere che ricalca i contenuti dell'articolo 71 delle Regole minime O.N.U. ed è confermato dall'articolo 26,1 delle Regole penitenziarie europee – adottate con la Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che considerano il lavoro elemento positivo del trattamento.
- È *remunerato*. Il compenso è calcolato in base alla quantità e qualità di lavoro prestato, in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali. Sono riconosciute, inoltre, le medesime garanzie assicurative, contributive e previdenziali di quelle previste in un rapporto di lavoro subordinato (articolo 20, comma 2, Ordinamento penitenziario, articolo 76 Regole minime O.N.U e articolo 77 Regole penitenziarie europee).

L'organizzazione e i metodi devono riflettere quelli della società libera: per preparare i detenuti alle normali condizioni del lavoro libero e favorirne il reinserimento sociale (articolo 20 Ordinamento penitenziario, articolo 72 Regole minime O.N.U. e dall'articolo 73 delle Regole penitenziarie europee).

La retribuzione del detenuto lavoratore è definita dalla legge come *mercede*: l'articolo 22 dell'Ordinamento penitenziario stabilisce che “*Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi*”.

Lavoro penitenziario intramurario.

1 – Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria

La sua organizzazione e gestione è riservata dall'art. 47 regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230) alle Direzioni degli Istituti che devono uniformarsi alle linee programmatiche dei provveditorati.

Sono:

- le lavorazioni per commesse dell'Amministrazione stessa, vale a dire forniture di vestiario e corredo, di arredi e quant'altro destinato al fabbisogno di tutti gli Istituti del territorio nazionale.

⁹³ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_3_page, aggiornata al 27 novembre 2014.

Attualmente sono presenti quindici tipi di lavorazioni per commesse che occupano principalmente sarti, calzolai, tipografi, falegnami e fabbri.

- i *lavori delle colonie e dei tenimenti agricoli* che occupano detenuti e internati con varie specializzazioni, come apicoltori, avicoltori, mungitori, ortolani.
- i *lavori domestici* cioè le attività necessarie al funzionamento della vita interna dell'Istituto, tra cui:
 - i *servizi d'Istituto* – attività di cuochi e aiuto cuochi, addetti alla lavanderia, porta vitto, magazzinieri;
 - i *servizi di manutenzione ordinaria dei fabbricati* (M.O.F.), cui vengono assegnati detenuti con competenze più qualificate (acquisite anche a seguito di corsi professionali interni) come elettricisti, idraulici, falegnami, riparatori radio-tv, giardinieri, imbianchini;
 - alcune mansioni retribuite dall'amministrazione, esclusive dell'ambiente penitenziario, tra cui:
 - lo *scrivano*, addetto alla compilazione di istanze e alla distribuzione di moduli;
 - il *piantone*, assistente di un compagno ammalato o non autosufficiente;
 - lo *spesino*, incaricato di raccogliere gli ordini di acquisti dei compagni e alla loro distribuzione.

2 – Lavoro alle dipendenze di terzi.

Le lavorazioni possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private, in particolare da cooperative sociali in locali concessi in comodato dalle direzioni (articolo 47 regolamento di esecuzione). I rapporti tra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni.

In questi casi il rapporto di lavoro intercorre tra il detenuto e le imprese che gestiscono l'attività lavorativa mentre il rapporto di queste ultime con le direzioni è definito tramite convenzioni.

I datori di lavoro devono versare alla Direzione dell'Istituto la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute di legge, e l'importo di eventuali assegni familiari.

L'articolo 47 del regolamento di esecuzione consente di stipulare convenzioni con *cooperative sociali* anche per servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e manutenzione dei fabbricati.

Di grande rilievo, in tema di lavoro penitenziario, è stata la legge 22 giugno 2000, n. 193, cosiddetta *Legge Smuraglia*, che ha modificato la definizione di persone svantaggiate contenuta nella disciplina sulle cooperative sociali, con l'aggiunta, alle categorie già contemplate dall'articolo 4, legge 8 novembre 1991, n. 381, delle "*persone detenute o internate negli Istituti penitenziari*".

La legge ha inoltre esteso il sistema di *sgravi contributivi e fiscali*, già previsto in favore delle Cooperative sociali, alle Aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno degli Istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.

Lavoro esterno al carcere.

L'articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario è uno strumento che consente ampia operatività:

- possono essere ammessi al lavoro all'esterno condannati, internati ed imputati sin dall'inizio della detenzione per svolgere attività lavorativa, comma 1;
- frequentare corsi di formazione professionale, comma 4-bis;

- prestare attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali, o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, comma 4-ter introdotte dalla legge n. 94 del 9 agosto 2013;
- prestare la propria attività a titolo *volontario e gratuito a sostegno delle vittime dei reati da loro commessi, comma 4-ter introdotte dalla legge n. 94 del 9 agosto 2013 convertito nella legge n. 94/2014.*

La norma prevede che si applichi, in quanto compatibile, la disciplina generale di riferimento del *lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 54 del D.lgs. 274/2000*. Tuttavia il lavoro di pubblica utilità ha natura di sanzione sostitutiva, dunque non carceraria. Di recente sono stati sottoscritti protocolli tra il Ministero della Giustizia, l'A.N.C.I. e alcuni Tribunali di Sorveglianza per favorire l'applicazione dell'articolo 21, comma 4-ter.

Limiti per l'ammissione al lavoro all'esterno.

I condannati per reati associativi o altri di grave allarme sociale indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario, possono essere assegnati al lavoro all'esterno, solo dopo aver espiato almeno un terzo della pena o comunque di non più di cinque anni.

Gli ergastolani vi possono essere ammessi dopo almeno dieci anni di pena.

Non possono essere assegnati al lavoro all'esterno per svolgere lavori a titolo di volontariato i detenuti e gli internati per il delitto di associazione di stampo mafioso (articolo 416 bis c.p.) e per reati commessi per favorire le attività di stampo mafioso.

Procedura per l'ammissione.

Il lavoro all'esterno è proposto dal direttore dell'Istituto ed approvato dal Magistrato di sorveglianza qualora si tratti di condannati o internati. È proposto dal direttore dell'Istituto previa approvazione dell'autorità giudiziaria competente nel caso di imputati.

Le disposizioni previste dall'articolo 21 possono essere applicate per l'assistenza all'esterno dei figli minori di anni dieci (art 21-bis) e per consentire visite al minore infermo (art 21-ter).

Religioni⁹⁴.

L'articolo 26 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) riconosce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede, di *"istruirsi"* nella propria religione, di praticarne il culto.

Negli Istituti penitenziari è assicurata la celebrazione del *culto cattolico* e la presenza di almeno un cappellano, mentre i detenuti e gli internati di *altre religioni* hanno il diritto di ricevere, su richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti, purché siano compatibili con l'ordine e la sicurezza, non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o contrari alle legge.

L'articolo 58 del regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 230/2000) stabilisce che le direzioni devono avvalersi dei ministri di culto di religioni diverse da quella cattolica indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge oppure indicati dal Ministero dell'Interno. In alternativa l'ingresso dei ministri di culto può essere autorizzato in base all'articolo 17 Ordinamento penitenziario in quanto queste figure possono essere ricomprese

⁹⁴ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_5_page, aggiornata al 29 novembre 2016.

tra gli operatori appartenenti alla comunità esterna che collaborano all'azione rieducativa, promuovendo *“lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera”*.

Per ovviare alla mancata compilazione di un elenco di *ministri di culto islamici* le circolari n. 5354554 del 6 maggio 1997 e n. 508110 del 2 gennaio 2002 hanno individuato una procedura che prevede la comunicazione delle generalità del ministro di culto nonché della moschea o della comunità di appartenenza alla Direzione generale detenuti e trattamento e al Ministero dell'Interno per l'acquisizione di parere sull'autorizzazione all'ingresso in carcere.

La procedura prevede l'invio alla Direzione generale detenuti e trattamento anche dei nominativi di tutti i rappresentanti di fede islamica autorizzati all'ingresso negli Istituti penitenziari ai sensi dell'articolo 17 Ordinamento penitenziario.

Il 2 novembre 2015 è stato firmato un protocollo d'intesa fra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.) e l'Unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia che ha avviato una sperimentazione in alcuni Istituti con l'obiettivo di *“migliorare il modo di interpretare la fede islamica in carcere fornendo un valido sostegno religioso e morale ai detenuti attraverso l'accesso negli Istituti di pena di persone adeguatamente preparate”*.

Dei quarantasette *Imam* presenti negli Istituti penitenziari dieci sono stati autorizzati in base a tale protocollo d'intesa.

Ministeri di culto presenti negli Istituti penitenziari italiani:

(dati aggiornati al 31 ottobre 2016 forniti dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento del D.A.P.)

I ministri di culto autorizzati ad accedere agli Istituti penitenziari sono complessivamente 1.377 così divisi:

► *Culti che hanno stipulato intesa con lo Stato italiano:*

- Assemblee di Dio in Italia - 185
- Chiesa cristiana avventista del 7°giorno - 104
- Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni - 81
- Chiesa evangelica luterana in Italia - 21
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia - 34
- Unione buddhista italiana - 10
- Unione comunità ebraiche italiane - 31
- Unione cristiana evangelica battista d'Italia - 73
- Tavola valdese - 77
- Varie chiese evangeliche - 83

► *Culti che non hanno stipulato intesa con lo Stato italiano:*

- Altre chiese cristiano-ortodosse - 23
- Altri buddisti - 2
- Islamici - 47
- Testimoni di Geova – 494.

Diritti dei detenuti⁹⁵.

- Diritto alle relazioni familiari ed affettive
- Diritto alla salute
- Diritto allo studio
- Diritto al culto

La detenzione priva o riduce le libertà della persona reclusa che tuttavia conserva la titolarità di alcuni diritti. Il tema è dibattuto in dottrina anche se il riferimento comune alle diverse posizioni sono i principi della Costituzione ed in particolare l'articolo 2 che riconosce e garantisce “*i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità*”.

Il rilievo costituzionale della dignità della persona umana impedisce, infatti, di considerare il carcere come luogo in cui vige un regime di extraterritorialità rispetto alle garanzie fondamentali assicurate dallo Stato.

Tali garanzie riguardanti aspetti fondamentali della detenzione sono contenute anche in numerosi risoluzioni e raccomandazioni approvate dal Consiglio d'Europa e in particolare nelle Regole penitenziarie europee. I principi contenuti in tali documenti non sono però giuridicamente vincolanti per gli Stati e, nella sostanza, sono le leggi nazionali e le sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo a dettare le norme per gli Stati membri in materia di privazione di libertà.

Indipendentemente dalle classificazioni della dottrina, i diritti che maggiormente rilevano nello stato di detenzione sono il diritto alla salute, il diritto a conservare rapporti con i familiari, il diritto a professare la propria religione, il diritto allo studio.

Diritto alle relazioni familiari ed affettive.

In coerenza con gli articoli 29 e 31 della Costituzione, l'Ordinamento penitenziario tutela il mantenimento delle relazioni familiari e affettive anche in quanto validi punti di riferimento per la persona detenuta. L'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354 le colloca tra i principali elementi del trattamento mentre l'articolo 28 afferma che “*particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie*”.

Il rilievo dei rapporti familiari emerge chiaramente anche dall'articolo 42, comma 2 che definisce come criterio per la scelta dell'Istituto di destinazione, in caso di trasferimenti, l'Istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza della famiglia.

Numerosi gli interventi in sede europea a tutela di questo diritto: dalle Regole penitenziarie europee che raccomandano di “*mantenere e sviluppare*” i legami familiari (articolo 24, 4) alle Regole di Bangkok, adottate il 21 dicembre 2010 dall'Assemblea generale delle Nazioni unite per il trattamento delle donne autrici di reati, che riconoscono il ruolo centrale di entrambi i genitori nella vita del bambino.

Diritto alla salute.

Il diritto alla salute, intesa “*equilibrio psico-fisico dinamico con il contesto sociale in cui la persona vive*” secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della Sanità, è un diritto inalienabile di ogni persona indipendentemente dalla condizione di libertà o detenzione, sancito dalla Costituzione

⁹⁵ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7_page, aggiornata al 6 ottobre 2016.

all'articolo 32: “*La Repubblica tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti*”.

La disciplina fondamentale della sanità penitenziaria è contenuta dall'articolo 11 della legge 354/1975 sull'Ordinamento penitenziario che in particolare prevede:

- un servizio medico e un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati;
- almeno uno specialista in psichiatria;
- il trasferimento in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura dei condannati e degli internati che necessitano di cure o accertamenti diagnostici non effettuabili in Istituto;
- la collaborazione dell'Amministrazione penitenziaria con i pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità.

Nonostante tale articolata disciplina, la tutela del diritto alla salute dei detenuti in maniera uguale a quella dei cittadini liberi è frutto di un lungo percorso in quanto la materia anche dopo l'istituzione del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), è restata di competenza del Ministero della Giustizia, ritenendosi che sussistesse, a causa delle esigenze di sicurezza, una specialità legittima dell'assistenza sanitaria in carcere.

La fase di riforma ispirata al principio che i detenuti e gli internati hanno diritto al pari dei cittadini in stato di libertà all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, è stata introdotta dall'articolo 5 della legge 419/1998 che ha previsto il trasferimento dal Ministero della Giustizia al S.S.N. di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali riguardanti la sanità penitenziaria.

Dal 1/1/2000, su disposizione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, sono transitate al S.S.N. le funzioni relative alla tossicodipendenza mentre per le altre è iniziato un periodo di sperimentazione in alcune Regioni. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/4/2008 ha confermato definitivamente il passaggio per le Regioni a statuto ordinario.

L'Amministrazione penitenziaria conserva comunque l'obbligo di tutelare la salute di ogni persona ad essa affidata in quanto privata della libertà, nonché funzioni organizzative e di “*garante*” della qualità del servizio sanitario. Il Comitato nazionale di Bioetica e la Commissione di studio istituita nell'agosto 2013 presso il Ministero della Giustizia forniscono indicazioni per l'elaborazione di proposte di interventi in materia penitenziaria.

Per garantire l'attuazione concreta del transito, con atto n. 81/CU del 31.7.2008, nell'ambito della Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato costituito il Tavolo di consultazione permanente, previsto nell'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.4.2008, che ha il compito di verificare l'attuazione del transito della medicina penitenziaria alle Regioni sull'intero territorio nazionale e di garantire l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale.

Diritto allo studio.

L'istruzione viene definita e trattata dall'Ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione come “*elemento del trattamento*” cioè come opportunità di rieducazione e risocializzazione della persona detenuta o internata (articolo 15 Ordinamento penitenziario) e non come diritto. In realtà, l'articolo 34 della Costituzione afferma al 1 comma che: “*La scuola è aperta a tutti*”, riconoscendo in

modo chiaro che il diritto all'istruzione è di tutti, indipendente dalle condizioni di ciascuno. L'articolo 19 dell'Ordinamento penitenziario dispone che negli Istituti di pena la formazione culturale è curata “*mediante l'organizzazione di corsi della scuola dell'obbligo*”.

Diritto al culto.

L'articolo 26 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) riconosce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede, di “*istruirsi*” nella propria religione, di praticarne il culto.

Negli Istituti penitenziari è assicurata la celebrazione del culto cattolico e la presenza di almeno un cappellano, mentre i detenuti e gli internati di altre religioni hanno il diritto di ricevere, su richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti, purché siano compatibili con l'ordine e la sicurezza, non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o contrari alle legge.

PROBATION⁹⁶.

Il *Probation*, secondo la definizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per mezzo delle Raccomandazioni n. R(2010)1 e n. R(92)16, “*descrive l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure, definite dalla legge e imposte ad un autore di reato. Comprende una serie di attività e interventi, tra cui il controllo, il consiglio e l'assistenza, mirati al reinserimento sociale dell'autore di reato e volti a contribuire alla sicurezza pubblica*”.

Tutte le Amministrazioni occidentali, compresa quella italiana, incaricate di tale parte dell'esecuzione penale condividono tale definizione.

Il sistema *probation* nasce nel XIX secolo negli Stati Uniti e consiste, almeno in origine, nella sospensione della pronuncia di una condanna a pena detentiva, ovvero in un periodo di prova in cui l'imputato, di cui sia stata accertata la responsabilità penale ma a cui non sia stata ancora inflitta una condanna, è lasciato in condizione di “*libertà assistita e controllata*” sotto la supervisione di un agente di *probation* (*probation officer*).

John Augustus, un calzolaio di Boston, è accreditato come il “*padre del probation*”. Nel 1841 convinse il Tribunale di Boston a rilasciare un alcolista adulto detenuto in carcere, occupandosi del suo controllo, sostegno e avviamento al lavoro.

Gli sforzi effettuati ebbero successo, e ben presto convinsero il Giudice a rilasciare altri detenuti per reati lievi (Klein, 1997). In Europa il *probation* è introdotto nel sistema penale inglese con il *probation Offenders Act* del 1907 che prevede la facoltà per il Giudice, dopo la pronuncia di colpevolezza, di astenersi dalla condanna alla detenzione e di emanare un'ordinanza che sottopone a prova l'autore di reato, dopo averne acquisito il consenso.

Fin dall'inizio del '900, sempre in Europa, si sviluppa un'altra forma di *probation*, comprendente tutte le misure che costituiscono una modalità alternativa di esecuzione della pena detentiva.

Tale sviluppo fu conseguenza del dibattito giuridico, che concluse per la dannosità delle pene detentive brevi, poiché in tali casi lo scopo di rieducazione e intimidazione dell'autore di reato si raggiunge più facilmente con strumenti sanzionatori alternativi alla pena detentiva.

Nel corso del secolo scorso, il sistema delle misure penali non detentive che possono definirsi di *probation* si è progressivamente diffuso nella gran parte dei paesi europei, crescendo e differenziandosi in forme sempre più articolate, fino a diventare la principale modalità di esecuzione della pena in Europa, negli Stati Uniti e nel Canada.

Negli ultimi 25 anni, il *probation* si è evoluto in Europa e nel resto dei paesi occidentali ad un ritmo senza precedenti.

In Europa, dal dopoguerra ad oggi, lo sviluppo del *probation* è stato significativo in tutti i principali paesi e tra questi anche in Italia.

Al 1° gennaio 2011:

- in Inghilterra e Galles si registravano 162.674 soggetti sottoposti al *probation* su una popolazione nazionale di 56.179.000 abitanti;
- in Polonia 244.091 su una popolazione di 38.529.866;
- in Italia 43.018 su una popolazione di 60.626.442 (*dati forniti dall'Unione Europea*).

⁹⁶ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1.page, aggiornata al 25 maggio 2016.

Lo sviluppo del *probation* è associato ai progressi nella ricerca delle scienze sociali, alle pressioni dei legislatori ad impiegare le risorse economiche pubbliche in modo efficiente ed efficace e alle aspettative dell'opinione pubblica di contrasto alla criminalità.

Il successo del *probation* appare quindi sempre di più legato alle determinazioni di maggiori condizioni di sicurezza per la collettività e al contenimento del rischio di recidiva.

Anche se più lentamente di altri paesi, il sistema di esecuzione penale esterna in Italia continua ad ampliarsi nel tentativo di adeguarsi agli standard europei e ai principi contenuti nelle recenti Regole europee del *probation* (2010).

Il Consiglio d'Europa dopo l'iniziale attenzione rivolta al sistema detentivo, dagli anni '90 con le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di *probation* R(92)16, R(2000)22 e R (2010)1, sposta il proprio interesse sulle misure alternative alla detenzione, che vengono più propriamente definite *community sanctions* (collegamento a definizione).

Sul piano normativo vi sono inoltre le Regole Minime delle Nazioni Unite per le misure non detentive (le Regole di Tokyo).

La Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation* si compone di 108 regole e regola tutti gli aspetti riguardanti le sanzioni di comunità, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei servizi di *probation*.

Nella quasi totalità dei paesi europei il servizio di *probation* dipende dal Ministero della Giustizia (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, Svezia, Finlandia, Inghilterra e Galles), in altri dalle autorità regionali o locali (Scozia, Svizzera e Germania). In altri paesi, pur essendo controllato dall'autorità statale, è affidato alla gestione di agenzie in tutto o in parte private come nel caso dell'Olanda e dell'Austria.

In **Italia**, con l'approvazione della Costituzione del 1948, si stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del reo.

Con l'approvazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, vengono introdotte nell'Ordinamento penitenziario le misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale e l'assistenza all'esterno dei figli minori, la semilibertà e la liberazione anticipata.

Il legislatore italiano sceglie il cosiddetto "*probation* penitenziario", istituto che presuppone l'esistenza di una condanna definitiva e concretizza uno strumento alternativo in fase di esecuzione.

Al fine di rendere effettivo tale nuovo approccio nell'esecuzione della pena, il legislatore ha previsto la costituzione di apposite strutture operative oggi denominate Uffici di esecuzione penale esterna.

La legge 28 aprile 2014, n. 67, introducendo nell'Ordinamento penale la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, ha ulteriormente ampliato l'area del *probation*, portando definitivamente l'Italia in Europa anche in questo settore.

Negli **Stati Uniti** il numero di soggetti sottoposti al *probation* è passato da 1.118.097 nel 1980 a 3.942.800 nel 2012 registrando un incremento pari al 250%.

Liberazione condizionale⁹⁷.

La liberazione condizionale consiste nella possibilità di concludere la pena all'esterno del carcere in regime di libertà vigilata.

Requisiti per la concessione.

Requisiti giuridici:

- avere scontato almeno trenta mesi o comunque almeno metà della pena, se la pena residua non superi i cinque anni;
- avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflitta, in caso di recidiva aggravata o reiterata;
- avere scontato almeno ventisei anni di pena in caso di condanna all'ergastolo;
- aver scontato almeno due terzi della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e limiti sanciti dall'articolo 176 c.p., in caso di condanna per i delitti di cui all'articolo 4-bis, legge 354/1975 come previsto dall'articolo 2 del decreto legge 152/1991, convertito in legge 203/1991.

Requisiti soggettivi:

- aver tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il proprio ravvedimento;
- avere assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle;
- la liberazione condizionale può essere chiesta in qualunque momento dell'esecuzione dai condannati che abbiano commesso il delitto da minori di anni 18;
- se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto (articolo 682 c.p.p.).

Istanza.

L'istanza per usufruire della liberazione condizionale deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria, al Direttore del carcere. Il Direttore del carcere trasmette al Tribunale di Sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale come previsto dall'articolo 94-bis, decreto del Presidente della Repubblica 431/1976.

Compiti dell'Ufficio prima della concessione.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza.

In particolare l'Ufficio di esecuzione penale esterna svolge un'inchiesta di servizio sociale per fornire all'Istituto, e tramite esso, al Tribunale di Sorveglianza, elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza e alle risorse personali, familiari, relazionali e ambientali su cui fondare un'ipotesi di intervento e di inserimento.

⁹⁷ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_7_page, aggiornata al 5 marzo 2014.

Ordinanza.

La liberazione condizionale viene concessa con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza (articolo 682 c.p.p.) che ha giurisdizione sull'Istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda.

L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale è comunicata al Magistrato di Sorveglianza e all'Ufficio di esecuzione penale esterna del luogo dove si esegue la libertà vigilata come previsto dall'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 431/1976.

Compiti dell'Ufficio nel corso della concessione.

Nei confronti delle persone sottoposte al regime di libertà vigilata da liberazione condizionale, l'U.E.P.E. svolge gli interventi previsti per la libertà vigilata.

Revoca della misura.

La liberazione condizionale può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza, a seguito di proposta di revoca da parte del Magistrato di Sorveglianza, nei seguenti casi:

- qualora la persona liberata commetta un reato o una contravvenzione della stessa indole;
- qualora trasgredisca gli obblighi previsti dalla libertà vigilata.

Conclusione della liberazione condizionale.

La liberazione condizionale si conclude automaticamente una volta decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca.

Messa alla prova⁹⁸.

La messa alla prova è una forma di *probation* giudiziale innovativa nel settore degli adulti, introdotta con la legge 28 aprile 2014, n. 67, e consiste nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado, su richiesta di persona imputata per reati di minore allarme sociale.

Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'Ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede come attività obbligatorie, l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita in favore della collettività, l'attuazione di condotte riparative, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché il risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, l'attività di mediazione con la vittima del reato.

Inoltre, in un'ottica di riduzione del rischio di reiterazione del reato, il programma può prevedere l'osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell'imputato e relativi ai rapporti con l'Ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.

Il programma di trattamento costituisce l'elemento indispensabile per accedere alla messa alla prova, del quale il Giudice terrà conto nella decisione, congiuntamente ad eventuali altre informazioni che potrà acquisire tramite la polizia giudiziaria. Il programma di trattamento viene elaborato dall'Ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio, su formale richiesta dell'interessato o del suo procuratore speciale e predisposto in base alle specifiche caratteristiche della persona imputata.

⁹⁸ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_2_page, aggiornata al 20 maggio 2016.

La misura può essere concessa dal Giudice per reati puniti con la reclusione fino a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e per non più di una sola volta, o per una seconda, in relazione a illeciti commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione. È esclusa l'applicazione ai contravventori e delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

Il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore ad un anno, e per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

L'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato. In caso, invece, di esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, il Giudice con ordinanza dispone la revoca della stessa e la ripresa del procedimento.

Lavoro di pubblica utilità⁹⁹.

Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

L'attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

Originariamente, la sanzione era prevista nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all'esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità.

Attualmente trova applicazione anche:

- nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all'articolo 186, comma 9-bis e articolo 187, comma 8-bis del decreto legislativo 285/1992;
- nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'articolo 73, comma 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del Codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67;
- congiuntamente alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge 28 aprile 2014, n. 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;

⁹⁹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_3.page, aggiornata al 26 febbraio 2016.

- come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 165 del Codice penale e articolo 18-bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna può essere incaricato dal Giudice di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti convenzionati.

Più specifici sono i compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna nei casi di sospensione del procedimento e messa alla prova. L'Ufficio concorda con l'imputato la modalità di svolgimento dell'attività riparativa, tenendo conto delle sue attitudini lavorative e delle specifiche esigenze personali e familiari, e raccordandosi con l'Ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il lavoro di pubblica utilità diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l'esecuzione della prova che è sottoposto alla valutazione del Giudice nel corso dell'udienza.

Nel corso dell'esecuzione, l'Ufficio cura l'attuazione del programma di trattamento, svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dall'articolo 72 della legge 354/1975, informa il Giudice sull'adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare la revoca della prova.

Il lavoro di pubblica utilità è anche una modalità di attuazione del programma di trattamento del detenuto ammesso al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter dell'Ordinamento penitenziario introdotto dal decreto legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito nella legge n. 94/2014 ma per quest'ultima tipologia la competenza è dell'Istituto di pena dove la persona è detenuta.

Osservazione e trattamento dei condannati in stato di libertà¹⁰⁰.

A partire dalla legge "Simeoni-Saraceni" del 27 maggio 1998, n. 165, accanto alla tradizionale ipotesi di concessione delle misure alternative a detenuti, si è affiancata la modalità di concessione a favore di condannati che si trovano in stato di libertà.

Questo ulteriore percorso di accesso, oggi disciplinato dall'articolo 656 c.p.p., è attivato con l'obiettivo prioritario di evitare il più possibile gli effetti desocializzanti della permanenza in carcere e favorire un concreto processo di recupero e di reinserimento sociale.

La procedura che disciplina questa ipotesi, si sostanzia in una sospensione automatica dell'esecuzione della pena detentiva da parte del Pubblico Ministero, quando la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Il Pubblico Ministero (P.M.) concede un termine di 30 giorni al condannato per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione, corredata da apposita documentazione e rivolta allo stesso P.M., il quale trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro quarantacinque giorni.

L'elemento rilevante per la decisione del Tribunale di Sorveglianza (insieme ad un'altra serie di fonti cui attinge), è rappresentato dall'osservazione condotta dagli U.E.P.E. nel contesto di appartenenza dell'interessato, in equipe con gli operatori degli Enti e delle Strutture del territorio e dallo scaturente programma di trattamento individualizzato.

¹⁰⁰ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_8_page, aggiornata al 26 novembre 2014.

Il programma di trattamento è frutto di un'inchiesta sociale, finalizzata alla conoscenza della situazione personale, familiare, lavorativa/formativa e sociale dei soggetti interessati a essere ammessi ad una misura alternativa, con particolare riguardo agli aspetti problematici, per i quali è necessario porre in atto una serie di interventi per il loro superamento. Altro tassello di analoga importanza è quello relativo alla sollecitazione nel condannato, di una riflessione critica sulle conseguenze dell'illecito perpetrato nei confronti della vittima del reato, con l'obiettivo di progettare in modo partecipato, un'attività di tipo riparativo. La commissione di un reato, come è noto, apre un conflitto tra l'autore e la parte offesa: una lacerazione dei legami sociali che spesso chiede di considerare istanze non delegabili di riparazione e di responsabilizzazione, essenziali alla tutela del patto sociale. Ciò comporta per l'Assistente sociale un intenso lavoro di raccordo con tutte le risorse del territorio, presenti o attivabili, dalla famiglia ai servizi pubblici locali, al volontariato, al mondo del lavoro.

Il programma di trattamento nelle misure esterne.

Il programma di trattamento è da intendersi come un'ipotesi, formulata all'esito di un processo conoscitivo realizzato nel corso dell'osservazione a cura dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, che declina le attività, gli obblighi e le relative modalità in cui dovrà svilupparsi l'impegno:

- dell'imputato, cui è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il programma di trattamento nell'Istituto della messa alla prova, previsto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, deve consistere nell'impegno dell'imputato, con il coinvolgimento ove possibile del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita, ad agire con condotte volte all'eliminazione/attenuazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato, quali il necessario svolgimento di un'attività riparativa e un'attività di volontariato.

Deve prevedere, inoltre, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato e l'attività di mediazione con il consenso della vittima.

- del condannato ammesso a fruire dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare.

Il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare (misure alternative alla detenzione), previsto dall'articolo 72 dell'Ordinamento penitenziario, è proposto dagli Uffici di esecuzione penale esterna al Tribunale di Sorveglianza.

È finalizzato al cambiamento della condotta della persona, attraverso l'acquisizione di consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse, l'impegno a partecipare attivamente ad un percorso di inclusione sociale, la revisione critica del reato commesso e del proprio trascorso deviante.

Esso declina pertanto le attività, gli obblighi e gli impegni cui dovrà attenersi il reo nel corso della misura e risponde non solo a finalità di tipo rieducativo, ma anche ad esigenze di sicurezza sociale.

Misure alternative o di comunità utilità¹⁰¹.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per mezzo della Raccomandazione (92)16, rifacendosi al termine anglosassone *community sanction*, fornisce la seguente definizione di misura/sanzione alternativa o di comunità: sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità e implicano

¹⁰¹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_4.page, aggiornata al 25 maggio 2016.

una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore.

Tale nozione designa le sanzioni decise da un Tribunale o da un Giudice e le misure adottate prima della decisione che impone la sanzione o al posto di tale decisione, nonché quelle consistenti in una modalità di esecuzione di una pena detentiva al di fuori di uno Stabilimento penitenziario. Tutte le amministrazioni occidentali, compresa quella italiana, incaricate di tale parte dell'esecuzione penale condividono tale definizione.

Le misure alternative alla detenzione o di comunità, consistono nel seguire un determinato comportamento, definito possibilmente d'intesa fra il condannato e l'Ufficio di esecuzione penale esterna che lo abbia preso in carico; il contenuto del comportamento da assumere è ciò che viene normalmente indicato come un "*programma di trattamento*", espressione applicabile anche ai condannati posti in misura alternativa o di comunità.

In Italia, le misure alternative alla detenzione o di comunità vengono introdotte dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

La competenza a decidere sulla concessione delle stesse è affidata al Tribunale di Sorveglianza.

Le misure alternative previste dall'Ordinamento penitenziario sono la semilibertà, le diverse forme di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale.

Affidamento in prova al servizio sociale.

È considerata la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in quanto si svolge totalmente nel territorio, mirando ad evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.

L'applicazione dell'affidamento da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria e dall'altro comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l'ufficio di esecuzione penale esterna.

L'introduzione dell'affidamento in prova al servizio sociale nell'Ordinamento penitenziario italiano testimonia l'adesione a una linea di pensiero largamente applicata negli altri Stati occidentali, fondata sull'opportunità di articolare il sistema di difesa sociale con il ricorso a misure penali differenziate, in misura proporzionale alle esigenze di controllo delle manifestazioni delinquenti e a quelle di trattamento dei loro autori.

È regolamentata dall'articolo 47 dell'Ordinamento penitenziario, così come modificato dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165, e consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'Istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Affidamento in prova al servizio sociale è previsto anche:

- dall'articolo 94 della legge 309/1990 per quanto concerne i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
- dall'articolo 47-quater per i soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria;

Affidamento in prova al servizio sociale per il condannato militare.

Vi è poi una figura di affidamento in prova al servizio sociale per il condannato militare.

Espulsione dello straniero

È considerata misura alternativa alla detenzione anche l'espulsione dello straniero prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione.

Detenzione domiciliare

La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, di modifica dell'Ordinamento penitenziario (o.p.). In seguito sono state aggiunte ipotesi di detenzione domiciliare per figure specifiche di condannati: le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (articolo 47-quater) e la detenzione domiciliare speciale per le condannate madri (articolo 47-quinquies).

La legge 9 agosto 2013, n. 94, ne ha ulteriormente esteso l'applicabilità eliminando gli automatismi che escludevano dal beneficio alcune categorie di soggetti, come i recidivi per piccoli reati e rendendone più agevole l'accesso per i condannati che al momento della irrevocabilità della sentenza fossero già liberi, a meno che non siano autori di gravi reati come quelli in materia di criminalità organizzata o di maltrattamenti in famiglia.

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, solo in caso di donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, di case famiglia protette.

L'Ordinamento prevede varie forme di detenzione domiciliare.

Detenzione domiciliare speciale – Consente alle condannate, madri di bambini di età inferiore agli anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli (articolo 47-quinquies);

Detenzione domiciliare per soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria – Con l'inserimento dell'articolo 47-quater nella legge 354/1975 ad opera della legge 231/1999, il legislatore ha voluto consentire ai soggetti affetti da aids o da grave deficienza immunitaria, accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del Codice di procedura penale, e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le Unità operative di malattie infettive ospedaliere e universitarie o altre Unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di aids, la possibilità di accedere alle misure alternative o di comunità previste dagli articoli 47 (*affidamento in prova al Servizio sociale*) e 47 ter (*detenzione domiciliare*), anche oltre i limiti di pena ivi previsti.

Detenzione domiciliare pene non superiori a diciotto mesi – La legge 199/2010 consente l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi. Il termine dei 18 mesi è stato modificato dal decreto legge 211/2011, convertito con modificazioni dalla legge 9/2012.

La semilibertà.

Può essere considerata come una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale. È regolamentata dall'articolo 48 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) e consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al Direttore dell'Istituto di pena.

Sanzioni sostitutive¹⁰².

Le sanzioni sostitutive, introdotte con la legge 689/1981, riguardano le pene detentive brevi e non comportano la detenzione del condannato, potendo essere applicate già con la sentenza di condanna, dunque prima che inizi l'esecuzione della pena.

Il presupposto oggettivo per l'applicazione di tali sanzioni, individuato dall'articolo 53, legge 689/1981 è l'entità della pena.

Il Giudice, se ritiene di dover determinare la durata della pena entro:

- *due anni* può sostituirla con la *semidetenzione*;
- *un anno* può sostituirla anche con la *libertà controllata*;
- *sei mesi* può sostituirla anche con la *pena pecuniaria* della specie corrispondente.

Le condizioni soggettive, previste dall'articolo 59, escludono dall'applicazione delle sanzioni sostitutive a coloro che avendo riportato una condanna, anche con più sentenze, superiori a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato entro cinque anni dalla condanna precedente.

Le sanzioni sostitutive sono applicate in maniera discrezionale dal Giudice secondo i criteri indicati dall'articolo 133 c.p. in base ad una valutazione prognostica sull'adempimento, da parte del condannato, delle prescrizioni inerenti alla sanzione sostitutiva.

La discrezionalità tiene inoltre conto del parametro della maggiore idoneità al reinserimento sociale del condannato delle sanzioni sostitutive rispetto alla pena della reclusione che comporta la desocializzazione del condannato.

Rientrano tra le sanzioni sostitutive:

- l'**espulsione dello straniero** contemplata dall'articolo 16, decreto legislativo 286/1998;
- il **lavoro sostitutivo** introdotto dall'articolo 105, legge 689/1981.

Misure di sicurezza non detentive¹⁰³.

Le misure di sicurezza si applicano nei confronti di autori di reato, imputabili o meno, previo accertamento della pericolosità sociale, allo scopo di prevenirne il pericolo di recidiva.

Le misure di sicurezza si distinguono dalla pena in quanto non hanno funzione retributiva ma solo ed esclusivamente una funzione di rieducazione del reo. Per tale ragione si applicano anche ai non imputabili (la pena invece si applica solo a soggetti imputabili), e l'applicazione presuppone l'accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133 c.p., di conseguenza l'accertamento della pericolosità deve essere compiuto attraverso l'integrale ricognizione di tutti i fattori che riguardano non solo la gravità del reato, ma anche la capacità a delinquere del reo.

Competente a valutare la pericolosità sociale e ad emettere il provvedimento per l'esecuzione di una misura di sicurezza è il Magistrato di Sorveglianza.

¹⁰² Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_5.page, aggiornata al 10 ottobre 2014.

¹⁰³ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_6.page, aggiornata al 17 ottobre 2014.

A tal fine, gli Uffici di esecuzione penale esterna svolgono, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza. Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il Giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora o meno socialmente pericolosa.

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il Giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il Giudice può, in ogni tempo procedere a nuovi accertamenti.

La libertà vigilata.

La libertà vigilata è la misura di sicurezza personale non detentiva, ordinata dal Magistrato di Sorveglianza nei casi stabiliti dalla legge, statisticamente più importante poiché il suo ambito applicativo è generalizzato, essendo essa applicabile a soggetti imputabili, non imputabili e semi-imputabili e spesso anche in alternativa con le altre misure detentive, in una vasta gamma di casi (articoli 229-230 c.p.).

Alla persona in stato di libertà vigilata il Giudice impone, ed eventualmente modifica, obblighi di condotta idonei ad evitare o limitare le occasioni di commissione di nuovi reati.

La sorveglianza della condotta e del rispetto di tali obblighi da parte del libero vigilato è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza e deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, l'U.E.P.E. svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

In caso di trasgressione degli obblighi imposti, il Magistrato di Sorveglianza può aggiungere alla misura la cauzione di buona condotta o, in alcuni particolari casi, sostituire la libertà vigilata l'assegnazione ad una colonia agricola, o ad una casa di lavoro (articolo 230 c.p.).

Le altre misure di sicurezza personali non detentive sono:

- il divieto di soggiorno (articolo 233 c.p.);
- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche (articolo 234 c.p.);
- l'espulsione dello straniero dallo Stato (articolo 235 c.p.).

ALLEGATO 6 – Tutela dei diritti¹⁰⁴.

La materia della tutela di tutti i diritti occupa uno spazio molto vasto nel nostro Ordinamento giuridico. In questa sede si descrivono alcuni strumenti di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone a vario titolo private della libertà personale, per il rilievo rivestito da questi temi anche in ambito comunitario ed internazionale.

Strumenti di tutela dei diritti dei detenuti e persone private della libertà personale.

La detenzione priva o riduce le libertà della persona reclusa che tuttavia conserva la titolarità di alcuni diritti. Il tema è dibattuto in dottrina anche se il riferimento comune alle diverse posizioni sono principi della Costituzione ed in particolare l'articolo 2 che riconosce e garantisce “*i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità*”. Il rilievo costituzionale della dignità della persona umana impedisce infatti di considerare il sistema carcerario come un luogo in cui vige un regime di extraterritorialità rispetto alle garanzie fondamentali assicurate dallo Stato.

Tali garanzie riguardanti aspetti fondamentali della detenzione – come il sovraffollamento, l'assistenza sanitaria, il trattamento degli stranieri e le pene alternative – sono contenute anche in numerosi risoluzioni e raccomandazioni approvate dal Consiglio d'Europa ed in particolare, nelle Regole penitenziarie europee. I principi contenuti in tali documenti non sono però giuridicamente vincolanti per gli Stati e, nella sostanza, sono le leggi nazionali e le sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo a dettare le norme per gli Stati membri in materia di privazione di libertà.

Indipendentemente dalle classificazioni della dottrina, i diritti che maggiormente rilevano nello stato di detenzione sono il diritto alla salute, il diritto a conservare normali rapporti con i familiari, il diritto a professare la propria religione, il diritto allo studio, il diritto al lavoro. Il lavoro, Alcuni di questi – come il lavoro, le attività culturali, i rapporti con i familiari, la religione – sono anche ultimi sono anche elementi del trattamento penitenziario e pertanto sono trattati nella relativa sezione mentre per l'importanza che rivestono si approfondiscono il diritto alla salute e il diritto ai rapporti affettivi con particolare riguardo alla genitorialità.

La rilevanza dei diritti che detenuti ed internati conservano anche durante il periodo di privazione della libertà richiede adeguati strumenti per la loro tutela.

Il nostro Ordinamento prevede reclami giurisdizionali interni ed interventi non giurisdizionali tramite i garanti dei diritti dei detenuti.

A livello internazionale è previsto invece il ricorso alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

I reclami giurisdizionali interni.

L'articolo 69 della legge 26 luglio 1976, n. 354 sull'Ordinamento penitenziario attribuisce al Magistrato di Sorveglianza funzioni di vigilanza e di intervento per eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.

Il sistema di tutela è stato innovato dalla legge 21 febbraio 2014 che ha introdotto nell'Ordinamento penitenziario il *reclamo giurisdizionale* (articolo 35 bis) rivolto a persone detenute o internate che abbiano subito una lesione di un diritto fondamentale in seguito a un provvedimento (reclamo

¹⁰⁴ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_21_page, aggiornata al 26 aprile 2016.

giurisdizionale in materia disciplinare) o a una condotta illegittima dell'Amministrazione penitenziaria (reclamo giurisdizionale per condotta illegittima dell'Amministrazione).

Il reclamo deve riguardare posizioni soggettive che sorgono e si sviluppano nell'ambito dell'esecuzione penale e, se accolto, consente di ottenere l'annullamento del provvedimento o l'eliminazione della condotta dell'Amministrazione che hanno determinato un grave pregiudizio al detenuto o all'internato. Il reclamo al Magistrato di Sorveglianza consente invece di ottenere il risarcimento del danno subito, per il quale è competente il Giudice civile.

♦ **Scheda pratica – Reclamo giurisdizionale in materia disciplinare** (Di seguito in *Allegato – Schede pratiche*).

♦ **Scheda pratica – Reclamo giurisdizionale per condotta illegittima dell'Amministrazione** (Di seguito in *Allegato – Schede pratiche*).

Il decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, ha inoltre introdotto nell'Ordinamento penitenziario l'articolo 35ter che prevede rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (*“nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”*). Coloro che hanno subito un trattamento non conforme ai criteri stabiliti dalla Convenzione per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni possono ottenere, a titolo di risarcimento del danno, la riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari ad un giorno per ogni dieci durante i quali è avvenuta la violazione del loro diritto. I soggetti che hanno espiato una pena inferiore ai quindici giorni e coloro che non si trovano più in stato di detenzione (o la cui pena ancora da espiare non consente la detrazione per intero del beneficio appena descritto), invece, hanno diritto ad un risarcimento pari ad 8,00 euro per ciascun giorno di detenzione trascorsa nelle suddette condizioni.

♦ **Scheda pratica – Rimedio risarcitorio** (Di seguito in *Allegato – Schede pratiche*).

Strumenti non giurisdizionali – Intervento dei Garanti dei diritti dei detenuti.

Il Garante (o Difensore civico o *Ombudsman*) è un organo di garanzia che, in ambito penitenziario, ha funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale.

Istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 con il compito principale di sorvegliare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali, nella seconda metà dell'Ottocento si è trasformato in un organo di controllo della pubblica amministrazione e di difesa del cittadino contro ogni abuso.

Oggi questa figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 22 Paesi dell'Unione europea e nella Confederazione elvetica.

In Italia con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha istituito la figura di un Garante nazionale per i diritti dei detenuti e delle persone detenute o private della libertà personale e con decreto ministeriale 11 marzo 2015, n. 36, si è definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio.

Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni e nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

Sul territorio nazionale operano anche Garanti regionali, provinciali e comunali le funzioni dei quali sono definite dai relativi atti istitutivi.

I Garanti ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolgono all'autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie.

Il loro operato si differenzia pertanto nettamente, per natura e funzione, da quello degli organi di ispezione amministrativa interna e della stessa magistratura di sorveglianza.

I Garanti possono effettuare colloqui con i detenuti e possono visitare gli Istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dagli articoli 18 e 67 dell'Ordinamento penitenziario (novellati dalla legge 14/2009).

Nel 2008 è stata istituita la *Conferenza nazionale dei Garanti regionali*, organismo che ha il compito di pianificare iniziative di rilievo nazionale per meglio affrontare le problematiche connesse alla tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, all'esecuzione della pena e al loro reinserimento sociale.

♦ **Scheda pratica – Ricorso al Garante** (Di seguito in *Allegato – Schede pratiche*).

Strumento giurisdizionale – Ricorso alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo.

La Corte europea dei Diritti dell' Uomo è un organismo di giustizia internazionale al quale si possono proporre ricorsi contro lo Stato che viola i diritti garantiti dalla *Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo* (nonché dai *Protocolli* nn. 1, 4, 6 e 7), ratificata da 40 Paesi, tra cui l'Italia.

Possono ricorrervi ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppi di privati che ritenga di essere vittima di una violazione da parte dello Stato di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi protocolli sintetizzati attraverso l'elenco contenuto dal Titolo I della Convenzione. Tra questi alcuni rilevanti nella detenzione come il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti.

Il ricorso alla Corte è ammesso solo dopo che siano state esaurite le forme di ricorso nazionali e, comunque, entro e non oltre sei mesi dal giorno della decisione definitiva assunta dall'Autorità nazionale.

Le sentenze della Corte europea possono stabilire un risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal ricorrente, attraverso la disposizione di "*un'equa soddisfazione alla parte lesa*" a carico del Paese che abbia violato la Convenzione.

♦ **Scheda pratica – Ricorso individuale alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo** (Di seguito in *Allegato – Schede pratiche*).

ALLEGATO – Schede pratiche.

◆ **Scheda pratica – Reclamo giurisdizionale in materia disciplinare¹⁰⁵.**

La persona detenuta o internata che abbia subito la lesione di un diritto fondamentale in seguito a un provvedimento disciplinare può presentare reclamo giurisdizionale in materia disciplinare.

Il reclamo può riguardare:

- sotto il profilo di legittimità, l'esercizio del potere disciplinare, la contestazione degli addebiti, la facoltà di discolpa;
- sotto il profilo del merito, le sanzioni disciplinari dell'isolamento durante la permanenza all'aria aperta e dell'esclusione dalle attività in comune (articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5 della legge 354/75).

Il reclamo può essere presentato dal detenuto o dall'avvocato munito di procura speciale.

È proposto al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'Istituto di pena dove l'interessato è detenuto o internato.

Il reclamo si può fare entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare.

L'accoglimento del reclamo provoca l'annullamento del provvedimento.

Il procedimento (articoli 666 e 678 del Codice di procedura penale).

Se il Magistrato ritiene il reclamo ammissibile, fissa la Camera di Consiglio e ne dà avviso, oltre che alle parti e ai difensori, anche all'Amministrazione interessata.

Contro la decisione del Magistrato di Sorveglianza può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel termine di 15 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza si può proporre ricorso in cassazione per violazione di legge nel termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

In caso di mancata esecuzione del provvedimento da parte dell'Amministrazione, la persona detenuta o internata o il difensore possono chiedere il giudizio di ottemperanza al Magistrato stesso che ha emesso il provvedimento.

Se il Magistrato accoglie la richiesta può decidere in tre diversi modi:

- ordinare all'Amministrazione l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'Amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;
- dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;
- nominare, all'occorrenza, un commissario *ad acta*.

Avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza in sede di ottemperanza è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

¹⁰⁵ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_8.wp?tab=d, aggiornata al 15 ottobre 2015.

Riferimenti normativi.

- articolo 35 bis, legge 354/75 dell'Ordinamento penitenziario;
- articolo 69, comma 6, lettere a) e b) della legge 354/75.

♦ Scheda pratica – Reclamo giurisdizionale per condotta illegittima dell'Amministrazione¹⁰⁶.

La persona detenuta o internata può presentare reclamo per inosservanza da parte della Amministrazione di disposizioni previste dall'Ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione, dalla quale derivi all'interessato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio di diritti.

Il reclamo può essere presentato dal detenuto o dall'avvocato munito di procura speciale.

Non c'è una scadenza per la presentazione del reclamo: si può presentare finché il pregiudizio risulta attuale.

Si propone al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'Istituto di pena dove l'interessato è detenuto o internato.

Se il Magistrato accoglie il reclamo, ordina all'Amministrazione di porre rimedio al grave pregiudizio sofferto dal detenuto o internato.

Il procedimento (articoli 666 e 678 del Codice di procedura penale).

Se il Magistrato ritiene il reclamo ammissibile, fissa la Camera di Consiglio e ne dà avviso, oltre che alle parti e ai Difensori, anche all'Amministrazione interessata.

Contro la decisione del Magistrato di Sorveglianza può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel termine di 15 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza si può proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

In caso di mancata esecuzione del provvedimento da parte dell'Amministrazione, la persona detenuta o internata o il difensore possono chiedere il giudizio di ottemperanza al Magistrato stesso che ha emesso il provvedimento.

Se il Magistrato accoglie la richiesta può decidere in tre diversi modi:

- ordinare all'Amministrazione l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'Amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;
- dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;
- nominare, all'occorrenza, un Commissario *ad acta*.

Avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza in sede di ottemperanza è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

¹⁰⁶ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_15.wp?tab=d, aggiornata al 15 ottobre 2015.

Riferimenti normativi.

- articolo 35 bis, legge 354/75 dell'Ordinamento penitenziario;
- articolo 69, comma 6, lettere a) e b) della legge 354/75.

♦ Scheda pratica – Rimedio risarcitorio¹⁰⁷.

I detenuti e gli internati che subiscono o hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della *Convenzione europea per la salvaguardia diritti dell'uomo* possono chiedere un rimedio risarcitorio.

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo individua in proposito oltre allo spazio disponibile per ogni singola persona detenuta o internata altri indicatori: impossibilità di utilizzare la toilette in modo privato, l'areazione, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle regole sanitarie di base.

Il reclamo può essere presentato dal detenuto o dall'avvocato munito di procura speciale.

- La persona detenuta o internata deve presentare *assieme al reclamo giurisdizionale per condotta illecita dell'Amministrazione* al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'Istituto di pena dove l'interessato è detenuto o internato la richiesta di rimedio risarcitorio.
- La persona non più detenuta o internata o che ha finito di espiare la pena detentiva in carcere o la custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena da espiare, deve presentare la *richiesta di rimedio risarcitorio* al Tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio ha la residenza entro sei mesi dal termine della detenzione o della custodia cautelare in carcere.
- Anche coloro che negli anni passati (cioè prima dell'entrata in vigore della legge che ha introdotto il rimedio risarcitorio) hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della *Convenzione europea per la salvaguardia diritti dell'uomo* possono presentare richiesta di rimedio risarcitorio al Tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza, ma in questo caso il ricorso deve essere presentato *entro il 28 dicembre 2014*.
- Chi ha già presentato ricorso alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo e non ha ancora ricevuto risposta sull'ammissibilità, può, entro il 28 dicembre 2014, presentare ricorso in Tribunale ai sensi dell'articolo 35 ter della legge 354/75 specificando la data di presentazione del ricorso alla Corte europea e il numero di procedimento comunicato dalla Corte.

Il Tribunale decide in composizione monocratica ai sensi degli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile.

Il risarcimento consiste in:

- uno sconto di pena pari a un giorno di detenzione per ogni dieci giorni trascorsi in condizioni inumane se queste si sono protratte per almeno quindici giorni;
- la somma di € 8,00 per ogni giorno vissuto in condizioni inumane qualora il fine pena è tale da non consentire la detrazione dell'intero periodo vissuto in condizioni inumane;
- la somma di € 8,00 se il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo* sia stato inferiore a quindici giorni;

¹⁰⁷ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_10.wp?tab=d, aggiornata al 15 ottobre 2015.

- la somma di € 8,00 per ogni giorno vissuto in condizioni inumane per la persona ex detenuta o ex internata.

Riferimenti normativi:

- articolo 3 della C.E.D.U.;
- articolo 35 ter della legge 354/75;
- articolo 35 bis della legge 354/75;
- articolo 69, comma 6, lettera b) della legge 354/75;
- articolo 2 del decreto legge 92/2014.

♦ **Scheda pratica – Ricorso al Garante nazionale e ai garanti territoriali**¹⁰⁸.

► **Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.**

Chi è.

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un organo di garanzia, indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli Istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori.

Presente, con varie attribuzioni e denominazioni, nella maggior parte dei Paesi europei, in Italia è stato istituito dal decreto legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 mentre il decreto ministeriale 11 marzo 2015, n. 36, ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio. È costituito in collegio, con due componenti e un presidente. Sul piano nazionale, coordina il lavoro dei garanti regionali, mentre sul piano internazionale è organismo di monitoraggio indipendente richiesto agli stati aderenti al *Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura* (Opcat).

In questa scheda si descrivono le principali funzioni relative all'esecuzione penale di adulti e minori e alle misure di sicurezza detentive.

In tali ambiti:

- *vigila* affinché l'esecuzione della custodia delle persone detenute in carcere e degli internati sia conforme a principi e norme nazionali ed internazionali;
- *interviene* su criticità di carattere generale o su questioni che richiedono un'immediata azione.

Quali poteri ha:

- *visita*, senza di autorizzazione, gli Istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli Istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività

¹⁰⁸ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_16.wp?tab=d, aggiornata al 28 novembre 2016.

investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

- *prende visione*, previo consenso dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà;
- *richiede* alle amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
- *valuta* i reclami ex articolo 35 della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario).

Come agisce.

In via principale il Garante apre un dialogo con l'amministrazione interessata sollecitando o proponendo interventi di carattere amministrativo o politico che consentano di risolvere li problemi riscontrati.

Se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, invia specifiche raccomandazioni per risolvere criticità o irregolarità.

Se l'Amministrazione non provvede, deve comunicare il dissenso motivato entro trenta giorni, termine oltre il quale il rapporto sulla visita viene reso pubblico con le risposte avute dall'Amministrazione o con l'indicazione che l'Amministrazione non ha fornito risposte.

Come ricorrere al Garante nazionale.

In prima istanza, anche per ottenere una risposta più celere, è opportuno inviare la segnalazione ai garanti regionali, ove istituiti.

Al Garante nazionale la segnalazione può essere inviata tramite posta elettronica al seguente indirizzo mail: segreteria@garantenpl.it oppure scrivere a: Ufficio del Garante Nazionale, Via San Francesco di Sales 34 – 00165 Roma.

► ***Garanti regionali*** – Sono preesistenti all'istituzione del Garante nazionale che ha assunto funzioni di un loro coordinamento. Ad oggi le regioni prive ancora di una legge sul garante dei diritti dei detenuti o delle persone private della libertà personale sono la Calabria, la Liguria e la Basilicata, anche se nelle prime due un disegno di legge è in discussione.

► ***Garanti provinciali e Garanti comunali*** – Sul territorio operano anche garanti provinciali e comunali con funzioni, durata della carica e modalità di intervento – spesso eterogenee – definite dai rispettivi atti istitutivi.

♦ Scheda pratica – Ricorso individuale alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo¹⁰⁹.

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Corte E.D.U.) è stata istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (C.E.D.U.) del 1950. Non è un'istituzione dell'Unione Europea benché vi aderiscano tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa.

¹⁰⁹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_2.wp?tab=d, aggiornata al 25 settembre 2014.

La Corte è competente oltre che per ricorsi individuali anche per i che ricorsi da parte degli Stati contraenti per la violazione di una delle disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli. Questi ultimi sono tuttavia molto rari.

La Corte si divide in cinque sezioni, all'interno di ognuna delle quali vi sono dei comitati composti da tre giudici, che hanno il compito di esaminare in via preliminare le questioni sottoposte alla Corte e delle Camere composte da sette Giudici che risolvono in via ordinaria i casi presentati davanti alla Corte.

La Grande Camera, formata dal presidente della Corte e da diciassette membri, esamina i casi complessi.

Chi può ricorrervi.

Ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppi di privati che ritengano di essere vittima di una violazione da parte dello Stato di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi protocolli Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (ratificata da 40 Paesi, tra cui l'Italia).

I diritti sono sintetizzati nell'elenco contenuto nel Titolo I della Convenzione: il diritto alla vita, il divieto di tortura, il divieto di schiavitù e dei lavori forzati, il diritto alla libertà e alla sicurezza; il diritto ad un equo processo, il principio del *nullum crimen sine lege*, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, le libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, riunione e associazione, il diritto di sposarsi, il diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, il divieto di discriminazione, il divieto di abuso dei diritti.

Entro quali termini.

L'articolo 35 della Convenzione, ammette il ricorso alla Corte europea solo dopo che siano state esaurite le forme di ricorso nazionali e, comunque, entro e non oltre sei mesi dal giorno della decisione definitiva assunta dall'autorità nazionale a meno che non si tratti di denuncia per eccessiva durata della procedura

Come si inoltra il ricorso.

L'interessato, anche senza particolari formalità e senza l'assistenza di un avvocato, deve Inviare una lettera raccomandata a.r. all'indirizzo: Corte europea dei Diritti dell'Uomo – Consiglio d'Europa – F- 67075 Strasbourg Cedex Francia.

La lettera può essere scritta in italiano e deve contenere:

- indicazione dei diritti garantiti dalla Convenzione che si ritengono violati dallo Stato;
- indicazione delle decisioni della pubblica autorità che hanno comportato un danno con la data e il nome dell'autorità che le ha emesse;
- eventuali fotocopie di documenti (che non saranno restituiti).

La Corte nel rispondere invia un formulario del ricorso da redigere e da spedire in triplice copia entro sei settimane dal ricevimento della comunicazione (anche se in genere vengono accettati anche i ricorsi presentati successivamente alla scadenza del termine).

Il ricorso può essere dichiarato irricevibile da un "*Giudice unico*", con una decisione definitiva e conseguente cancellazione dal ruolo. Le domande non compatibili con la Convenzione o manifestamente infondate sono dichiarate irricevibili.

Le domande anonime, quelle già esaminate che non contengono fatti nuovi sono rigettate.

Procedimento.

Una volta che la Corte dichiara ricevibile il ricorso, diviene obbligatorio l'uso del francese o dell'inglese. Si può tuttavia chiedere di essere autorizzati ad utilizzare l'italiano.

È necessaria la nomina di un legale abilitato all'esercizio della professione forense in uno dei Paesi contraenti ed è previsto un sistema di gratuito patrocinio per i non abbienti.

Effetti delle sentenze.

Possono stabilire un risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal ricorrente, attraverso la disposizione di "*un'equa soddisfazione alla parte lesa*" a carico del Paese che abbia violato la Convenzione.

La sentenza emessa dalla Gran Camera della Corte europea dei Diritti dell'Uomo è sempre definitiva. Invece, le sentenze pronunciate dalle singole Camere diventano definitive una volta scaduti i termini per l'impugnazione, vale a dire quando sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia, senza che sia stato presentato un ricorso alla Gran Camera. Le sentenze delle Camere diventano definitive anche se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio.

Le sentenze sono pubblicate.

ALLEGATO 7 – Lettera circolare del Provveditore regionale del Piemonte e Valle d’Aosta¹¹⁰.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio Segreteria del Provveditore

Lettera Circolare Provv.
 n. 01/2013 del 30/07/2013

PROVVEDITORATO REGIONALE
 PIEMONTE E VALLE D'AOSTA



PROTOCOLLO
 ARCHIDOC NR 29084/13
 DEL31/07/2013

E, p.c.:

- Ai Sigg. Direttori
degli Istituti Penitenziari
del Piemonte e della Valle d'Aosta**
- Ai Sigg. Magistrati di Sorveglianza
del Piemonte e della Valle D'Aosta**
- Ai Sigg. Garanti dei diritti delle
persone detenute del Piemonte e
della Valle d'Aosta**

Oggetto: Sopravvitto e acquisti con domandina delle persone detenute.

Com'è noto, di recente si è provveduto, nel rispetto delle procedure concorsuali stabilite dal DAP, all'affidamento, ad imprese specializzate, del servizio di fornitura di derrate alimentari a crudo per il confezionamento di pasti, con assicurazione del servizio di fornitura dei generi di sopravvitto nei confronti dei detenuti ed internati degli Istituti Penitenziari della Circostrizione Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Obiettivo dell'Amministrazione è di rendere sempre più funzionale tali servizi prestati a favore delle persone ristrette le quali, *nelle mani dello Stato*, esclusivamente attraverso l'istituzione possono conseguire, come nel caso degli acquisti al sopravvitto e su domandina mod.393, i generi di cui facciano richiesta a titolo oneroso.

Ciò detto, si raccomanda ai Sigg. Direttori, confidando nella fondamentale collaborazione che sono tenuti ad assicurare i Responsabili locali degli uffici contabili, il Comandante di Reparto e tutti i Funzionari dell'area pedagogica, di prestare la più doverosa attenzione al riguardo, affinché non abbiano a verificarsi disservizi di sorta.

In particolare dovrà vigilarsi affinché alle persone detenute sia consentito di ricevere, puntualmente e nel rispetto del capitolato d'appalto, quanto esse abbiano inteso acquistare in ossequio ai limiti di spesa settimanali previsti.

Non è raro, infatti, che giungano lamentazioni al riguardo le quali, certamente, non aiutano a migliorare il clima umano che può percepirsi all'interno degli istituti, soprattutto quando esse siano vissute come conseguenza di incomprensibili statuizioni e/o manchino di ragionevole e

1

Torino 10100 - Via Berruti e Ferrero n°1/A - tel. 011-31 60 214 - fax. 011-31 60 248 - e-mail: pr.torino@giustizia.it

¹¹⁰ Lettera circolare del Provveditorato regionale del Piemonte e Valle d’Aosta, n. 01/2013 del 30 luglio 2013, trasmessa per conoscenza anche ai Garanti dei diritti delle persone detenute del Piemonte e Valle d’Aosta.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio Segreteria del Provveditore

congrua motivazione, inducendo le persone ristrette a ritenere che in realtà si tratti di dinieghi e di provvedimenti arbitrari e/o apparentemente privi di logica.

Proprio per evitare un tanto ed al fine di scongiurare il rischio, soprattutto nell'attuale critica stagione del sistema penitenziario italiano, impegnato in un corposo e reale sforzo di cambiamento e modernizzazione, anche alla luce della negativa stigmatizzazione delle sue problematiche evidenziate anche a livello europeo, a seguito delle diverse pronunce sfavorevoli da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, esorto le SS.LL. a vigilare costantemente e con particolare attenzione sull'importante servizio di somministrazione degli alimenti per la preparazione dei pasti e su quelli a titolo oneroso per le persone detenute prima accennati, *esigendo il rigoroso e dovuto rispetto del contratto stipulato con le imprese di mantenimento.*

E' necessario, al riguardo, che non vi siano margini di dubbio sulla genuina trasparenza e bontà dell'azione amministrativa che la determina e ne segue doverosamente il corretto andamento.

In particolare occorre pretendere *che le imprese di mantenimento*, anche al fine di evitare che quanti siano dell'amministrazione siano chiamati a risponderne nelle diverse sedi istituzionali competenti a causa dell'omesso controllo e/o altro, *rispettino in termini rigorosi tutte le norme fiscali e mostrino la tracciabilità dei prodotti venduti sia su domandina che su mod. 72.*

A tal proposito si confida anche nella sicura collaborazione da parte delle imprese in questione e sull'affidabilità delle stesse.

E' opportuno nell'occasione ricordare come il mod. 72 dovrà assolutamente contenere, nel rispetto delle disposizioni nel tempo impartite in materia, l'elencazione dei prodotti di qualità e quelli di primo prezzo più economici, e dovrà essere, com'è previsto, periodicamente aggiornato.

Così come, infatti, risulta possibile acquistare da parte dei consumatori "comuni", all'interno dei supermercati, al fine di contenerne il costo, confezioni multiple di taluni prodotti di largo consumo, così anche per le persone detenute si dovrà assicurare, nel rispetto delle regole contrattuali già previste, purché le ultime abbiano l'effettiva possibilità di conservarli in modo idoneo, confezioni multiple di taluni generi (solo per fare un esempio, vista la stagione, i gelati o altri alimenti di largo consumo), onde affrontare una spesa meno dispendiosa.

Si vuole inoltre rammentare che il capitolato d'appalto prevede espressamente che: *"L'appaltatore dovrà assicurare per alcuni giorni al mese una gamma di prodotti, scelti in accordo con l'Autorità Dirigente, non inferiore all'1% del numero dei prodotti inseriti nel modello 72, sui quali dovrà essere praticato uno sconto non inferiore al 30% circa."*

Così come si richiama quanto previsto sempre nel capitolato, *la cui lettura deve essere assolutamente fatta non solo dall'Autorità Dirigente e dai Responsabili degli uffici contabili, ma pure dal Comandante di Reparto e dal Responsabile dell'Area Educativa, nonché da tutti i funzionari che nella stessa operino*, rappresentando quest'ultimi, di norma, gli interlocutori privilegiati delle persone detenute allorché rappresentino le loro problematiche, in ordine all'**obbligo del rilevamento dei prezzi**, fermo restando quanto previsto dal vigente Ordinamento Penitenziario.

Tale rilevamento altresì si consiglia che venga effettuato dalla Direzione attraverso *un proprio incaricato*, perfettamente istruito, preferibilmente scelto a rotazione, il quale dovrà recarsi **presso gli esercizi** (e non un solo esercizio...) siti nelle vicinanze dell'istituto, prescelti anche in contraddittorio con l'impresa, *tra quelli di maggiore capacità distributiva.*

Al fine di consentire l'accesso anche a *prodotti non di marca e di basso costo*, il



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio Segreteria del Provveditore

rilevamento dei prezzi, per tali specifici prodotti, sarà effettuato presso **esercizi hard discount più vicini al singolo Istituto** e che ne permettano la verifica in termini puntuali.

Si ricorda, inoltre, che pur esercitando il doveroso potere discrezionale sulla opportunità di acquistare o meno taluni prodotti, esso va correttamente inteso come **obbligo, in caso di diniego, di coerenti motivazioni**, non essendo corretto in genere, ed in particolare da parte della P.A., liquidare le istanze con generiche formule di rito che nulla dicono e che semmai ingenerano l'impressione di una scarsa attenzione verso quante persone detenute, come già detto in premessa, solo "attraverso" l'amministrazione pubblica, che li ha in carico, possono, aspirare di vedere soddisfatte quelle che, generalmente, *ictu oculi*, appaiono essere, di regola, innocue e ragionevoli richieste di acquisti, sempre ovviamente nel rispetto dei limiti settimanali previsti dalle disposizioni in materia.

Così, con ragionevolezza, andrà ovviamente rispettato *il limite del fabbisogno personale*: un fabbisogno personale che andrà sapientemente e concretamente considerato anche alla luce del modello organizzativo di distribuzione effettivamente in uso presso l'istituto, essendo evidente che se la spesa, ad esempio, sarà consegnata una volta alla settimana, *inevitabilmente* essa potrebbe apparire come spropositata ed eccessiva rispetto al fabbisogno teorico di una sola persona, con il paradosso che il detenuto rischierà di subire le conseguenze negative di una incoerente organizzazione del servizio la quale, probabilmente discendendo dalla scarsità pure degli organici presenti nell'istituto, *non riuscendo a consentirsi una frequenza almeno due volte alla settimana della spesa*, fa in sostanza ricadere sul detenuto i cattivi frutti di un deficit organizzativo dell'Amministrazione.

Si aggiunga poi quello che apparirà agli occhi del ristretto essere un incomprensibile paradosso: generi che si vendono in un istituto, in quello vicino risulteranno semmai non autorizzabili; in alcune realtà, infatti, si vendono prodotti di uso comune ed in altri no, con conseguente disorientamento del detenuto il quale sarà portato inevitabilmente a contestare quanto risulti essere ai suoi occhi un *nonsense*.

In un istituto, ad esempio, sembra che non fosse autorizzato l'acquisto della *colla di tipo vinavil*, com'è risaputo necessaria per realizzare piccoli manufatti di bricolage che da sempre sono espressione dell'artigianato artistico e povero carcerario: è sinceramente difficile comprendere il significato di tale diniego.

Com'è noto la colla tipo vinavil, rispetto a quelle che contengano principi attivi simili alle droghe sintetiche con le quali si pratica il "snuffing", trova una sua forte logica all'interno delle realtà carcerarie, soprattutto nel periodo estivo, allorché la presenza di formatori, di volontari, di laboratori professionali è certamente più problematica se non del tutto assente.

Non consentire tale acquisto significa, in realtà, non permettere che le persone detenute trascorrano in qualche modo utile la carcerazione, col rischio di indurle, verso altri tipi di attività, semmai non permesse e pericolose per la sicurezza in senso lato sia della struttura carceraria, degli operatori e visitatori, degli stessi detenuti.

Così com'è incomprensibile che un'impresa faccia trascorrere periodi insopportabili per chi è persona detenuta allorché quest'ultima richieda, e sia stata autorizzato, l'acquisto di un bene su domandina.

Peso, prezzo, qualità, data di confezione e di scadenza di ogni prodotto alimentare devono costituire la regola e non una graziosa concessione allorché si consegna il bene



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio Segreteria del Provveditore

al ristretto; **ogni condotta diversa può legittimamente far ritenere che si tollerino condotte elusive della fiscalità pubblica**, oltre che favorire, seppure involontari, forme di raggiro nei riguardi del **consumatore detenuto**.

Infine si ricorda che qualora esistano *Aziende esterne che operano in carcere che producano e/o confezionano generi*, questi possono essere venduti direttamente ai detenuti e non necessariamente per il tramite dell'Impresa appaltatrice.

Pertanto, terminando, ma ritenendo, per il momento, di essere stato comunque sufficientemente esaustivo delle problematiche alle quali ho fatto cenno, **pretendo una condotta coerente con quanto ho sinteticamente provato a descrivere**.

Va da sé che la materia trattata potrà essere oggetto di attività ispettive da parte degli uffici del PRAP in caso di irregolarità, per cui davvero si confida nel puntuale adempimento.

Prego cortesemente di voler assicurare.

Il Provveditore
SBRIGLIA

ALLEGATO 8 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.

Visto l’articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, recante “Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)”, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che attribuisce al Difensore civico della Regione Autonoma Valle d’Aosta le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale;

Visti gli articoli 17 della legge n. 354/1975, 4 e 68 del d.P.R. n. 230/2000;

Visto l’articolo 15 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

L’Ufficio del Difensore civico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, di seguito “Garante”, nella persona del Difensore civico Dr. Enrico Formento Dojot

e

La Direzione della Casa Circondariale di Brissogne, nella persona del Direttore Dr. Domenico Minervini

stipulano

il presente Protocollo d’Intesa, come in appresso disciplinato.

Art. 1

Il Garante e la Direzione della Casa Circondariale di Brissogne convengono in ordine all’obiettivo, da attuarsi mediante gli strumenti della collaborazione interistituzionale, del perseguimento della tutela dei diritti dei detenuti e del rispetto delle regole di legalità all’interno della Casa Circondariale.

Art. 2

La Direzione della Casa Circondariale di Brissogne si impegna a garantire l’accesso all’interno dell’Istituto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2ter l.r. 17/2001 nonché dalle norme sull’Ordinamento Penitenziario, al Garante ed ai componenti del suo Ufficio, i cui nominativi sono previamente comunicati alla Direzione medesima.

L’accesso può avvenire tutti i giorni della settimana, esclusi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Nei casi in cui il Garante manifesterà l’urgenza di accedere in Istituto in orari diversi, il responsabile della sorveglianza di turno lo comunicherà alla Direzione.

Art. 3

I detenuti possono inviare richieste di intervento o di studio delle proprie questioni al Garante, per il tramite della Direzione.

Il Garante e i componenti del suo Ufficio possono incontrare e colloquiare con i detenuti nelle apposite sale nei reparti detentivi, su appuntamento richiesto al Garante, per il tramite della Direzione.

Art. 4

All'interno di ogni reparto detentivo, il Garante e i componenti del suo Ufficio avranno come riferimento l'Educatore referente di Reparto, l'Ispettore caporeparto.

Per le questioni di carattere più complesso i referenti saranno il Direttore della Casa Circondariale, il Responsabile dell'Area trattamentale e il Comandante del Reparto della Polizia penitenziaria.

Art. 5

Il Garante e la Direzione della Casa Circondariale di Brissogne si impegnano al rispetto delle norme sulla tutela del trattamento dei dati personali, recate dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.

Aosta, li 14-12-2012

Il Difensore Civico



Enrico Formento Dojot

Il Direttore della Casa Circondariale



Domenico Minervini

ALLEGATO 9 – Stati generali dell’Esecuzione penale.

Tavolo 5 – Minorenni autori di reato

Estratto della relazione¹¹¹

Armonizzazione della direttiva 2012/29/UE con la legge processuale minorile:

- a) Proposta di garantire un’autonoma regolamentazione alla mediazione nell’ambito del processo di cognizione;
- b) Proposta di elaborare una normativa diretta a costituire, all’interno di ogni tribunale per i minorenni, un apposito ufficio per le vittime del reato oppure finalizzata a consentire, sempre a favore della vittima, una sorta di “accompagnamento informato” a cura dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia.

Individuazione di sanzioni di carattere reintegrativo – Si propone di introdurre una sanzione analoga a quella prevista nel d.d.l. n. 1352 (Mattesini e altri), il cui art. 20 è dedicato alle «Sanzioni consistenti nello svolgimento di attività riparatorie o di pubblica utilità».

Punto del progetto di legge delega dove viene sancita l’incompatibilità dei giudici della cognizione ad emettere decisioni riservate alla magistratura di sorveglianza – Si propone di sopprimere tale previsione.

Punto del progetto di legge-delega relativo all’organizzazione degli Istituti penali per minorenni:

- a) Si propone una rigorosa formulazione del principio di territorialità dell’esecuzione della pena, che deve potere essere derogato solo previa autorizzazione del giudice;
- b) Si propone che il legislatore ricorra ad un parametro numerico per stabilire la ridotta capienza degli Istituti penali minorili (non più di 10/15 posti).

Punti del progetto di legge delega concernenti le misure alternative alla detenzione – Si propone sia l’eliminazione dei requisiti di carattere temporale, la cui mancata osservanza determina l’inammissibilità della richiesta del condannato, sia la rimozione di tutti gli automatismi previsti dalla legge n. 354/1975, che precludono ai giudici di sorveglianza di entrare nel merito della richiesta.

¹¹¹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_5.page?previousPage=mg_2_19_1, aggiornata al 5 febbraio 2016.

Punto del progetto di legge delega relativo al rafforzamento dei contatti con il mondo esterno:

- a) Si propone che venga introdotto dal legislatore un nuovo tipo di permesso trattamentale, che si aggiunga al permesso premio disciplinato dall'art. 30-ter Ordinamento penitenziario e che possa essere fruito dal condannato anche in assenza di riferimenti familiari nel territorio nazionale;
- b) Si propone che il legislatore predisponga una normativa che garantisca l'effettuazione di almeno otto colloqui mensili, introducendo nel contempo la regola secondo cui i permessi di colloquio vanno concessi a tutte le persone che hanno un accertato legame affettivo col detenuto.

Regime carcerario e regolamentazione dell'apparato disciplinare – Si propone che il legislatore tenga presenti i seguenti criteri:

- a) Riservare le sanzioni disciplinari a condotte oggettivamente gravi ed introdurre sanzioni ispirate ad un modello di tipo educativo;
- b) Stabilire che la contestazione dell'addebito sia tempestiva e che venga formulata tenendo conto della madre lingua e del livello culturale dell'incolpato;
- c) Prevedere che il consiglio di disciplina sia composto dal direttore e da due educatori; d) prevedere che il controllo del magistrato riguardo alla sanzione inflitta possa riguardare anche il merito.

La previsione della mediazione nella fase esecutiva del processo penale minorile – Si propone che il legislatore si adoperi per garantire l'operatività della mediazione nella fase esecutiva del processo penale minorile, ricollegando al suo felice esito un'anticipazione dei tempi di accesso alle misure extramurarie.

Trattamento dei minorenni inseriti in contesti di criminalità organizzata:

- a) si propone di introdurre una previsione legislativa che autorizzi a disattendere il principio di territorialità dell'esecuzione della pena;
- b) si propone che venga legislativamente prevista una osservazione approfondita della personalità, caratterizzata dalla presenza nell'équipe di specialisti in grado di fornire sostegno psicologico e di facilitare l'elaborazione di nuovi modelli esistenziali.

ALLEGATO 10 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione¹¹².

Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare ¹¹³	Detenuti presenti		di cui Stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ¹¹⁴	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
Abruzzo	8	1.592	1.740	68	210	11	1
Basilicata	3	416	540	12	95	4	0
Calabria	12	2.661	2.651	42	547	22	1
Campania	15	6.114	6.887	331	904	144	3
Emilia Romagna	10	2.797	3.270	144	1.600	32	9
Friuli Venezia Giulia	5	476	614	20	248	14	2
Lazio	14	5.237	6.108	402	2.687	58	4
Liguria	6	1.104	1.365	61	706	27	4
Lombardia	18	6.120	7.814	413	3.593	54	7
Marche	7	852	783	15	262	13	1
Molise	3	263	341	0	96	3	0
Piemonte	13	4.038	3.843	131	1.739	53	10
Puglia	11	2.340	3.182	164	464	67	1
Sardegna	10	2.632	2.137	52	532	30	0
Sicilia	23	6.257	6.032	131	1.348	82	3
Toscana	17	3.338	3.276	115	1.567	121	37
Trentino Alto Adige	2	508	426	20	300	1	0
Umbria	4	1.339	1.318	46	426	19	4
Valle d'Aosta	1	181	145	0	101	1	0
Veneto	9	1.963	2.181	118	1.196	31	7
Totale nazionale	191	50.228	54.653	2.285	18.621	787	94

¹¹² Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione statistica.

¹¹³ I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 m² per singolo detenuto + 5 m² per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 m² + 4 stabiliti dal C.P.T. + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

¹¹⁴ I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

ALLEGATO 11 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione¹¹⁵.

Continente	Area	Detenuti
Europa	Unione europea	3.536
	Ex Jugoslavia	673
	Albania	2.429
	Altri Paesi europei	530
Totale Europa		7.168
Africa	Tunisia	1.998
	Marocco	3.283
	Algeria	408
	Nigeria	904
	Altri Paesi dell’Africa	2.437
Totale Africa		9.030
Asia	Medio Oriente	233
	Altri Paesi dell’Asia	1.085
Totale Asia		1.318
America	Nord	24
	Centro	271
	Sud	781
Totale America		1.076
Altro		29
Totale detenuti stranieri		18.621

¹¹⁵ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 12 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica¹¹⁶.

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati in ex OPG	Internati in case lavoro, colonie agricole altro	Da impostare ⁽¹¹⁷⁾	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misti ⁽¹¹⁸⁾	Totale condannati non definitivi					
Abruzzo	166	61	45	46	152	1.298	0	124	0	1.740
Basilicata	71	46	45	9	100	369	0	0	0	540
Calabria	575	306	155	82	543	1.531	0	0	2	2.651
Campania	1.374	793	669	323	1.785	3.711	0	7	10	6.887
Emilia Romagna	560	253	192	61	506	2.133	0	70	1	3.270
Friuli Venezia Giulia	155	56	22	17	95	364	0	0	0	614
Lazio	1.050	692	454	139	1.285	3.756	0	4	13	6.108
Liguria	257	98	93	26	217	890	0	1	0	1.365
Lombardia	1.181	638	631	141	1.410	5.211	0	8	4	7.814
Marche	98	43	45	8	96	589	0	0	0	783
Molise	13	17	22	5	44	284	0	0	0	341
Piemonte	491	248	246	50	544	2.806	0	1	1	3.843
Puglia	750	246	151	106	503	1.923	0	4	2	3.182
Sardegna	203	76	45	13	134	1.781	0	18	1	2.137
Sicilia	1.438	612	394	169	1.175	3.384	0	35	0	6.032
Toscana	436	248	149	51	448	2.386	6	0	0	3.276
Trentino Alto Adige	46	30	25	4	59	321	0	0	0	426
Umbria	115	59	70	34	163	1.040	0	0	0	1.318
Valle d'Aosta	5	3	9	1	13	127	0	0	0	145
Veneto	353	189	90	35	314	1.496	0	17	1	2.181
Totale detenuti italiani + stranieri	9.337	4.714	3.552	1.320	9.586	35.400	6	289	35	54.653

¹¹⁶ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione statistica.

¹¹⁷ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

¹¹⁸ Nella categoria “*misti*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

ALLEGATO 13 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica¹¹⁹.

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati in ex OPG	Internati in case lavoro, colonie agricole altro	Da impostare ⁽¹²⁰⁾	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misti ⁽¹²¹⁾	Totale condannati non definitivi					
Abruzzo	43	9	6	7	22	136	0	9	0	210
Basilicata	20	8	5	0	13	62	0	0	0	95
Calabria	115	67	44	2	113	318	0	0	1	547
Campania	238	95	105	24	224	441	0	0	1	904
Emilia Romagna	328	160	131	43	334	925	0	12	1	1.600
Friuli Venezia Giulia	93	27	8	2	37	118	0	0	0	248
Lazio	500	345	251	39	635	1.546	0	1	5	2.687
Liguria	163	54	62	16	132	411	0	0	0	706
Lombardia	699	364	355	68	787	2.101	0	5	1	3.593
Marche	53	24	28	5	57	152	0	0	0	262
Molise	2	6	8	0	14	80	0	0	0	96
Piemonte	250	141	154	16	311	1.178	0	0	0	1.739
Puglia	193	58	31	10	99	171	0	1	0	464
Sardegna	81	28	10	1	39	405	0	6	1	532
Sicilia	541	192	123	14	329	471	0	7	0	1.348
Toscana	331	183	96	32	311	923	2	0	0	1.567
Trentino Alto Adige	32	25	20	3	48	220	0	0	0	300
Umbria	52	19	29	3	51	323	0	0	0	426
Valle d'Aosta	3	3	7	1	11	87	0	0	0	101
Veneto	245	130	65	23	218	731	0	2	0	1.196
Totale detenuti italiani + stranieri	3.982	1.938	1.538	309	3.785	10.799	2	43	10	18.621

¹¹⁹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione statistica.

¹²⁰ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

¹²¹ Nella categoria “*misti*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

ALLEGATO 14 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri¹²².

Regione	Detenuti nati in:	Detenuti residenti in:	Totale detenuti italiani	Totale detenuti stranieri	Totale detenuti presenti
Abruzzo	445	706	1.530	210	1.740
Basilicata	256	173	445	95	540
Calabria	3.507	2.856	2.104	547	2.651
Campania	9.735	9.732	5.983	904	6.887
Emilia Romagna	581	2.232	1.670	1.600	3.270
Friuli Venezia Giulia	192	390	366	248	614
Lazio	2.475	5.436	3.421	2.687	6.108
Liguria	516	1.286	659	706	1.365
Lombardia	2.604	6.568	4.221	3.593	7.814
Marche	273	657	521	262	783
Molise	80	100	245	96	341
Piemonte	1.121	2.795	2.104	1.739	3.843
Puglia	3.934	3.965	2.718	464	3.182
Sardegna	1.155	1.152	1.605	532	2.137
Sicilia	7.009	7.035	4.684	1.348	6.032
Toscana	598	1.882	1.709	1.567	3.276
Trentino Alto Adige	98	278	126	300	426
Umbria	107	429	892	426	1.318
Valle d'Aosta	10	34	44	101	145
Veneto	621	1.570	985	1.196	2.181
Stato estero	19.336	650	//	//	//
Non rilevato	//	4.727	//	//	//
Totale nazionale	54.653	54.653	36.032	18.621	54.653

¹²² Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 15 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età¹²³.

Regione di detenzione	Da 18 a 20 anni	Da 21 a 24 anni	Da 25 a 29 anni	Da 30 a 34 anni	Da 35 a 39 anni	Da 40 a 44 anni	Da 45 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Abruzzo	16	34	119	166	239	240	275	451	168	32	//	1.740
Basilicata	8	28	66	86	84	79	77	80	28	4	//	540
Calabria	18	127	354	377	421	380	351	405	187	28	3	2.651
Campania	81	468	848	1.042	1.061	1.035	897	1.069	324	62	//	6.887
Emilia Romagna	48	208	443	476	504	433	397	466	220	75	//	3.270
Friuli Venezia Giulia	20	39	80	63	69	91	93	107	43	9	//	614
Lazio	91	388	790	899	960	918	748	906	331	76	1	6.108
Liguria	21	91	190	223	201	165	145	215	95	19	//	1.365
Lombardia	124	481	967	1.165	1.182	1.104	967	1.207	501	114	2	7.814
Marche	6	22	80	116	121	117	102	146	64	9	//	783
Molise	3	18	45	51	61	51	51	38	18	5	//	341
Piemonte	71	218	472	592	570	550	427	613	272	53	5	3.843
Puglia	30	213	437	511	487	491	414	414	144	41	//	3.182
Sardegna	12	65	200	264	320	309	340	398	186	40	3	2.137
Sicilia	214	473	922	869	894	808	656	834	289	66	7	6.032
Toscana	33	166	411	464	525	505	438	512	180	40	2	3.276
Trentino Alto Adige	13	49	80	73	62	56	35	44	13	1	//	426
Umbria	5	39	113	161	200	188	216	271	108	17	//	1.318
Valle d'Aosta	5	19	16	28	26	14	14	18	3	2	//	145
Veneto	32	121	356	353	305	310	271	298	113	22	//	2.181
Totale detenuti italiani + stranieri	851	3.267	6.989	7.979	8.292	7.844	6.914	8.492	3.287	715	23	54.653

¹²³ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 16 – Detenuti stranieri per classi di età¹²⁴.

Regione di detenzione	Da 18 a 20 anni	Da 21 a 24 anni	Da 25 a 29 anni	Da 30 a 34 anni	Da 35 a 39 anni	Da 40 a 44 anni	Da 45 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Abruzzo	8	14	33	44	44	26	19	20	2	//	//	210
Basilicata	4	7	22	19	20	9	7	5	2	//	//	95
Calabria	12	55	116	113	85	61	66	31	5	//	3	547
Campania	19	73	176	173	159	126	99	70	9	//	//	904
Emilia Romagna	42	153	352	367	310	182	106	74	14	//	//	1.600
Friuli Venezia Giulia	15	29	55	33	36	33	28	12	6	1	//	248
Lazio	59	237	457	540	496	381	235	230	45	6	1	2.687
Liguria	17	82	146	163	116	66	50	53	11	2	//	706
Lombardia	91	352	704	803	669	427	298	209	36	2	2	3.593
Marche	5	14	53	70	51	22	24	20	3	//	//	262
Molise	2	6	13	15	27	18	9	5	1	//	//	96
Piemonte	60	146	343	396	321	227	120	95	26	//	5	1.739
Puglia	10	48	99	95	80	58	42	25	6	1	//	464
Sardegna	8	37	74	114	99	67	61	58	10	1	3	532
Sicilia	160	190	309	256	187	100	70	61	8	//	7	1.348
Toscana	30	134	304	321	293	218	130	115	20	//	2	1.567
Trentino Alto Adige	10	42	66	62	49	37	19	13	1	1	//	300
Umbria	4	29	73	94	79	55	48	38	4	2	//	426
Valle d'Aosta	5	17	14	21	16	10	8	8	1	1	//	101
Veneto	27	86	281	274	191	149	105	70	13	//	//	1.196
Totale detenuti italiani + stranieri	588	1.751	3.690	3.973	3.328	2.272	1.544	1.212	223	17	23	18.621

¹²⁴ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 17 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta¹²⁵.

Regione di detenzione	Da 0 a 1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Da 10 a 20 anni	Oltre 20 anni	Ergastolo	Totale
Abruzzo	17	49	72	191	281	302	183	203	1.298
Basilicata	16	26	29	91	114	65	18	10	369
Calabria	54	96	138	324	432	316	108	63	1.531
Campania	111	235	329	892	1.312	664	117	51	3.711
Emilia Romagna	116	201	227	451	513	327	151	147	2.133
Friuli Venezia Giulia	40	50	51	86	69	38	15	15	364
Lazio	226	379	475	886	951	547	182	110	3.756
Liguria	86	99	117	241	230	94	15	8	890
Lombardia	264	513	555	1.181	1.254	904	284	256	5.211
Marche	28	53	67	118	147	81	45	50	589
Molise	8	19	21	59	76	71	21	9	284
Piemonte	227	310	324	531	607	492	183	132	2.806
Puglia	104	185	203	430	583	321	70	27	1.923
Sardegna	45	127	156	338	397	344	186	188	1.781
Sicilia	171	271	347	803	1.039	566	124	63	3.384
Toscana	113	184	233	366	473	582	272	163	2.386
Trentino Alto Adige	38	55	53	102	64	8	1	//	321
Umbria	22	46	78	135	236	273	137	113	1.040
Valle d'Aosta	12	28	25	22	24	9	3	4	127
Veneto	139	169	184	314	295	240	80	75	1.496
Totale detenuti italiani + stranieri	1.837	3.095	3.684	7.561	9.097	6.244	2.195	1.687	35.400

¹²⁵ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 18 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta¹²⁶.

Regione di detenzione	Da 0 a 1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Da 10 a 20 anni	Oltre 20 anni	Ergastolo	Totale
Abruzzo	5	17	12	35	36	20	9	2	136
Basilicata	3	4	10	17	21	6	1	//	62
Calabria	15	24	53	103	75	38	9	1	318
Campania	29	49	57	109	125	62	10	//	441
Emilia Romagna	75	143	136	224	228	93	18	8	925
Friuli Venezia Giulia	20	22	15	32	22	5	2	//	118
Lazio	116	211	247	469	318	147	31	7	1.546
Liguria	51	56	61	124	80	32	4	3	411
Lombardia	173	290	283	558	483	269	34	11	2.101
Marche	11	21	24	41	38	14	3	//	152
Molise	5	10	8	24	18	11	4	//	80
Piemonte	115	183	170	291	255	123	34	7	1.178
Puglia	17	20	27	50	37	18	2	//	171
Sardegna	2	29	57	132	96	64	25	//	405
Sicilia	23	34	72	146	120	59	8	9	471
Toscana	67	112	119	185	176	182	57	25	923
Trentino Alto Adige	22	38	42	71	44	3	//	//	220
Umbria	14	27	54	67	78	66	10	7	323
Valle d'Aosta	10	26	18	15	14	2	//	2	87
Veneto	75	107	109	172	138	97	20	13	731
Totale detenuti italiani + stranieri	848	1.423	1.574	2.865	2.402	1.311	281	95	10.799

¹²⁶ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 19 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva¹²⁷.

Regione di detenzione	Da 0 a 1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Da 10 a 20 anni	Oltre 20 anni	Ergastolo	Totale
Abruzzo	132	163	131	237	267	141	24	203	1.298
Basilicata	95	66	54	76	42	24	2	10	369
Calabria	302	305	250	254	217	116	24	63	1.531
Campania	819	757	623	753	533	146	29	51	3.711
Emilia Romagna	459	382	283	372	320	140	30	147	2.133
Friuli Venezia Giulia	112	99	46	56	22	10	4	15	364
Lazio	996	823	543	563	460	222	39	110	3.756
Liguria	244	199	156	146	113	21	3	8	890
Lombardia	1.116	961	768	911	823	310	66	256	5.211
Marche	112	122	66	107	82	40	10	50	589
Molise	53	38	53	49	51	28	3	9	284
Piemonte	751	531	374	394	369	201	54	132	2.806
Puglia	430	348	315	395	295	98	15	27	1.923
Sardegna	317	299	252	267	280	145	33	188	1.781
Sicilia	825	695	558	614	453	143	33	63	3.384
Toscana	437	420	311	367	406	228	54	163	2.386
Trentino Alto Adige	111	91	61	49	8	1	//	//	321
Umbria	149	143	123	176	190	119	27	113	1.040
Valle d'Aosta	48	36	16	11	4	8	//	4	127
Veneto	401	302	196	236	187	84	15	75	1.496
Totale detenuti italiani + stranieri	7.909	6.780	5.179	6.033	5.122	84	15	75	35.400

¹²⁷ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 20 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva¹²⁸.

Regione di detenzione	Da 0 a 1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Da 10 a 20 anni	Oltre 20 anni	Ergastolo	Totale
Abruzzo	26	29	26	28	17	7	1	2	136
Basilicata	20	11	11	12	5	3	//	//	62
Calabria	93	83	63	37	22	17	2	1	318
Campania	135	95	67	80	51	9	4	//	441
Emilia Romagna	296	214	126	151	83	41	6	8	925
Friuli Venezia Giulia	41	37	18	17	2	3	//	//	118
Lazio	512	397	231	186	146	57	10	7	1.546
Liguria	124	101	62	72	41	6	2	3	411
Lombardia	605	472	351	337	245	71	9	11	2.101
Marche	49	37	19	23	16	6	2	//	152
Molise	26	12	16	14	6	5	1	//	80
Piemonte	385	287	182	168	91	50	8	7	1.178
Puglia	49	41	28	29	16	6	2	//	171
Sardegna	122	107	65	46	35	27	3	//	405
Sicilia	166	106	69	64	41	16	//	9	471
Toscana	236	211	146	116	119	56	14	25	923
Trentino Alto Adige	78	64	41	32	4	1	//	//	220
Umbria	79	74	54	40	54	14	1	7	323
Valle d'Aosta	41	26	7	10	//	1	//	2	87
Veneto	225	182	110	111	65	21	4	13	731
Totale detenuti stranieri	3.308	2.586	1.692	1.573	1.059	417	69	95	10.799

¹²⁸ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 21 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà nell'anno 2016¹²⁹.

Regione di detenzione	Uomini	Donne	Totale
Abruzzo	747	103	850
Basilicata	211	20	231
Calabria	1.584	77	1.661
Campania	4.568	377	4.945
Emilia Romagna	2.855	231	3.086
Friuli Venezia Giulia	825	64	889
Lazio	5.082	542	5.624
Liguria	1.648	135	1.783
Lombardia	6.911	616	7.527
Marche	716	35	751
Molise	149	//	149
Piemonte	3.611	278	3.889
Puglia	3.795	197	3.992
Sardegna	918	85	1.003
Sicilia	4.742	167	4.909
Toscana	2.506	161	2.667
Trentino Alto Adige	507	41	548
Umbria	470	52	522
Valle d'Aosta	73	2	75
Veneto	2.035	206	2.241
Totale nazionale	43.953	3.389	47.342

¹²⁹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 22 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà nell'anno 2016¹³⁰.

Regione di detenzione	Uomini	Donne	Totale
Abruzzo	240	33	273
Basilicata	58	11	69
Calabria	302	20	322
Campania	789	76	865
Emilia Romagna	1.777	124	1.901
Friuli Venezia Giulia	477	37	514
Lazio	2.426	286	2.712
Liguria	1.035	71	1.106
Lombardia	4.106	376	4.482
Marche	339	19	358
Molise	22	0	22
Piemonte	1.980	118	2.098
Puglia	909	61	970
Sardegna	151	34	185
Sicilia	1.300	47	1.347
Toscana	1.637	86	1.723
Trentino Alto Adige	347	15	362
Umbria	299	33	332
Valle d'Aosta	40	//	40
Veneto	1.300	121	1.421
Totale nazionale	19.534	1.568	21.102

¹³⁰ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 23 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2016^{131, 132}.

Regione di detenzione	Detenuti usciti ex legge 199/2010			di cui stranieri		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
Abruzzo	50	659	709	5	117	122
Basilicata	13	81	94	2	5	7
Calabria	21	529	550	3	51	54
Campania	162	1.673	1.835	27	107	134
Emilia Romagna	56	518	574	23	261	284
Friuli Venezia Giulia	29	324	353	9	85	94
Lazio	111	1.737	1.848	57	517	574
Liguria	33	587	620	17	234	251
Lombardia	297	3.027	3.324	194	1.384	1.578
Marche	11	226	237	1	62	63
Molise	//	171	171	//	9	9
Piemonte	113	1.686	1.799	59	734	793
Puglia	57	1.322	1.379	16	107	123
Sardegna	42	888	930	21	215	236
Sicilia	67	2.136	2.203	7	202	209
Toscana	119	1.678	1.797	52	880	932
Trentino Alto Adige	24	232	256	5	107	112
Umbria	32	348	380	12	94	106
Valle d’Aosta	//	89	89	//	39	39
Veneto	131	1.243	1.374	55	572	627
Totale detenuti stranieri	1.368	19.154	20.522	565	5.782	6.347

¹³¹ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione statistica.

¹³² Il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli Istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge 199/2010 e successive modifiche (*Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive*) dall’entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

ALLEGATO 24 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato^{133, 134}.

Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	140	6.827	6.967
Legge droga	722	17.980	18.702
Legge armi	125	9.819	9.944
Ordine pubblico	99	2.905	3.004
Contro il patrimonio	1.179	29.721	30.900
Prostituzione	82	642	724
Contro la pubblica Amministrazione	180	7.227	7.407
Incolumità pubblica	21	1.436	1.457
Fede pubblica	206	4.297	4.503
Moralità pubblica	1	125	126
Contro la famiglia	67	2.127	2.194
Contro la persona	725	21.162	21.887
Contro la personalità dello Stato	14	118	132
Contro l'Amministrazione della giustizia	286	6.087	6.373
Economia pubblica	12	782	794
Contravvenzioni	77	3.792	3.869
Legge stranieri ¹³⁵	56	1.741	1.797
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	38	1.029	1.067
Altri reati	67	2.624	2.691

¹³³ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

¹³⁴ La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

¹³⁵ Non risultano attualmente ristretti detenuti con ascritto esclusivamente il reato di cui all'articolo 14 del Testo unico 286/1998.

ALLEGATO 25 – Detenuti stranieri per tipologia di reato^{136, 137}.

Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	4	87	91
Legge droga	259	6.663	6.922
Legge armi	12	832	844
Ordine pubblico	60	859	919
Contro il patrimonio	413	8.194	8.607
Prostituzione	73	484	557
Contro la pubblica Amministrazione	60	2.724	2.784
Incolumità pubblica	4	140	144
Fede pubblica	64	1.488	1.552
Moralità pubblica	//	49	49
Contro la famiglia	21	563	584
Contro la persona	262	6.489	6.751
Contro la personalità dello Stato	4	44	48
Contro l'Amministrazione della giustizia	71	977	1.048
Economia pubblica	1	13	14
Contravvenzioni	20	620	640
Legge stranieri ¹³⁸	49	1.607	1.656
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	8	95	103
Altri reati	9	168	177

¹³⁶ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

¹³⁷ La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

¹³⁸ Non risultano attualmente ristretti detenuti con ascritto esclusivamente il reato di cui all'articolo 14 del Testo unico 286/1998.

ALLEGATO 26 – Misure alternative alla carcerazione¹³⁹.**Prospetto complessivo**

	N°
Affidamento in prova al Servizio sociale	12.811
Semilibertà	756
Detenzione domiciliare	9.857
Lavoro di pubblica utilità	6.447
Libertà vigilata	3.794
Libertà controllata	157
Semidetenzione	5
Totale generale	33.827

¹³⁹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione generale dell'esecuzione penale esterna – Osservatorio delle misure alternative.

ALLEGATO 27 – Lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova¹⁴⁰.

Prospetto di dettaglio	
Tipologia	N°
Affidamento in prova al Servizio sociale	
Condannati dallo stato di libertà	6.679
Condannati dallo stato di detenzione ¹⁴¹	2.719
Condannati in misura provvisoria	379
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	970
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione ¹⁴²	1.519
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	502
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	4
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ¹⁴³	39
Totale	12.811
Semilibertà	
Condannati dallo stato di libertà	102
Condannati dallo stato di detenzione ¹⁴⁴	654
Totale	756

¹⁴⁰ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione generale dell'esecuzione penale esterna – Osservatorio delle misure alternative.

¹⁴¹ “dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

¹⁴² *Idem.*

¹⁴³ *Idem.*

¹⁴⁴ *Idem.*

Tipologia	N°	di cui legge 199/2010
Detenzione domiciliare		
Condannati dallo stato di libertà	4.025	262
Condannati dallo stato di detenzione ¹⁴⁵	3.511	1.028
Condannati in misura provvisoria	2.254	//
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	10	//
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ¹⁴⁶	25	//
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	9	//
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione ¹⁴⁷	23	//
Totale	9.857	1.290

Lavoro di pubblica utilità	
	N°
Lavoro di pubblica utilità	386
Lavoro di pubblica utilità – Violazione Codice della strada	6.061

Messa alla prova	
	N°
Indagine per messa alla prova	11.770
Messa alla prova	9.090

¹⁴⁵ “dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

¹⁴⁶ *Idem.*

¹⁴⁷ *Idem.*

ALLEGATO 28 – Riepilogo nazionale detenuti italiani e stranieri lavoranti¹⁴⁸.

Regione di detenzione	alle dipendenze dell'Amministrazione		non alle dipendenze dell'Amministrazione		Totale lavoranti	
	numero detenuti	di cui donne	numero detenuti	di cui donne	numero detenuti	di cui donne
Abruzzo	560	9	38	//	598	9
Basilicata	219	11	4	//	223	11
Calabria	634	9	42	1	676	10
Campania	1.514	100	173	8	1.687	108
Emilia Romagna	719	30	118	7	837	37
Friuli Venezia Giulia	123	3	9	//	132	3
Lazio	1.195	147	145	19	1.340	166
Liguria	243	19	86	2	329	21
Lombardia	1.989	160	698	47	2.687	207
Marche	219	8	30	//	249	8
Molise	108	//	21	//	129	//
Piemonte	977	42	222	5	1.199	47
Puglia	791	52	93	13	884	65
Sardegna	906	29	70	//	976	29
Sicilia	1.337	24	405	//	1.742	24
Toscana	976	39	182	5	1.158	44
Trentino Alto Adige	155	9	22	//	177	9
Umbria	365	16	25	//	390	16
Valle d'Aosta	47	//	//	//	53	//
Veneto	403	26	382	41	785	67
Totale	13.480	733	2.771	148	16.251	881

¹⁴⁸ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 29 – Riepilogo nazionale detenuti stranieri lavoratori¹⁴⁹.

Regione di detenzione	alle dipendenze dell'Amministrazione		non alle dipendenze dell'Amministrazione		Totale lavoratori	
	numero detenuti	di cui donne	numero detenuti	di cui donne	numero detenuti	di cui donne
Abruzzo	75	2	4	//	79	2
Basilicata	65	6	//	//	65	6
Calabria	161	1	2	//	163	1
Campania	191	24	4	2	195	26
Emilia Romagna	341	12	38	2	379	14
Friuli Venezia Giulia	45	2	2	//	47	2
Lazio	549	90	41	14	590	104
Liguria	136	12	23	//	159	12
Lombardia	864	72	237	24	1.101	96
Marche	84	5	1	//	85	5
Molise	28	//	4	//	32	//
Piemonte	490	26	82	2	572	28
Puglia	95	13	2	1	97	14
Sardegna	310	8	4	//	314	8
Sicilia	310	//	8	//	318	//
Toscana	442	18	67	3	509	21
Trentino Alto Adige	83	6	13	//	96	6
Umbria	148	13	2	//	150	13
Valle d'Aosta	29	//	5	//	34	//
Veneto	218	8	168	24	386	32
Totale	4.664	318	707	72	5.371	390

¹⁴⁹ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 30 – Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria¹⁵⁰.

Regione di detenzione	Lavorazioni	Colonie agricole	Servizi d'Istituto	Manutenzione ordinaria fabbricati	Servizi extramurari (ex art. 21 L. 354/75) ¹⁵¹	Totale
Abruzzo	105	//	411	28	16	560
Basilicata	//	//	206	5	8	219
Calabria	2	//	528	47	57	634
Campania	89	//	1.218	154	53	1.514
Emilia Romagna	2	//	608	60	49	719
Friuli Venezia Giulia	//	//	109	9	5	123
Lazio	67	//	956	111	61	1.195
Liguria	//	//	204	19	20	243
Lombardia	7	//	1.736	106	140	1.989
Marche	6	//	180	13	20	219
Molise	//	//	97	7	4	108
Piemonte	30	//	858	43	46	977
Puglia	6	//	737	29	19	791
Sardegna	12	259	558	51	26	906
Sicilia	67	//	1.014	165	91	1.337
Toscana	131	26	697	98	24	976
Trentino Alto Adige	//	//	138	6	11	155
Umbria	44	//	271	36	14	365
Valle d'Aosta	//	//	42	2	3	47
Veneto	//	//	332	38	33	403
Totale	568	285	10.900	1.027	700	13.480

¹⁵⁰ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

¹⁵¹ Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'articolo 21 della legge 354/75 stipendiati dall'Amministrazione penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'Istituto.

ALLEGATO 31 – Detenuti lavoratori non alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria¹⁵².

Regione di detenzione	Semiliberi ¹⁵³		Lavoro all'esterno ex articolo 21, legge 354/75	Lavoranti ¹⁵⁴ in Istituto per conto di:		Totale
	in proprio	per datori di lavoro esterni		Imprese	Cooperative	
Abruzzo	//	9	21	6	2	38
Basilicata	1	3	//	//	//	4
Calabria	3	19	6	9	5	42
Campania	1	139	30	//	3	173
Emilia Romagna	3	23	53	15	24	118
Friuli Venezia Giulia	1	6	2	//	//	9
Lazio	1	48	24	5	67	145
Liguria	7	21	40	11	7	86
Lombardia	2	42	333	139	182	698
Marche	2	11	16	1	//	30
Molise	//	3	14	//	4	21
Piemonte	4	47	108	//	63	222
Puglia	5	54	12	4	18	93
Sardegna	3	25	39	//	3	70
Sicilia	5	197	181	9	13	405
Toscana	4	106	53	7	12	182
Trentino Alto Adige	//	1	1	1	19	22
Umbria	1	10	11	//	3	25
Valle d'Aosta	//	1	//	//	5	6
Veneto	//	39	56	77	210	382
Totale	43	804	1.000	284	640	2.771

¹⁵² Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

¹⁵³ Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.

¹⁵⁴ Sono conteggiati i detenuti lavoratori in qualità di soci, collaboratori, dipendenti per cooperative/impresе, inclusi i lavoratori a domicilio ex articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie non gestite dall'Amministrazione penitenziaria.

ALLEGATO 32 – Relazione relativa alle attività didattiche nella Casa circondariale di Brissogne¹⁵⁵.

Oggetto: Relazione attività didattiche nella Casa circondariale di Brissogne – a.s. 2016-17.

In base all'art. 3, c. 2 e c. 4 del Protocollo d'Intesa tra Ministero della Giustizia e Regione Autonoma della Valle d'Aosta del 17 settembre 2007, il CTP, per effetto delle esigenze espresse *in sede di Commissione didattica dal Direttore e dall'Educatore in servizio nella Casa Circondariale di Brissogne*, grazie alla quarta risorsa aggiuntiva ottenuta in organico di fatto, ha organizzato anche per il corrente anno scolastico degli interventi modulari di alfabetizzazione linguistica destinati ai detenuti stranieri interessati all'apprendimento della lingua italiana.

Per l'a.s. 2016/17 i corsi sono stati suddivisi in due livelli di apprendimento per effetto del risultato dei test di ingresso che si sono realizzati. Un corso di livello preparatorio (analfabeti o semianalfabeti) e un corso di livello A1 e A2.

Le lezioni sono iniziate il 6 ottobre u.s. in orario mattutino ed i corsi, di 6 ore di lezione settimanali per ciascun livello, sono tenuti dagli stessi insegnanti alfabetizzatori già incaricati negli anni scorsi il lunedì e il giovedì.

Il numero di allievi frequentanti si è attestato, in questa fase, attorno alle 12/15 unità ma, come negli anni passati, il numero, quasi certamente, aumenterà.

In corso d'anno i nuovi ingressi di corsisti sono predisposti regolarmente in seguito al trasferimento di alcuni detenuti e al fine pena di altri.

Da un primo elenco fornito dagli educatori (18 persone), 13 si sono presentati per il test che è stato volto in due giorni.

Come di consueto, i corsi partono sempre in modo un po' disordinato e necessitano di qualche tempo per l'assestamento, tenuto conto dei nuovi ingressi e/o del fine pena.

La collaborazione del personale di sorveglianza che si adopera per "far partecipare" i corsisti un po' più pigri è buona.

Per quanto attiene alle competenze i due docenti si attengono ai descrittori del QCER.

Per la scelta degli argomenti nella preparazione e nello svolgimento delle lezioni si cercano sempre argomenti di attualità che siano anche di stimolo alla riflessione e alla partecipazione attiva alle lezioni.

La programmazione delle attività è strutturata su "brevi periodi", non potendo contare sulla continuità della presenza dei detenuti; le lezioni vengono preparate considerando le caratteristiche dell'utenza iscritta.

¹⁵⁵ Trascrizione dell'estratto della nota indirizzata al Coordinatore del Dipartimento Sovraintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta, illustrata in occasione della riunione dell'Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato del 12 dicembre 2017.

ALLEGATO 33 – Iniziative promosse presso la Casa circondariale di Brissogne¹⁵⁶.

Iniziative promosse dalle strutture Politiche della Formazione e dell'Occupazione e Politiche per l'Impiego presso la Casa circondariale di Brissogne

Dicembre 2016

Attualmente presso la Casa Circondariale è attivo un solo corso di formazione a valere sul bando 18/2014:

- **Nr. 1 corso di formazione per addetto alle aree verdi e alle piccole manutenzioni murarie, denominato "Co.Op."**.

Il corso della durata complessiva di 400 ore è rivolto a nr. 8 detenuti.

L'EnAIP Vallée d'Aoste, ente di formazione titolari dell'iniziativa – Progetto FSE CO.OP. cod. 14/18AE100002IMP – riferisce quanto segue:

“Il gruppo in formazione è composto da due ragazzi nigeriani, due ragazzi tunisini, un ragazzo marocchino, un ragazzo italiano, un ragazzo rumeno, un ragazzo dominicano. Un partecipante, ritirato all'inizio del corso perché improvvisamente trasferito, è stato sostituito con un nuovo partecipante. Un secondo partecipante è stato ritirato perché trasferito per motivi di salute ma non è più stato possibile inserire un sostituto perché sono state svolte già parecchie ore di formazione.

L'attività formativa ha preso avvio a marzo 2016. Al momento sono state svolte quasi 300 ore di formazione.

Le attività svolte nel modulo pratico sono state concordate con la Direzione e con la MOF per permettere ai corsisti di imparare facendo delle attività utili e non silo delle simulazioni didattiche.”.

Passando poi alle **attività d'impresa** presenti presso la CC:

Dal panificio Brutti e buoni, la Cooperativa sociale EnAIP titolare dell'attività di impresa, presenta così la sintesi delle proprie attività:

“Clienti e marketing”.

Continuano e si sono consolidate le collaborazioni con i clienti del panificio. I clienti consolidati sono la Cooperativa *Noi e gli Altri* – mense scolastiche della città di Aosta e della Cintura, asili nido e la Cooperativa *Lo Pan Ner* – supermercato di via Parigi e punto vendita di via de Tillier –, la Cooperativa *La Sorgente*, il *GAS Valle d'Aosta*, le Terme di Pré Saint-Didier, *Sky-way* Funivie Monte Bianco, l'*Officina della Pasta* di Aosta, i punti vendita *A&O* di Antey Saint-André e Valtournenche.

Continuano le collaborazioni in occasione di eventi particolari con la Caritas diocesana, il C.S.V., l'Ufficio catechistico diocesano e vari clienti privati.

¹⁵⁶ Trascrizione di estratto della nota del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati, riguardante lo stato delle attività di competenza dell'ex Agenzia regionale del Lavoro aggiornato al 30 novembre 2016, illustrata in occasione della riunione dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato del 12 dicembre 2016.

Da settembre 2016 la Cooperativa *EnAIP Vallée d'Aoste* con il marchio *Brutti e Buoni* ha aderito alla rete commerciale "*Freedhome*" formata da realtà di economia carceraria presenti su tutto il territorio nazionale. La rete *Freedhome* ha aperto un negozio a Torino gestito da una delle cooperative aderenti alla rete. I prodotti di *Brutti e Buoni* sono presenti nel punto vendita di Torino tutto l'anno. Per il periodo di Natale i prodotti di *Brutti e Buoni* sono stati venduti in tutta Italia nelle confezioni natalizie preparate dalle diverse organizzazioni della rete.

I lavoratori.

Il 17 novembre 2014 sono stati assunti i primi due detenuti a tempo parziale indeterminato.

L'aumentare del lavoro ha permesso dal mese di febbraio 2015 di assumere un terzo detenuto a tempo parziale indeterminato. Ad aprile 2016, in modo inaspettato, è stato espulso dall'Italia il lavoratore assunto a febbraio 2015 che avrebbe dovuto scontare ancora due anni di detenzione. A maggio 2016 ha finito la pena uno dei primi detenuti assunti.

Da marzo 2016 all'interno del panificio sono stati inseriti due tirocinanti selezionati nell'ambito del progetto FSE *Discovery* gestito dall'ente di formazione Consorzio *Trait d'Union*. Dal mese di agosto 2016 uno dei due tirocinanti del progetto *Discovery* è stato assunto a tempo parziale indeterminato.

Da novembre 2016 è stato attivato un tirocinio finanziato dalla Cooperativa *EnAIP Vallée d'Aoste* all'interno del panificio con l'Ente di formazione Consorzio *Trait d'Union*.

Al momento ci sono quindi due detenuti assunti a tempo parziale con contratto a tempi indeterminato e un tirocinante.

Visti i cambiamenti fra i lavoratori del panificio, gli operatori esterni della Cooperativa sono di presenti in maniera costante e quotidiana per la maggior parte delle ore di attività del panificio.

I prodotti.

I prodotti consolidati e quelli più richiesti sono i biscotti di pasticceria secca, in particolare i torcetti, che sono in assoluto il prodotto più richiesto dai nostri clienti.

I prodotti presenti nel catalogo sono ormai consolidati: torcetti noci e miele, torcetti mascobado, torcetti mele e cannella, torcetti con gocce di cioccolato, torcetti al burro, frollini al farro, frollini alle castagne, tegole, biscotti per la colazione, frollini con frolla montata e marmellata di lamponi, torcetti con gocce di cioccolato, frollini con farina di segale e fichi, le schiacciatine con olio di riso pane bianco, pane integrale, grissini normali, grissini senza grassi, grissini integrali, grissini al burro, pizze e focacce.

Le nuove ricette sono sperimentate da Christian Trione, panettiere esperto e già docente del corso di formazione. I detenuti svolgono poi in completa autonomia tutto il procedimento di lavorazione.

Il *packaging* scelto rimanda ad un prodotto semplice e artigianale ed è completamente riciclabile.

Attività di lavorazione interna: lavanderia.

Prosegue regolarmente l'attività di lavanderia interna al Carcere, ma per meglio comprendere come la stessa si colloca tra le attività di impresa della Cooperativa *Mont Fallère*, occorre guardare complessivamente al settore lavanderia della stessa Cooperativa.

Si riporta di seguito quanto sintetizzato dalla Cooperativa *Mont Fallère*:

"Nel mese di novembre 2016 la Cooperativa non è riuscita ad aggiudicarsi l'appalto per la gestione quinquennale della lavanderia interna alla casa di riposo "J.B. Festaz" (gestita dal 1° gennaio 2013)

nonostante l'offerta tecnica della Cooperativa sia stata reputata migliore di quella della ditta aggiudicataria dalla commissione di gara. La perdita della gara da parte della Cooperativa è stata infatti cagionata dall'offerta economica più vantaggiosa della "Lavanderia Industriale Torinese". La ditta aggiudicataria ha infatti fatto un ribasso sulla base d'asta del 19,5 % a fronte del 9,1 fatto dalla Cooperativa.

In questi ultimi anni la lavanderia del "J.B. Festaz" ha rappresentato un luogo nel quale è stato concretizzato un pezzetto di welfare attraverso la realizzazione di percorsi formativi e di inserimento lavorativo. Grazie a questa opportunità tre detenuti hanno avuto l'opportunità di proseguire il proprio percorso di riabilitazione all'esterno della casa circondariale usufruendo di misure alternative alla detenzione e altri detenuti hanno potuto lavorare all'interno del carcere grazie ad alcune lavorazioni che venivano effettuate a Brissogne.

Oltre ai detenuti succitati, attualmente operano presso la casa di riposo due persone disabili prese in carico dal servizio sociale territoriale ed un ragazzo con meno di 30 anni che si occupa della logistica. In questi anni presso la lavanderia del "J.B. Festaz" hanno inoltre operato quattro volontari del servizio civile e quattro richiedenti asilo presenti sul territorio regionale.

La collaborazione con la Direzione, gli operatori e gli ospiti è sempre stata molto positiva.

Attualmente la Cooperativa opera all'interno della casa di riposo in regime di proroga e si è già attivata per trovare altre commesse che auspichiamo possano garantire almeno in parte i posti di lavoro senza dover ricorrere ad ammortizzatori sociali.

Nel mese di ottobre un ex detenuto impiegato presso la lavanderia della Casa di riposo ha rassegnato le dimissioni al fine di potersi occupare di suo figlio residente fuori valle.

Al termine del progetto "Discovery", finanziato dal Fondo sociale Europeo, due corsisti sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato presso la lavanderia della Casa circondariale.

Il quadro complessivo degli occupati attualmente è il seguente:

- 1 gestionale per 8 ore settimanali;
- 1 amministrativo per 14 ore settimanali;
- 2 soci lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato full time (di cui uno responsabile di produzione in Carcere ed uno della lavanderia del J.B. Festaz/ anche interscambiabili);
- 1 detenuto full time, in semi libertà, presso la lavanderia del J.B. Festaz;
- 3 detenuti part time presso la lavanderia interna alla casa circondariale;
- 1 dipendente a tempo determinato part time (precedentemente volontario del servizio civile regionale presso la Cooperativa) che si occupa della logistica in sostituzione di un dipendente invalido (ex operaio LUS) attualmente in malattia per gravi problemi di salute;
- 1 persona invalida iscritta al collocamento mirato in tirocinio di pre-assunzione presso la Casa di riposo "J.B. Festaz";
- 1 persona disabile in borsa lavoro presso la lavanderia della casa di riposo "J.B. Festaz".

ALLEGATO 34 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2015/2016*, con gli studenti del Liceo delle scienze umane e scientifico “*Regina Maria Adelaide*” di Aosta, classi II^a B LSU e II^a C LSU – Aosta, 11 gennaio 2016;
- Intervista di *RAI 3 – Sede della Valle d’Aosta* su *Protocollo d’intesa per la tutela dei diritti delle persone, il superamento delle disuguaglianze e la promozione di pari opportunità* – Aosta, 16 febbraio 2016;
- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2015/2016*, con gli studenti dell’Università valdostana Terza età – Aosta, 2 marzo 2016;
- Conferenza stampa di presentazione della *Relazione annuale sull’attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell’anno 2015* – Aosta, 31 marzo 2016;
- Intervista di *RAI 3 – Sede della Valle d’Aosta* sull’attività svolta nell’anno 2015 – Aosta, 31 marzo 2016;
- Presentazione ai dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d’Aosta della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2016/2017* – Aosta, 20 settembre 2016;
- Presentazione ai professori delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d’Aosta della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2016/2017* – Aosta, 25 ottobre 2016.

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Partecipazione all’incontro con il Ministro della Giustizia sui temi più rilevanti in materia di organizzazione dell’Amministrazione penitenziaria e riforma dell’Ordinamento penitenziario – Roma, 19 gennaio 2016;
- Partecipazione alla giornata di studio sul tema *Vittime e autori di reato: un incontro possibile?* – voluto dalla Fondazione per le vittime dei reati e dal Garante dei detenuti della Regione Emilia-Romagna – Bologna, 23 febbraio 2016;

- Partecipazione alla cerimonia di celebrazione del 70° anniversario dell'autonomia della Valle d'Aosta e del 68° anniversario dello Statuto speciale nonché Festa della Valle d'Aosta – Aosta, 28 febbraio 2016;
- Partecipazione all'incontro pubblico *Riforma dell'esecuzione penale e tutela dei diritti – Riflessioni in chiusura degli Stati generali dell'esecuzione penale*, promosso dal Garante delle persone private della libertà del Comune di Milano in collaborazione con il Coordinamento nazionale dei Garanti – Milano, 4 marzo 2016;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 della Sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti – Aosta, 9 marzo 2016;
- Audizione del Difensore civico anche in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* – Aosta, 31 marzo 2016;
- Nota al Direttore della Casa circondariale di Brissogne in ordine alle informazioni promosse presso la popolazione detenuta in occasione del Referendum popolare abrogativo del 17 aprile – Aosta, 11 aprile 2016;
- Partecipazione, su invito del Ministro della Giustizia e alla presenza del Presidente della Repubblica, alla *sessione conclusiva degli Stati generali dell'Esecuzione penale*, presso l'Auditorium della Casa circondariale Nuovo Complesso Roma Rebibbia "Raffaele Cinotti" – Roma, 18-19 aprile 2016;
- Partecipazione alla celebrazione del 70° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana – Aosta, 2 giugno 2016;
- Partecipazione alla celebrazione del 202° annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri – Aosta, 6 giugno 2016;
- Partecipazione al convegno *Lo stato del carcere dopo gli Stati generali*, organizzato dal Coordinamento dei Garanti regionali e comunali in onore di Sandro Margara – Firenze, 13 ottobre 2016;
- Adesione alla campagna *Partiamo da 20X20*, concernente la richiesta ai componenti della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati affinché l'Italia arrivi a spendere, entro il 2020, il 20% del bilancio dell'Amministrazione penitenziaria per il sistema delle misure alternative – 28 ottobre 2016;
- Partecipazione al seminario *I minori in area penale: la rete territoriale e il processo di reinserimento – Dal Progetto europeo OUTinOUT al Progetto P.R.O.V.A.*, promosso dalla Fondazione Giovanni Michelucci, dal Dipartimento di Scienze della

Formazione e Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze, dal Centro Giustizia Minorile di Firenze, dall'Agenzia Formativa *Athena s.r.l.*, dalla Cooperativa sociale *LabCom* – Ricerca e Azione per il benessere psicosociale, dal *Progetto OUTinOUT*, da *Erasmus +* e dal Ministero della Giustizia – Firenze, 7 novembre 2016;

- Partecipazione al convegno *Educare alla legalità – Uso consapevole del denaro per prevenire l'usura*, organizzato dalla Fondazione antiusura C.R.T. *La Scialuppa onlus* in collaborazione con la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni – Aosta, 16 novembre 2016;
- Partecipazione alla Santa Messa in Cattedrale in occasione del 75° anniversario dell'eroica difesa di *Culqualber* e in onore della *Virgo Fidelis*, Patrona dell'Arma dei Carabinieri nonché in commemorazione dei caduti di *Nassirya* – Aosta, 21 novembre 2016;
- Partecipazione al 1° seminario di studio e approfondimento tecnico-giuridico *La sentenza Muršič della grande Camera Ct.E.D.U.*, organizzato dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale – Roma, 24 novembre 2016;
- Partecipazione al Dialogo su *Giustizia, responsabilità e cultura di pace*, organizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, al termine del suo incarico in Valle d'Aosta – Bard, 10 dicembre 2016;
- Partecipazione al pranzo natalizio con i detenuti della Casa circondariale di Brissogne, organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio – Brissogne, 17 dicembre 2016;
- Partecipazione agli Incontri periodici con la Direzione della Casa circondariale di Brissogne:
 - Brissogne, 28 aprile 2016;
 - Brissogne, 23 settembre 2016;
 - Brissogne, 20 ottobre 2016;
 - Brissogne, 29 novembre 2016.
- Partecipazione alle riunioni del Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti:
 - Torino, 29 gennaio 2016;
 - Roma, 31 maggio 2016;
 - Roma, 16 dicembre 2016.

- Partecipazione alle riunioni periodiche del Garante nazionale con i Garanti dei diritti dei detenuti regionali:
 - Roma, 14 marzo 2016;
 - Roma, 18 aprile 2016.

C – Altre attività.

- Partecipazione alle seguenti riunioni dell'Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato:
 - Aosta, 17 giugno 2016;
 - Aosta, 12 dicembre 2016.

ALLEGATO 35 – Casa circondariale di Brissogne.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ¹⁵⁷	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Criticità in ordine al prezzo eccessivo stabilito per l'acquisto di genere acquistabile dai singoli detenuti
2 ¹⁵⁸	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine a diagnosi effettuata durante la detenzione
4 ¹⁵⁹	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Chiarimenti in ordine agli adempimenti necessari per l'ammissione a lavoro esterno
5 ¹⁶⁰	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Criticità in ordine all'accredito di assegni erogati dall'I.N.P.S.
6 ¹⁶¹	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserito ritardo in ordine all'effettuazione di visita medica specialistica
7 ¹⁶²	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'assegnazione a struttura alternativa alla detenzione in ragione di età avanzata
8 ¹⁶³	Casa circondariale di Brissogne Azienda U.S.L. Valle d'Aosta ¹⁶⁴	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità riguardanti la terapia impostata
9 ¹⁶⁵	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità nel funzionamento di servizio igienico
10 ¹⁶⁶	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità nella fornitura di materiale per l'igiene della cella
11 ¹⁶⁷	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserito mancato riscontro in ordine a richiesta di trasferimento in altra cella
12 ¹⁶⁸	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Criticità in ordine a richiesta di trasferimento in altra cella
13-34	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Richiesta di prolungamento dell'orario di chiusura dei blindi

¹⁵⁷ Pratica aperta nel 2014 e non ancora conclusa.

¹⁵⁸ Pratica aperta nel 2015.

¹⁵⁹ *Idem.*

¹⁶⁰ *Idem.*

¹⁶¹ *Idem.*

¹⁶² *Idem.*

¹⁶³ *Idem.*

¹⁶⁴ Ente inserito a decorrere dal 2016.

¹⁶⁵ Pratica aperta nel 2015.

¹⁶⁶ *Idem.*

¹⁶⁷ *Idem.*

¹⁶⁸ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
35-56	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine alla manutenzione dell'area "passeggi"
57-78	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Richiesta di attivazione di uno spazio per attività ricreative
79-100	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Installazione di elemento per attività ricreative
101-122	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Richiesta di sostituzione di apparecchi televisivi malfunzionanti
123-144	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Criticità in ordine alla consegna ai detenuti di copia della Carta dei diritti e dei doveri del detenuto come stabilito dall'Ordinamento penitenziario
145-166	Casa circondariale di Brissogne	Igiene	Diritto alla salute	Criticità in ordine alla distribuzione di materiale per l'igiene personale e delle celle
167-188	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine al funzionamento delle docce
189-210	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Richiesta di istituzione di corsi formativi volti al reinserimento nella vita sociale
211-232	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Richiesta di attivazione di una forma di comunicazione con la Direzione e l'Amministrazione Penitenziaria attraverso la costituzione di una commissione rappresentativa dei detenuti
233-254	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine al supporto psicologico
255	Casa circondariale di Brissogne	Igiene	Diritto alla salute	Criticità in ordine all'asserita insufficiente igiene nella cella
256	Casa circondariale di Brissogne	Vitto	Organizzazione	Criticità in ordine alla qualità del cibo
260	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Verifica dello stato della procedura relativa all'assegnazione a struttura alternativa alla detenzione in ragione di età avanzata
261	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità nella condotta del personale competente
262	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Asserito malfunzionamento di apparecchio televisivo
264	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Criticità in ordine al numero concesso di chiamate verso apparecchi cellulari

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
265	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Richiesta di posticipazione della chiusura dei blindi
273	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a consegna di domanda di trasferimento
274	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Mancata assegnazione ad attività lavorativa retribuita, al fine di acquistare presidi medici
276	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserita impossibilità di inviare lettere raccomandate in Paese U.E.
277	Casa circondariale di Brissogne	Contatti con i familiari	Diritto all'affettività	Asserite criticità in ordine ai colloqui telefonici con i familiari
278	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserita criticità in ordine alla predisposizione di procura a familiare residente in Paese U.E.
279	Casa circondariale di Brissogne Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine al contatto con il SER.D.
280	Casa circondariale di Brissogne	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al termine previsto in capo all'Ente pubblico per riscontrare una missiva
281	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Criticità in ordine alle condizioni di detenzione in regime di isolamento
282	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità nel comportamento del personale di custodia
284	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine alla somministrazione di terapia insulinica
285	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine al malfunzionamento delle docce
286	Casa circondariale di Brissogne	Igiene	Diritto alla salute	Criticità in ordine alla somministrazione di prodotti per l'igiene delle celle
287	Casa circondariale di Brissogne	Igiene	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine alla fornitura di presidi per la pulizia degli spazi comuni
288	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Mancata autorizzazione all'ingresso di generi inviati dai familiari
289	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine al tempo di accredito di somme su conto corrente

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
290	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine alla somministrazione di terapia
291	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità nel comportamento del personale di custodia
292	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Richiesta di posticipazione della chiusura dei blindi
296	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine al comportamento di personale con profilo di educatore
299	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Criticità in ordine alla carenza di supporti per attività ricreative
300	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità in ordine all'assegnazione ad attività lavorative
303	Casa circondariale di Brissogne	Contatti con i familiari	Diritto all'affettività	Asserite criticità nella concessione di colloqui telefonici
307	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine alla richiesta di pagamento di farmaci
308	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Mancato riscontro alla richiesta di cambio di sezione
309	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità in ordine allo svolgimento di attività lavorativa
311	Casa circondariale di Brissogne	Igiene	Diritto alla salute	Criticità in ordine alla potabilità dell'acqua nelle celle
312	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine allo stato dell'area ricreativa
313	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Mancata concessione di colloqui con la compagna
316	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Asserita onerosità dei beni acquistabili in sopravvitto
317	Casa circondariale di Brissogne	Igiene	Diritto alla salute	Criticità in ordine alla somministrazione di prodotti per l'igiene delle celle
321	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità nella predisposizione di relazione da inviare al Magistrato di Sorveglianza
323 ¹⁶⁹	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine all'orario di chiusura di sezione

¹⁶⁹ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
324	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine ad assegnazione ad attività lavorative
325	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alle attività ricreative
326	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserita mancata traduzione presso organo giurisdizionale per udienza di interesse di detenuto
329	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Richiesta di relazione all'Educatore
330	Casa circondariale di Brissogne	Contatti con i familiari	Diritto all'affettività	Richiesta di ulteriori colloqui con familiare
332 ¹⁷⁰	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Richiesta di assegnazione ad attività lavorativa
333	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità in ordine all'assegnazione ad attività lavorative
334	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine al funzionamento delle docce
335	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine alla manutenzione delle aree ricreative
336	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Mancata consegna della Carta dei diritti e dei doveri del detenuto
337	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine all'effettuazione di esami e visite specialistiche
341	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine a richiesta di intervento chirurgico
342	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine ad assegnazione ad attività lavorative
343 ¹⁷¹	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a sanzione disciplinare
344 ¹⁷²	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine a rilascio di cartella clinica
345	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine al funzionamento delle docce
346	Casa circondariale di Brissogne	Vitto	Organizzazione	Criticità in ordine alla qualità del vitto

¹⁷⁰ Pratica non ancora conclusa.

¹⁷¹ *Idem*

¹⁷² *Idem*.

ALLEGATO 36 – Regione autonoma Valle d’Aosta.

Nessun caso

ALLEGATO 37 – Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
8 ¹⁷³	Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta ¹⁷⁴ Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità riguardanti la terapia impostata
279	Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine al contatto con il SER.D.
293 ¹⁷⁵	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine al trattamento terapeutico in Struttura di recupero
295 ¹⁷⁶	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine all’assegnazione in Struttura terapeutica
304	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Presunte criticità nella condotta di sanitario
305	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine all’assegnazione a Struttura di recupero per soggetti dipendenti dal gioco
327 ¹⁷⁷	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità in ordine all’adeguatezza di cura per soggetto affetto da dipendenza

¹⁷³ Pratica aperta nel 2015.

¹⁷⁴ Ente inserito a decorrere dal 2016.

¹⁷⁵ Pratica non ancora conclusa.

¹⁷⁶ *Idem.*

¹⁷⁷ *Idem.*

ALLEGATO 38 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
283	Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria ¹⁷⁸	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserto mancato riscontro di nota inviata dal detenuto

¹⁷⁸ Nei confronti del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria l'intervento è stato effettuato per il tramite della Casa circondariale di Brissogne.

ALLEGATO 39 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
3 ¹⁷⁹	Ministero della Giustizia ¹⁸⁰	Trasferimenti	Organizzazione	/
257	Ministero della Giustizia ¹⁸¹	Trasferimenti	Organizzazione	/
258 ¹⁸²	Amministrazione della giustizia ¹⁸³	Giurisdizione	Ordinamento	/
259	Ministero della Giustizia ¹⁸⁴	Trasferimenti	Organizzazione	/
263	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
266	Amministrazione della giustizia ¹⁸⁵	Giurisdizione	Ordinamento	/
267	Ministero della Giustizia ¹⁸⁶	Trasferimenti	Organizzazione	/
268	Amministrazione della giustizia ¹⁸⁷	Giurisdizione	Ordinamento	/
269	Amministrazione della giustizia ¹⁸⁸	Giurisdizione	Ordinamento	/
270	Ministero della Giustizia ¹⁸⁹	Trasferimenti	Organizzazione	/

¹⁷⁹ Pratica aperta nel 2015.

¹⁸⁰ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale per il tramite della Casa circondariale di Brissogne.

¹⁸¹ *Idem.*

¹⁸² Pratica non ancora conclusa.

¹⁸³ Nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale per il tramite della Casa circondariale di Brissogne.

¹⁸⁴ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale per il tramite della Casa circondariale di Brissogne.

¹⁸⁵ Nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale per il tramite della Casa circondariale di Brissogne.

¹⁸⁶ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale per il tramite della Casa circondariale di Brissogne.

¹⁸⁷ Nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale per il tramite della Casa circondariale di Brissogne.

¹⁸⁸ *Idem.*

¹⁸⁹ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale per il tramite della Casa circondariale di Brissogne.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
271	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
272	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
275	Ministero della Giustizia ¹⁹⁰	Trasferimenti	Organizzazione	/
294	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
297	Ministero della Giustizia	Trasferimenti	Organizzazione	/
298	Casa circondariale di La Spezia	Condizioni di detenzione	Organizzazione	/
301	Amministrazione della giustizia ¹⁹¹	Giurisdizione	Ordinamento	/
302	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
310	Ministero della Giustizia ¹⁹²	Trasferimenti	Organizzazione	/
314	Ministero della Giustizia ¹⁹³	Trasferimenti	Organizzazione	/
315 ¹⁹⁴	Ministero della Giustizia ¹⁹⁵	Trasferimenti	Organizzazione	/
318	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
319	Questura di Aosta	Ordine e sicurezza pubblica	Ordinamento	/

¹⁹⁰ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale per il tramite della Casa circondariale di Brissogne.

¹⁹¹ Nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale per il tramite della Casa circondariale di Brissogne.

¹⁹² Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale per il tramite della Casa circondariale di Brissogne.

¹⁹³ *Idem.*

¹⁹⁴ Pratica non ancora conclusa.

¹⁹⁵ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale per il tramite della Casa circondariale di Brissogne.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
320	Questura di Catania	Ordine e sicurezza pubblica	Ordinamento	/
322	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
328	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
331	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
338	Ministero della Giustizia ¹⁹⁶	Trasferimenti	Organizzazione	/
339 ¹⁹⁷	Ministero dell'Interno ¹⁹⁸	Diritti civili e politici	Diritti fondamentali	/
340	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

¹⁹⁶ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale per il tramite della Casa circondariale di Brissogne.

¹⁹⁷ Pratica non ancora conclusa.

¹⁹⁸ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale per il tramite della Casa circondariale di Brissogne.

ALLEGATO 40 – Questioni tra privati.

Caso n.	Materia
306	Responsabilità contrattuale

Publicata sul sito Internet in data 13 aprile 2017